B-Moses

Bernard Moses

IL DUELLO

E

LA MODERNA CIVILTÀ

CONSIDERAZIONI

DI

MICHELANGELO IACAMPO

NAPOLI
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI

1870

IL DUELLO

E

LA MODERNA CIVILTÀ

CONSIDERAZIONI

DI

MICHELANGELO IACAMPO

NAPOLI
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI
—
1870

AL LETTORE
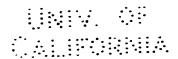
« Questa parola ONORE è una di quelle che ha
« servito di base a lunghi e brillanti ragio-
« namenti, senza attaccarvi veruna idea fissa
« e stabile. Misera condizione delle menti
« umane, che le lontanissime e meno impor-
« tanti idee delle rivoluzioni de' corpi celesti
« siano loro con più distinta cognizione pre-
« senti, che le vicine ed importantissime no-
« zioni morali, fluttuanti sempre e confuse,
« secondo che i venti delle passioni le sospin-
« gono, e l' ignoranza guidata le riceve e le
« trasmette! »

BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 28.

Oggetto del mio esame è il culto che il duellista crede di prestare all'onore, immolandogli vittime umane! Ma l'onore, tanto degno di esser venerato qual nume e riceverne il culto, può gradire siffatti olocausti? Entriamo nel tempio ove si compiono quei barbari sagrifizii, colla guida della ragione, la cui fiaccola rischiarerà un simulacro velato del denso fumo dell'incenso che il pregiudizio brucia sul fuoco dell' ira; e se vi riconosceremo l'immagine dell'onore, continuiamo pure i cruenti sagrifizii: ma se invece vi scorgeremo un mostruoso

simulacro insozzato di sangue umano, abbattiamone l'altare, e cancelliamo, se fia possibile, sin anche la memoria del druidico culto che nomasi duello.

Se avessi pubblicato questi pensieri prima dell'89, sarei stato tacciato di poca venerazione per l'onore. Mercè quell'êra memoranda e i filosofi precursori la libertà delle opinioni forma ora l'evangelo sociale dell'umanità. Di questo e della purità della mia intenzione io mi fo scudo, e son certo che non saranno frantese le mie parole, dirette contro l'errore, e non già contro gli uomini che ne sono ad un tempo l'istrumento e la vittima. Invoco per le mie opinioni quella stessa libertà che riconosco nelle opposte.

L'uso del duello risale alla più remota antichità, ma in varii tempi ha soggiaciuto a diverse trasformazioni. Un cenno storico di siffatta costumanza, e delle principali cause che l'hanno sostenuta, ci metterà in grado di potercene formare un esatto concetto; e per non dilungarmi di troppo, mi sono limitato a quanto concerne la nostra Italia. D'altra parte, anche estendendomi sul duello degli altri popoli, non si cangerebbero le conseguenze dello esame. Circa la esposizione de' fatti ho la coscienza di non essermi punto allontanato dalla veracità sto-

rica, ed ho stimato anche di dover segnare le fonti donde li ho attinti, per mettere in grado il lettore di poterne verificare la esattezza.

Elettissimi ingegni hanno mietuto nel campo dove ho tentato di raccogliere qualche spiga abbandonata: se non vi sono riuscito, spero che il lettore vorrà scusare l' ardimento in grazia almeno del buon volere. Se poi il mio scritto fosse per ispargere qualche altro raggio di luce sopra un pregiudizio tanto pernicioso all' umana famiglia, sarei con larga usura compensato del mio lavoro. Al pubblico ne appartiene il giudizio, e nell' attenderlo, non senza timore, lo accetterò con rispettoso silenzio.

CAPITOLO I.

Duello degli antichi.

1. L'uomo nello stato di barbarie, non avendo leggi che tutelassero i suoi diritti, doveva per necessità far appello all'impero della forza. Quei selvaggi conflitti però non collocavano gli avversarii in una uguale condizione; e d'altra parte se il soccombente avesse potuto rinfrancare le sue forze o chiamare altri in aiuto, la controversia si sarebbe perpetuata senza risolversi. Fu quindi un progresso per l'umanità quando all'agguato, all' inatteso assalire, al combattimento senza norma alcuna, venne sostituito quello da corpo a corpo, e con regole determinate, per definire i litigi secondo l'esìto del cimento, il quale, perchè d'ordinario avveniva tra due, fu nominato *duello.* E fu anche maggiore progresso, di cui la umanità ebbe oltremodo a rallegrarsi quando, ad evitare ecatombi umane, venne qualche volta adoperato il duello per risolvere le controversie tra popoli, ed impedire le guerre fratricide.

2. Se volessimo seguire Paride del Pozzo ne' voli della sua immaginazione, dovremmo ritenere che mediante un duello sia stata per la prima volta intrisa di sangue la terra, cioè con quello di Abele [1]. Il più antico duello però, che ci tramanda la storia, è il biblico tra l'israelita Davide e il filisteo Golia, il quale sfidò chiunque del campo nemico, affinchè con una pugna singolare si definissero le sorti della guerra: Davide l'accettò e riuscì vincitore, ed i Filistei, vista

[1] *Il Duello*, Lib. 6, cap. 4.

la morte del loro campione, si misero in fuga e vennero disfatti [1].

3. I duelli descritti da Omero, quantunque parto della sua divina fantasia, rivelano però il concetto della Grecia sopra la detta usanza nella più remota antichità. Il duello fra il troiano Paride e il greco Menelao ebbe per iscopo di far decidere le sorti di quella micidialissima guerra [2]; l'altro fra il troiano Ettore e il greco Aiace ebbe in mira di procurare una tregua [3]: e finalmente quello tra i due greci Aiace e Diomede fu per giuoco di destrezza, da dover cessare alla prima scalfittura [4]. Tutte siffatte pugne riuscirono incruente, dappoichè nella prima Paride fu soltanto afferrato per la criniera dell'elmo, e nella seconda Ettore fu atterrato, ma ambedue vennero salvati da' rispettivi numi tutelari [5]; quasi dispiacesse a' Superni che si versasse sangue in simili cimenti.

La Grecia però conta anche qualche duello vero. Una sfida mandò Illo, uno degli Eraclidi, a' Peloponnesii, co' quali essi guerreggiavano, per risolvere con una pugna singolare la contesa insorta fra loro. Echemo, condottiero degli ultimi, accettò la sfida ed uccise Illo, e si decisero così le sorti della guerra [6]. Un duello ebbe luogo tra Melanto capitano degli Ateniesi e Xanto de' Beozii, il quale fu ucciso dal primo, e gli Ateniesi si resero in tal modo padroni del

[1] Samuele, Lib. 1, cap. 17.
[2] *Iliade*, Lib. 3.
[3] *Ivi*, Lib. 7.
[4] *Ivi*, Lib. 23.
[5] *Ivi*, Luoghi citati.
[6] Erodoto, Lib. 9, cap. 26.

castello di Melano, oggetto della contesa. Un altro duello avvenne tra Frinone condottiero degli Ateniesi e Pittaco di quei di Mitilene, nella guerra pel Sigeo: la vittoria restò a quest'ultimo, e colla stessa la guerra ebbe fine [1].

4. Fra' Romani anche fu in uso il duello, e la storia narra quelli fra gli Orazii e gli albani Curiazii [2]; fra Torquato Manlio ed un Gallo [3]; fra Valerio Corvino ed un altro Gallo [4]; fra Tito Manlio e Mezio condottiero de' Latini [5]; fra Tito Quinzio Crispino e Badio Capuano [6]. Tutti questi duelli ebbero luogo per un pubblico interesse, e tra nemici che guerreggiavano: riuscirono favorevoli a' campioni romani, procurando sommi vantaggi alle loro armi, e furono anche eseguiti col permesso de' generali romani, ad eccezione di quello di Tito Manlio, che pagò colla testa la trasgressione alla militare disciplina [7].

5. Dalle cose narrate non è punto a dedursi che presso i Greci ed i Romani il mezzo legale di appianare le controversie sia stato l' uso della forza brutale. L'Attica, fin da' tempi remotissimi di Cecrope, ebbe magistrati e fôri, dove si decidevano le vertenze de' cittadini [8]. I Romani ugualmente, fin da' tempi di Romolo, ebbero leggi [9]. I primi re credettero sì nobile l'uffizio di amministrar la giustizia, che lo ri-

[1] Polieno, *Stratagemmi di guerra*, Lib. 1.
[2] T. Livio, Lib. 1, cap. 24 e 25.
[3] Idem, Lib. 7, cap. 9, 10 e 11.
[4] Idem, Lib. 7, cap. 26.
[5] Idem, Lib. 8, cap. 7.
[6] Idem, Lib. 25, cap. 18.
[7] Idem, Luoghi citati.
[8] Tucidide, Lib. 2, cap. 15.
[9] Plutarco, *Vita di Romolo*.

tennero come prerogativa della sovranità; ed alla loro espulsione fu trasferito a' consoli [1], e poscia al pretore, il quale era così elevato per dignità, che suppliva a' consoli, e si fregiava delle loro insegne [2]. Le controversie quindi sì in Atene che in Roma, e sin dalle loro rispettive fondazioni, si decidevano colle leggi, la cui applicazione veniva affidata a' magistrati, siccome conviensi a popoli civili.

6. I popoli che abitavano la parte settentrionale di Europa, al contrario, ultimavano le loro contese col solo uso della forza. Su questo principio Frotone III re di Danimarca, che vuolsi contemporaneo di Augusto, ordinò che fra' suoi popoli « qualunque con« troversia si decidesse col ferro, più specioso stiman« do il contendere colla forza che colle parole [3]. » Quel sovrano però non volle che la forza si adoperasse brutalmente, imperocchè stabilì norme a questa maniera di decidere le liti; e per rendere poi meno micidiali siffatti duelli, statuì che intorno a' combattenti si segnasse una linea, dichiarandosi perditore anche chi ponesse il piede fuori di essa [4].

Coll' impero della forza si risolvevano anche le liti presso i Germani, i quali, benchè soggiogati dalle armi romane, pure erano riluttanti a smettere la loro natia ferità. Quintilio Varo pensò di mitigarne i costumi coll' introdurre fra loro le leggi ed il fôro di Roma; ed eglino si maravigliavano come si decidessero fra' Romani, per via di giudizii, quelle controversie che fra loro non si sapevano risolvere se non colle

[1] Dionigi d' Alicarnasso, Lib. 10.
[2] Eineccio, *Antichità romane*, Lib. 1, tit. 2, § 19 e 21.
[3] Sassone Grammatico, Lib. 5.
[4] Idem, Ivi.

armi [1]. Siffatta novità fu la più insoffribile pe' Germani [2], perchè in perfetta opposizione co' loro costumi e colle loro credenze. Popoli, del tutto dediti alle armi [3], naturalmente riputavano che colla sola spada potesse e dovesse acquistarsi qualunque dritto: credevano inoltre che col duello si ottenesse un giudizio divino [4]. Eglino per riacquistare la loro indipendenza ricorsero all' inganno, e affin di nascondere al generale romano il progetto di riscossa, concorrevano a gara nel fôro, simulando finti giudizii ; ed ivi si provocavano con iscambievoli ingiurie, fingendo poscia di esser grati alla giustizia romana , colla quale si dava termine alle loro contese [5]. Son note le alte gesta di Arminio condottiero di quei barbari, ma fieri custodi della loro indipendenza e libertà.

[1] Velleio Patercolo, Lib. 2, cap. 117 e 118.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 19, cap. 2.
[3] Tacito, *Costumi de' Germani*, § 13 e 14.
[4] Idem, *Ivi*, § 7 e 10.
[5] Velleio Patercolo, Lib. 2, cap. 118.

CAPITOLO II.

Duello del medio evo.

1. Torme di Goti, Vandali, Unni, Eruli, Longobardi e di altri barbari, venutí fuori dalle contrade boreali, come valanghe si precipitarono per mandare in rovina ed isfasciare il vasto impero de' Cesari. Roma per la prima volta, nel 409, venne presa e taglieggiata da Alarico re de' Visigoti, ovvero Goti occidentali, dal quale nell'anno seguente fu messa a sacco. Altri barbari invasero l'Italia, ma paghi del solo bottino non vi presero stabile dimora.

Odoacre re degli Eruli, al contrario, nel 476 detronizzò Augustolo imperatore di Occidente e divenne sovrano d'Italia. Egli, nel 493, fu sbalzato dal trono da Teodorico re degli Ostrogoti, ossia Goti orientali, il dominio de' quali finì nel 553, perchè sconfitti dai Greci capitanati da Narsete. Nel 568 Alboino re di Pannonia, oggidì Ungheria, s'impadronì della maggior parte d'Italia, e fondò il regno longobardo. La dominazione longobarda, nel 774, fu abbattuta da Carlo Magno re de' Franchi, che nel 799 aggiunse alle due regie corone anche quella d' imperatore de' Romani. Estintasi, nell'888, la stirpe de' Carolingi, la corona di ferro ornò la fronte di varii principi italiani, l'ultimo de' quali, Berengario II, nel 961 venne sbalzato dal trono da Ottone I, che vi si assise in quell' anno, e nel seguente sull' imperiale; e dallo stesso s'inizia la serie degl'imperatori alemanni che dominarono nella nostra penisola.

2. Gli Eruli sparsero in Italia i semi della barba-

rie, i quali però non fruttificarono perchè non bastò il tempo, essendo al dominio erulo succeduto dopo pochi anni quello de' Goti, popoli non barbari del tutto, e che ubbidivano a quel Teodorico, che fu un principe saggio e adorno di molte virtù [1]. Egli non solo conservò agl' Italiani il Codice teodosiano, che vi imperava, ma lo fece accettare anche da' suoi, e con i principii di quelle leggi informò il suo Editto [2]. Gli altri re goti ugualmente mantennero nella italiana penisola le leggi romane, e contribuirono anche a non far decadere le discipline legali, e quelle letterarie [3].

3. I Longobardi erano popoli della Scandinavia, stabilitisi nella Pannonia, da dove colle loro famiglie emigrarono in Italia [4]. « Essi, di religione gentili, erano « aspri per natura, e sopra gli altri popoli rozzi e be« stiali [5]. » Il loro re Alboino, sulla cui tomba sparsero abbondanti lagrime [6], ne' conviti soleva bere nel cranio di Comundo re de' Gepidi, al quale insieme alla vita aveva tolto il regno [7]. Il benigno cielo d'Italia, i miti costumi de' suoi abitatori, e le parentele che con essi contrassero i Longobardi, lor fecero a poco a poco smettere la natía ferocia [8].

Coll' ingresso de' Longobardi nella penisola italiana incominciò la più trista êra per l' umanità, ed

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 3, cap. 2, § 2.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 3, cap. 4, § 3.
[4] Paolo Diacono, Lib. 1, cap. 2, e lib. 2, cap. 6.
[5] Sigonio, *Storia del regno d' Italia*, Lib. 1.
[6] Paolo Diacono, Lib. 2, cap. 14.
[7] Idem, Lib. 1, cap. 18, e lib. 2, cap. 14.
[8] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 21.

il cielo istesso concorse a promuovere i nostri danni. Una orribile pestilenza ed una carestia avevano preceduta e facilitata quella invasione [1], la quale fu seguita da uno straordinario allagamento e da un'altra pestilenza ancora [2].

Clefi, successore di Alboino, aveva commesse inaudite crudeltà in danno degl'Italiani [3]: maggiori però essi ne patirono dopo sotto il governo dei duchi, i quali, nell'anno settimo dopo la venuta di Alboino, avevano soggiogata quasi tutta la penisola; « ed avevano spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti, rovinate « le città, ed estinti i popoli, che erano cresciuti a « modo di biade in quelle provincie che Alboino aveva « soggiogate [4]. » L'Italia mutò allora d'aspetto, le città restarono deserte, ed incolte le campagne per la più gran parte: il culto sacro delle arti e delle lettere essendosi smesso, la barbarie stese una funerea coltre sulla italiana penisola [5]. La sola forza brutale, esercitata colle armi, fu tenuta in pregio ed onoranza [6].

4. In quell'epoca la più assurda superstizione si associò all'impero della forza, ed il lume della ragione parve quasi spento. I miracoli, parti della furberia e dell'ignoranza, padroneggiarono le fantasie, e si moltiplicarono all'infinito: e quanto più erano inverosimili e maravigliosi, tanto maggiormente venivano divulgati ed accreditati presso le genti [7]. Si credè

[1] Paolo Diacono, Lib. 2. cap. 4 e 12.
[2] Idem, Lib. 3, cap. 11.
[3] Idem, Lib. 2, cap. 17.
[4] Idem, Lib. 2, cap. 18.
[5] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 1 e 21.
[6] Idem, *Ivi*, Dissert. 23.
[7] Idem, *Ivi*, Dissert. 23, 43 e 58.

allora di poter ripetere tutto dall' immediato intervento della Divinità, sin anche l'amministrazione della giustizia ; e si ritenne che l' Eterno , protettore del giusto e del vero , e punitore del tristo , venisse a pronunziare il suo infallibile giudizio, ove fosse invocato [1]. Questa credenza dette voga a' *giudizii di Dio*, i quali furono rivestiti di forme per quanto assurde altrettanto rese auguste per la maestà de' sacri riti da cui venivano circondati: giudizii varii d'indole, crudeli o ridicoli, designato ciascuno con ispeciale nome, cioè il *giudizio dell' acqua fredda*, *del pane e cacio*, *dell' acqua bollente*, *del ferro rovente*, *de' vomeri roventi*, *della croce*, *del fuoco*, *del duello* [2], di cui soltanto ragioneremo diffusamente.

La credenza di ottenersi un giudizio divino col mezzo del duello regnava fra' Danesi ed i Germani (cap. 1, § 6); e quindi i Longobardi , popoli di quelle medesime contrade, non altrimenti dovevano considerarlo. I novelli dominatori, per effetto dell' invadente barbarie, poterono con facilità infiltrare quel pregiudizio nella coscienza degl' Italiani. Lo stesso divenne tanto universale, che il medesimo Dante vi rese omaggio [3], non sapremmo dire se vinto anch' egli dalla prevalente opinione, ovvero se riputasse opera vana il combatterla.

5. L' uso del duello giudiziario era generale fra tutti i popoli settentrionali, ad eccezione de' Goti [4]. Teodorico loro re, scrivendo a Colosseo governatore della Pannonia, gli raccomandava di persuadere quella gente

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 38.
[2] Idem, *Ivi*, Dissert. 38 e 39.
[3] *Della monarchia*, Lib. 2, § 10.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.

a smettere l'uso del duello [1]; e diresse anche agli abitanti della suddetta provincia le seguenti memorande parole : « Acquetatevi alla giustizia che rallegra il « mondo. Perchè ricorrete al duello, se avete giudice « giusto? Deponete il ferro, perchè non avete pub- « blico nemico. Pessimamente alzate il braccio contro « de' vostri stessi, pe' quali sareste tenuti a glorio- « samente morire. A che servirà la lingua all'uomo, « se le cause si trattano colla mano? E quando potrà « aversi pace, se si combatte nel civile commercio? « Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar « fuori le battaglie, dentro la modestia [2]. »

6. Rotari, re longobardo, volle promulgare un Codice, e nel 644 lo pubblicò in Pavia col titolo di Editto, il quale è il primo germe del Codice longobardo, che fu accresciuto di altre leggi da' suoi successori, e dagl' imperatori franchi e dagli alemanni [3]. Nella fine di quell' Editto si legge : « Queste disposizioni. . . . « noi abbiamo costituite, investigando e rammemo- « rando le antiche leggi de' padri nostri, che non « erano scritte [4]. » E ben si rileva da tali parole, come da quanto ne scrisse Paolo Diacono, che i Longobardi per lo addietro si reggevano colle consuetudini [5] che furono consacrate nell' Editto stesso. Da tutto ciò anche chiaramente è dimostrato che Rotari, colle sue leggi, mantenne soltanto il duello giudiziario, il quale anche prima era in uso presso i suoi po-

[1] Cassiodoro, Lib. 3, *Epist.* 23.
[2] Idem, Lib. 3, *Epist.* 24.
[3] Giannone, *Storia civile*, Lib. 4, cap. 6, e lib. 11, cap. 1, § 1.
[4] Troya, *Codice diplomatico longobardo*, Parte 3, § 4, *Editto di Rotari*.
[5] Lib. 4, cap. 15.

poli. Quell' Editto, costituendo una legge territoriale, imperava perciò tanto su' Longobardi che sugl' Italiani [1]; e quindi le leggi romane, frutto della greca e della latina sapienza, dovettero cedere il posto alle consuetudini di quei barbari, da' quali fu nella italiana penisola introdotto il duello legale sin allora sconosciuto.

7. L' uso del duello giudiziario fu da Rotari mantenuto non solo per le cause gravi, ma per le lievi ancora. Infatti si legge nell' Editto: « Se il possessore « di cinque anni venisse richiesto, come mal posses« sore, di alcuna cosa mobile o immobile ch' essa sia, « possa per duello giustificarsi [2]. » E per varii altri casi fu consentito siffatto giudizio, ed il soccombente talune volte veniva condannato a morte: tale pena era inflitta all' accusato di adulterio, che rimaneva perditore nel combattimento [3]. Le stesse donne non venivano esentate dal duello giudiziario, ma in grazia della loro debolezza vi supplivano scegliendo un *campione* che ne assumesse la difesa colla spada. Per tale mezzo poteva scolparsi la donna su cui cadeva sospetto di aver concorso alla uccisione del marito [4].

Liutprando, re longobardo, aggiunse altre leggi a quelle de' suoi antecessori, e conservò l' uso del duello giudiziario, ma in qualche caso ne attenuò le conseguenze in vantaggio del soccombente. Di fatti ordinò che se alcuno provasse col duello che il proprio genitore fosse morto avvelenato, il vinto non perdesse tutti i proprii beni, come per l' addietro, ma pagasse

[1] Troya, *Codice diplomatico longobardo*, Osserv. 3 al docum. 65.
[2] *Leggi longobarde*, Lib. 2, tit. 35, § 2.
[3] *Ivi*, Lib. 1, tit. 32, § 3.
[4] *Ivi*, Lib. 1, tit. 3, § 6.

invece una determinata somma ; e quel re soggiungeva: « Perchè siamo incerti del giudizio divino, ed « abbiamo inteso che molti sono rimasti perditori in « cause giuste; ma per la consuetudine de' nostri Lon- « gobardi non possiamo abrogare la stessa legge [1]. » Quel savio principe, pur confessando che fosse ingiusto l'uso del duello, suo malgrado lo conservava: nè egli da sè solo avrebbe potuto abolirlo, perchè le leggi presso i Longobardi votavansi nelle pubbliche assemblee col consenso de' principali signori e de' magistrati [2].

8. I Franchi, che successero a' Longobardi, erano i popoli meno rozzi della Germania, anche prima d'insignorirsi delle Gallie [3]. Sotto il loro dominio fu permesso agl' Italiani di farsi regolare dal dritto romano [4]: anzi Lotario I nell' 824 pubblicò la seguente legge: « Vogliamo che s'interroghi ciascuno del popolo « romano secondo qual legge voglia vivere [5]. » Ma i giudici ed i legisti di quei tempi non possedevano che brevissimi compendii delle leggi romane, ne' quali erano riportate quelle poche disposizioni che servivano per risolvere le controversie più ovvie [6]; e perciò quelle leggi non poterono propagarsi nel fòro.

9. Carlo Magno ne' suoi Capitolari conservò l' uso del duello per evitare gli spergiuri, rendendolo però meno micidiale ed attenuandone gli effetti. Egli ordinò adunque che i litiganti combattessero con soli bastoni, e che loro non si desse il giuramento come per l'ad-

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 9, § 23.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 4, cap. 6.
[3] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[4] Idem, *Antichità italiane*, Dissert. 22.
[5] *Leggi longobarde*, Lib. 2, tit. 57, § 1.
[6] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 22.

dietro [1]; e perciò il perditore non veniva dichiarato spergiuro, e non soggiaceva alla correlativa pena, che era l' aver tronca la destra [2].

Lodovico Pio ordinò che, ove i litiganti producessero testimoni, due di essi, cioè uno per l' attore e l' altro pel convenuto, combattessero insieme con bastoni e muniti di scudi; e che si troncasse la mano al testimone convinto di falsità dall' esito del cimento [3].

10. Finchè regnò la stirpe de' Carolingi, cioè sino all' 888, i costumi degl' Italiani furono sopportabili [4], ed il duello giudiziario era piuttosto tollerato che imposto [5]. Dopo tal epoca la nostra penisola fu insozzata da stragi, rapine, frodi e da tutti gli altri vizii; l'uso del duello parimente si accrebbe [6], e le armi ripigliarono il posto del bastone, adoperato durante la signoria de' Franchi [7].

L'imperatore Ottone II, nel 923, promulgò in Verona altre leggi in aggiunta alle longobarde; ed in esse non solo fu conservato l'uso del duello giudiziario, che da facoltativo fu reso obbligatorio [8], ma se ne aumentarono i casi talmente in tutte le controversie, ivi prevedute, che come unica soluzione ricorrevasi al duello [9]. Inoltre con quelle leggi s'impose che nessuno potesse esimersi dal combattere, ancorchè professasse la legge

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 2, tit. 55, § 23.
[2] *Ivi*, Lib. 2, tit. 58, § 2.
[3] *Ivi*, Lib. 2, tit. 51, § 11.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[5] Idem, *Ivi*, Dissert. 39.
[6] Idem, *Ivi*, Dissert. 23.
[7] Idem, *Ivi*, Dissert. 39; Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 12.
[8] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[9] Veggansi le leggi di Ottone II promulgate in Verona.

romana [1]; e che gli avvocati combattessero per gli ecclesiastici, ed i campioni pe' conti, pe' vecchi, pe' malati e per le donne [2].

11. Gli avvocati avevano il doppio ufficio di assumere le difese degli ecclesiastici, non solo colle conoscenze legali, ma anche colle armi: uffizio che era molto ambito pe' vantaggi temporali, ed anche più per gli spirituali che vi erano annessi in larga copia [3]. Da questo uso derivò che i vescovi, gli abati, i canonici, i claustrali e sin anche le monache spedivano ed accettavano guanti di sfida per decidere le loro liti. In siffatto modo, nel principio dell' undecimo secolo, fu giudicata una controversia tra Berengario ed Ugo, figli del conte Sigefredo, con Eufrasia badessa del monastero di S. Felice in Pavia. Il duello seguì in quella città, alla presenza dell' imperatore Arrigo II, e la cronaca del tempo narra che la vittoria, per divino aiuto, restò al campione delle sacre vergini [4].

12. Pe' fatti notorii non si dava luogo a duello [5]; ma quando esso avvenir poteva, quegli che faceva la sfida era obbligato a gittare qualche cosa all' avversario, ordinariamente un guanto, che si doveva raccogliere da quest' ultimo in segno di accettazione, e ciò denominavasi *gaggio di battaglia.* Ciascun duellante veniva assistito da uno o più testimoni, detti *padrini*, i quali badar dovevano che si eseguissero le formalità e le regole della pugna, alla quale precedevano

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 2, tit. 55, § 38.
[2] *Ivi*, Lib. 2, tit. 55, § 38 e 40.
[3] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 63.
[4] Idem, *Ivi*, Dissert. 39.
[5] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 25.

discorsi, cerimonie religiose [1], ed il giuramento che prestar dovevano i duellanti affin di accertare che battevansi unicamente per amore della verità. La nota d'infamia ricadeva sul vinto, a cui per lo spergiuro si troncava la destra; dalla qual pena poteva esimersi col pagamento di una determinata somma. Il perditore doveva poi dichiarare di esser falso quello che prima aveva asserito vero, e ciò si denominava *ricredersi* [2].

13. In quei tempi di barbarie si riputava atto di devozione verso l'Eterno, invocando il suo giudizio [3]; e perciò non men grande era la speranza del divino aiuto nella pugna. Si passava quindi l'intera antecedente notte in orazione presso il sepolcro di qualche santo, per averlo favorevole nel cimento [4]; perocchè le reliquie e i sepolcri de' santi erano da tutte le classi sociali creduti valevoli a poter produrre continui miracoli [5].

I combattenti, prima di entrare nello steccato, sentivano la messa, e negli antichi messali se ne trova una appositamente scritta pel duello, e sovente, in forma di viatico, ricevevano l'eucaristia [6]; le armi recavansi presso l'altare, e venivano benedette dal sacerdote [7]. Il vincitore poi ritornava nel tempio per render grazie all'Eterno, ove alle volte, per voto, deponeva le spoglie del vinto [8]. Ma questa cieca superstizione non andava disgiunta dalle più volgari e pre-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 6.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[3] Giulini, *Memorie della città di Milano*, Lib. 1.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[5] Idem, *Ivi*, Dissert. 58.
[6] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 6.
[7] Giulini, *Memorie della città di Milano*, Lib. 49.
[8] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 6.

giudicate credenze. Si riteneva che le erbe incantate potessero dare la vittoria a chi n' era provveduto, e perciò si vietava a' combattenti di tenerle addosso [1].

14. Verso i principii dell' undecimo secolo un freno salutare si era introdotto per rendere meno frequente il duello giudiziario, il quale non poteva aver luogo senza il permesso del sovrano o del feudatario. L' imperatore Corrado II, nel 1028, concesse questo dritto a Pietro vescovo di Novara, e l' imperatore Arrigo III, nel 1052, lo accordò a Guido vescovo di Volterra, estendendolo anche alla chiesa di lui. Ma questo freno salutare ed umano andò in disuso ne' secoli posteriori [2].

15. Nel dodicesimo, e più nel tredicesimo secolo, buona parte delle città italiane si costituirono in repubbliche, ed incominciò ad attuarsi il regime municipale: maravigliosa creazione di quei tempi, e germe della odierna civiltà. Allora il traffico ed il commercio si aumentarono [3]; i costumi incominciarono a farsi migliori, e le lettere a rifiorire; ma le discordie intestine, nonchè le guerre tra il Sacerdozio e l' Impero, insorte dopo la metà dell' undecimo secolo, impedirono il corso al progresso civile [4]. Al principio del dodicesimo secolo incominciò ad insegnarsi la giurisprudenza in Bologna, la cui scuola divenne poi tanto celebre. In Modena, verso il 1170, si stabilì un simile insegnamento, e nel seguente decimoterzo secolo si migliorarono le Università di Napoli e di Roma, ed altre se ne istallarono altrove [5].

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 2, tit. 55, § 11.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[3] Idem, *Ivi*, Dissert. 16.
[4] Idem, *Ivi*, Dissert. 23.
[5] Idem, *Ivi*, Dissert. 44.

La civiltà incominciò a lottare colla barbarie, sostenendo una guerra lunga ed accanita. Le tenebre però a poco a poco si diradarono; e poichè da queste traevano vita ed alimento il pregiudizio e l'errore, così anch'essi furono costretti a cedere il contrastato terreno alla ragione. La città di Bari può andare orgogliosa che i suoi abitanti siano stati i primi a sbandire da quelle mura i giudizii divini. Eglino per patti, nel 1132, ottennero dal re Ruggiero I di non poter essere astretti al giudizio del ferro infocato, dell'acqua bollente, dell'acqua fredda e del duello [1]; e di continuare ad esser retti dalle loro Consuetudini, le quali erano fondate sulle leggi longobarde [2]. I Baresi, in quei tempi di barbarie, diedero una luminosa pruova del loro senno civile collo spogliare il dritto longobardo de' giudizii divini.

16. Colle leggi longobarde si reggeva non solo il regno italico, ma anche il ducato di Benevento, che comprendeva la maggior parte del Napoletano, e veniva governato da un duca in nome de're longobardi. Nel ducato di Napoli ed in poche altre provincie meridionali, perchè soggette all'imperatore d'Oriente, era in vigore il dritto romano. Ma quando queste contrade vennero conquistate da'Normanni, vi fu introdotto anche il gius longobardo [3], cioè dalla metà dell'undecimo alla metà del dodicesimo secolo.

Non è nostro cómpito esaminare se nel sacco d'Amalfi, dato da'Pisani nel 1135, vi si fossero rinvenute le Pandette giustinianee, o non fossero giammai state

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 38.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 10, cap. 11.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 5, cap. 5, § 1, e lib. 11, cap. 5.

disperse [1]; è certo però che da quel tempo incominciò a coltivarsi lo studio delle leggi romane [2].

Colla pace di Costanza, avvenuta nel 1183, il gius longobardo decadde nella regione al di là del Tevere [3]; ma da quell'epoca la maggior parte di quei paesi si governò co' proprii Statuti, i quali per lo più non si allontanavano dalle leggi romane o da quelle longobarde [4]. Perciò queste ultime leggi, almeno in parte, continuarono ad aver vigore in varii di quei paesi, perchè trasfuse ne' loro particolari Statuti. Di fatti Milano, fin dal 1216, fu retta con Statuti, i quali però ritennero il duello legale, presso a poco come era consacrato dal gius longobardo [5].

Nel regno di Napoli il dritto longobardo era dominante, ed avea maggiore autorità presso i tribunali, ricorrendosi al romano ne' soli casi non previsti [6]. Le leggi longobarde, secondo Giannone, non erano del tutto abolite nel reame di Napoli agli ultimi tempi degli Angioini [7], cioè poco prima della metà del decimoquinto secolo. Carlo Pecchia invece sostiene che per tutto quel secolo il più delle cause col dritto longobardo decidevasi nel Napoletano, ed in qualche provincia dello stesso anche in tempo posteriore [8].

17. Colle leggi longobarde i giudizii erano brevi e spediti, e da pleggerie o da pegni era frenata la temerità de' litiganti. Tutto il contrario avveniva colle

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 44.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 11, cap. 2, e lib. 12, cap. 1.
[3] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 12.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 22.
[5] Giulini, *Memorie della città di Milano*, Lib. 49.
[6] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5, § 1.
[7] *Ivi*, Lib. 5, cap. 5, § 1, e lib. 25, cap. 8.
[8] *Storia civile*, Lib. 2, cap. 27, § 3.

romane, per le quali i giudizii erano non solo lunghi ed intralciati, ma anche dispendiosi [1]; e ciò specialmente contribuir doveva, in quell' epoca d' ignoranza, a sostenere l'autorità di quelle leggi in detrimento di queste.

I giureconsulti del pari contribuirono non poco a sostenere l'autorità del dritto longobardo, ed in questo novero primeggia Carlo di Tocco. Egli fu uno dei più insigni giureconsulti de' suoi tempi, e fu il primo a chiosare quel dritto poco dopo la metà del dodicesimo secolo [2]. Adoperò tutto il suo ingegno per estendere l'autorità del gius longobardo coll'aiuto del romano, e fece che questo servisse d'interprete a quello, ove però non ne alterasse lo spirito: fu poi così tenero per quelle leggi, che pe' casi impreveduti opinò di non potersi ricorrere alle romane, ma di doversi invece attendere una novella disposizione del principe. L' esempio di quel famoso giurisperito fu imitato da altri interpretatori delle leggi longobarde [3].

18. L'imperatore Federico II, nel 1231, promulgò in Melfi le sue Costituzioni pe' dominii di Napoli e di Sicilia, le quali quasi tutte derivano dalle leggi longobarde [4]. Con esse però vennero oltremodo ristretti i casi del duello legale, ma nel conservarsene l'uso [5] se ne stabilirono le norme [6]: ed inoltre si ordinò che nel difetto di queste si ricorresse alle consuetudini, e poscia al gius comune, cioè al longobardo o al romano

[1] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 10, cap. 11, § 1.
[3] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 27, § 3.
[4] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5, § 1, e lib. 16, cap. 8.
[5] *Costituzioni di Federico II*, Lib. 2, tit. 33.
[6] *Ivi*, Lib. 2, tit. 37, 38, 39 e 40.

secondo la qualità de' litiganti [1]; ritenendosi così i due dritti di uguale bontà. L' autorità delle leggi longobarde per altro non diminuì nel Napoletano, come abbiam già detto. Quelle Costituzioni, in gran parte rivocate e molte andate in desuetudine sotto il dominio degli Angioini, furono poi richiamate in vigore durante la signoria degli Aragonesi [2].

19. Il duello giudiziario non potè al certo andare del tutto in dimenticanza, se non unitamente al dritto longobardo ed alle Costituzioni di Federico II che lo consacravano. Di fatti sembra che nel regno di Napoli fosse in uso anche sotto il dominio degli Aragonesi, almeno in quei luoghi ove il gius longobardo era in vigore [3]; ed altresì poteva aver luogo in quei pochissimi casi contemplati nelle suddette Costituzioni; e quindi pare che il duello giudiziario albergasse nel tempio della giustizia per tutto il decimoquinto secolo. In Modena, nel 1429, era praticato il giudizio del ferro rovente [4], molto probabilmente in virtù degli Statuti di quella città, informati a' principii delle leggi longobarde. In forza degli Statuti di Benevento il duello, cogli altri giudizii divini, vi fu pure in uso [5] sino al 1440 [6]. Nella colta Firenze il dotto e pio Savonarola, nel 1498, accettò la proposta del giudizio del fuoco, il quale però non ebbe luogo [7].

Non deve però recarci maraviglia se in Italia fino

[1] *Costituzioni di Federico II*, Lib. 1, tit. 63.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 16, cap. 8, § 1.
[3] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 12.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 38.
[5] Borgia, *Storia di Benevento*, Parte 2, *Statuti di Benevento.*
[6] Idem, *Ivi*, *Prefazione agli Statuti di Benevento.*
[7] Nardi, Lib. 2.

a tutto il decimoquinto secolo sussistessero le vestigia del duello legale e degli altri giudizii divini, poichè presso altre nazioni li troviamo in uso in tempi ancora più recenti. Di fatti nella Francia, sino alla metà del decimoquinto secolo, molti duelli giudiziarii furono ordinati da' Parlamenti, come pure da' sovrani; ed anche verso il 1574 il gentiluomo Alberto de Luynes col duello si sdebitò dell' accusa di cospirazione, intentatagli dal capitano Panier. Quel duello fu autorizzato da Carlo IX, non abbastanza esecrato per sanguinaria intolleranza religiosa [1].

In Inghilterra, nel 1571, per materia civile fu ordinato un duello giudiziario, da doversi eseguire colla ispezione de' giudici della Corte delle cause comuni: le sole formalità preliminari ebbero luogo, ma non il cimento, per la mediazione della regina Elisabetta che conciliò le parti. Un altro duello giudiziario nel 1630 avrebbe dovuto aver luogo fra lord Rey e Davide Ramsey, accusato dal primo di cospirazione; ma per la interposizione del re Carlo I non fu eseguito. Pare incredibile che presso quel popolo così saggio, ma tanto tenace de' suoi usi e delle sue leggi, il duello giudiziario non fosse ancora abolito ne' principii del volgente secolo: pare incredibile, ma è pur vero, che nel 1817 un tale Thornton ottenesse dalla Corte del banco del re di purgarsi di un' accusa di omicidio, mediante il duello giudiziario: cimento che non avvenne, poichè l' accusatore abbandonò l' istanza [2]. Il lord capo della Corte, l' onorevole Ellemborough, diresse all' accusato che domandava il giudizio divino le seguenti parole: « La

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 8.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 32.

« legge generale del paese è in favore del giudizio
« di Dio, ed è nostro dovere di obbedire alla legge;
« qualunque sia l' opinione, che giustamente avversa
« questo modo di procedimento, pure è legge del pae-
« se, e noi giudicheremo a norma della stessa [1]. »
Memorande parole, le quali rivelano il rispetto che in Inghilterra si ha per la maestà delle leggi, base fondamentale dell'invidiabile libertà di quel popolo. Due anni dopo il Parlamento abolì siffatti giudizii divini [2].

20. Ritornando alle leggi longobarde diremo che in esse erano poche e determinate le cause per le quali si consentiva il duello giudiziario, e le troviamo enumerate dal Muzio [3]; ma coll'andare del tempo se ne aumentò l'uso con isfrenata licenza, e per consuetudine fu adoperato anche a vendicare le private offese [4]. Nè poteva diversamente avvenire, poichè il duello si era introdotto nell' augusto tempio della giustizia, e la pubblica coscienza lo aveva circondato dell' infallibilità come un giudizio di Dio; era quindi ben naturale che al duello si ricorresse anche ne' casi non designati dalla legge, non ritenendolo come una vendetta privata, ma bensì come un arbitrato con tutte le forme giudiziarie.

Frequenti incendii accaddero nel medio evo, alcuni de' quali distrussero quasi intere città italiane, e con esse i documenti de' privati [5]. Una immensità di false scritture, specialmente nel decimo secolo, fu adope-

[1] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

[2] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, cap. 32.

[3] *Il duello*, Lib. 2, cap. 4.

[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39; Paride del Pozzo, *Il duello*, Lib. 6, cap. 3.

[5] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 1, cap. 1; Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 21.

rata per appropriarsi le altrui sostanze; ed i falsarii avvaloravano quelle scritture col giuramento su' Vangeli [1], e si arricchivano, bastando il solo giuramento per dare autenticità al documento impugnato di falso. Per ovviare a siffatto inconveniente l' uso del duello giudiziario fu esteso dall' imperatore Ottone II [2]; e quindi, per impedire la spoliazione della proprietà conseguita collo spergiuro, non sapevasi sostituire altro che il duello, mediante il quale si acquistava invece la medesima colla brutalità della forza. Ciò per altro produceva minori danni, perchè non tutti i falsarii conseguivano lo scopo, ma soltanto i vincitori del cimento. L' uso del giuramento poi produceva un altro grave danno, cioè quello di assicurare l' impunità al delinquente, poichè egli, giurando di essere innocente, veniva assoluto del delitto appostogli [3].

Sulla pruova testimoniale, in quell' epoca di corruttela, non poteva farsi verun assegnamento, se anche oggi è dubbia e fallace non ostante che la morale sia migliorata. Inoltre dai detti e dalle contradizioni de' testimoni, per effetto dello stato d'ignoranza, non si sarebbe potuto scernere il vero dal falso; e per siffatti motivi la deposizione del testimone non aveva valore se non corroborata dal duello, come abbiam visto di sopra. Qual mezzo poteva adunque adoperarsi per chiarire il vero nelle materie penali e nelle civili? Un mezzo del tutto materiale e consentaneo allo stato sociale e civile di quei tempi; e che valendo non a convincere la mente, ma bensì i sensi di giudici ignoranti, niun adito lasciasse alla loro corruzione o al loro ar-

[1] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 12.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 18.
[3] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 38.

bitrio. Tutto ciò pareva allora che si conseguisse largamente co' giudizii di Dio, e fra le diverse specie il duello era non solo il meno illogico, ma portava eziandio in sè l' impronta de' principii regolatori di quei tempi.

21. L' impero della forza e quello della superstizione religiosa erano i due principii dominanti nel medio evo, i quali venivano attuati col duello. Siffatti principii avevano talmente soggiogata l' umanità, che senza di essi nulla sapevasi decidere, neppure le quistioni puramente speculative. Infatti, verso la metà del decimo secolo, essendo divise le opinioni de' legisti circa il diritto di rappresentazione tra gli eredi in linea retta, l' imperatore Ottone I fece sciogliere la quistione mediante un duello [1]. In ugual modo, verso la fine dell' undecimo secolo, fu decisa in Ispagna l' abolizione della liturgia mozzarabica e l' adozione della romana [2]. Sin anche l' appello delle sentenze si produceva con una sfida contro il giudice che le aveva pronunziate, il quale assumeva l' obbligo di battersi coll' appellante [3].

L' uomo inoltre restava soddisfatto nel suo orgoglio, imperciocchè egli non s' inchinava innanzi ad un altro uomo, elevandolo a suo giudice, ma innanzi a Dio, verso del quale credeva anche di mostrarsi divoto. Per altro il duello non fu solo lo scudo del forte e l'arma del prepotente, poichè la cavalleria lo aveva adottato anche a difesa del debole oppresso contro l' oppressore, come vedremo in seguito. Quest' uso rendeva il duello accetto e venerato in quei tempi di prepotenza, come l' unico scudo degli oppressi. I feudatarii e gli eccle-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 7.
[2] D' Orleans, *Istoria delle rivoluzioni di Spagna*, Lib. 2.
[3] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 27.

siastici, potentissimi in quell' epoca, adottarono ed accreditarono la suddetta usanza, come vedremo in appresso.

Adunque pietà, orgoglio, gloria che si acquistava col cimento, e quant' altro può imperare potentemente sul cuore umano, tutto concorreva per dar credito all' uso del duello: sorretto inoltre dall' intero edificio sociale del medio evo, ed in parte anche da quello de' seguenti secoli, come verrà dimostrato ne' due capitoli susseguenti.

CAPITOLO III.

Stato sociale del medio evo e de' seguenti secoli, che maggiormente ha contribuito a sostenere il duello.

1. La misera stirpe di Adamo può istantaneamente peggiorare i suoi costumi o ricadere nella barbarie per effetto di un cataclisma, di una invasione; ma è condannata però a non poterli render migliori che lentamente, e dopo sforzi continui e perseveranti. Perciò ogni secolo, che tramonta, lascia a quello che sorge l' eredità de' suoi vizii e de' suoi errori.

Il duello, importato nella nostra penisola dalla invasione longobarda, come un giudizio di Dio, ha subíto varie trasformazioni, sopravvivendo ad un' epoca di gagliarde passioni sgovernate di freno, e disgraziatamente funesta anche oggidì il nostro paese. Misera condizione della umanità è questa, poichè in essa avviene come nelle aperte campagne, dove le cattive erbe mettono tenaci e profonde le radici, da essere molto difficile l' estirparle, mentre che le piante buone le hanno ben deboli e superficiali, e con molta difficoltà possono attecchire e prosperare.

Ma, per poterci formare un esatto criterio sulla costumanza del duello, bisogna porlo in relazione cogli usi, colle costumanze e colle leggi de' varii tempi; e così vedremo le cause che l' hanno sostenuta, e la sua relativa antinomia ed immoralità. Diamo perciò un rapido sguardo allo stato sociale del medio evo e dei seguenti secoli.

2. L' epoca del medio evo è stata quella in cui la vita e le sostanze de' cittadini sono state più compro-

messe ed esposte a maggiori pericoli. Ogni città era fortificata con mura, castelli, ponti levatoi, ed era in continuo stato di guerra: le campagne erano deserte e per la maggior parte ricoperte di boschi, dove trovavano un sicuro asilo i malfattori: le strade pubbliche non solo, ma anche le stesse città in pieno meriggio erano infestate da assassini. La violenza e l'impero della forza giunsero a tal punto che gli stessi successori degli Apostoli non avevano alcun ritegno di adottare una maniera di vita tutta militaresca, e mettersi anche alla testa degli eserciti.

3. Le leggi longobarde punivano con pena capitale la cospirazione contro il re, la sedizione contro il generale, la diserzione, lo indettarsi col nemico, la fuga in paese ostile, il non accorrere allo appello sotto le armi [1]: il parricidio, che comprendeva l'uccisione di qualunque congiunto sino al quarto grado, l'assassinio del marito, quello del padrone, la profanazione del tempio mediante l'omicidio [2]: lo stupro violento, del pari che l'adulterio, quando di morte lo volesse punito il marito, o si fosse commesso col consenso di lui [3]: quasi tutti gli altri reati potevano riscattarsi col pagamento di una data somma [4]. Due ammende però s'infliggevano con quelle leggi: colla prima, detta *guidrigildo*, si componeva l'offesa col privato; coll'altra, devoluta al fisco, e detta *freda*, si riparava alla violazione della pace pubblica, e ne' lievi delitti bastava la sola composizione a pro dell' offeso [5].

[1] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 1, cap. 46.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 1, cap. 47 e 50.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 1, cap. 48.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 1, cap. 47, 48, 49 e 50.
[5] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5.

4. L'uomo veniva considerato nell'ordinamento sociale di quei tempi non come persona, ma bensì come cosa più o meno pregiata e di valore. Questo principio era consacrato nelle leggi, le quali per l'omicidio o stabilivano il valore dell'ucciso, onde fissarne il guidrigildo [1], o lo determinavano secondo il suo grado o la sua condizione sociale [2]. Per l'omicidio degli ecclesiastici nessuna pena fu stabilita durante la signoria longobarda, stimandosi non solo superfluo e scandaloso il prevedere un reato quasi impossibile, ma anche perchè tenevasi in conto di viltà e vergogna lo assalire gl'inermi [3]. Ma nell'ottavo secolo il clero e gli stessi vescovi non sapevano astenersi dal cingere spada e indossar corazza, ed i loro costumi erano fuor di modo corrotti [4]; ed essendo così venuta meno agli ecclesiastici la salvaguardia morale della loro persona, Carlo Magno dovette prevedere e punire la loro uccisione [5]. Egli stabilì il guidrigildo di novecento soldi per l'omicidio di un vescovo, e di seicento, quattrocento, o trecento soldi se l'ucciso fosse prete, diacono, o suddiacono [6-*].

Oggidì sembra maraviglioso, anzi incredibile, che l'omicidio si punisse colla sola ammenda, e molto più quello degli ecclesiastici, oltremodo potenti e venerati

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 3, § 3.
[2] *Ivi*, Lib. 1, tit. 9, § 21.
[3] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 1, cap. 16.
[4] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 6; Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[5] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 1, cap. 16.
[6] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 9, § 17.
* L'istesso eruditissimo Muratori esita a determinare il valore del soldo di cui parlano le leggi longobarde (*Antichità italiane*, Dissert. 28). Il Marchese Maffei lo ragguaglia ad uno scudo (*Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 2), ossia a poco più di cinque franchi.

in quei tempi; e crescerà la maraviglia quando si ponga mente che la citata legge fu discussa ed approvata da' vescovi e dagli abati, in unione de' grandi del regno [1]. Ma cesseremo poi di rimaner sorpresi di questi strani ordinamenti, riflettendo che quelle leggi traducevano in atto la pubblica coscienza soltanto e non altro.

Le leggi longobarde erano le migliori fra tutte quelle che imperavano sulle altre barbare nazioni, ed in rapporto alle condizioni di allora erano savie molto [2]. A' giorni nostri sembrano assurde e brutali, perchè son mutate le condizioni della civile comunanza: ma nè assurde nè brutali erano in quei tempi, perchè in armonia ed adatte allo stato di quell' epoca. Possiamo addurre a conferma l' autorità indisputata di Montesquieu, il quale giustifica sin anche il duello cogli altri giudizii divini, ponendo mente che erano in perfetta àrmonia coi costumi di quei témpi [3]. Giannone divide la stessa opinione, e ripete con Solone che ottime leggi possono dirsi soltanto quelle che più sono adatte a' costumi del popolo, sul quale imperar debbono [4].

5. Le immunità del fôro per gli ecclesiastici, per le loro squadre armate, per gl' infimi impiegati, pei servi, pe' coabitanti, e nel decimoquarto secolo, fin anche per le loro concubine [5]: gli asili, protetti dall' interesse de' vescovi e degli altri chierici, e sostenuti e difesi con religiosa riverenza dal cieco e superstizioso

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 3, tit. 1, § 1.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5.
[3] *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 17.
[4] *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5.
[5] Colletta, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile*, Lib. 19, cap. 5, § 3.

volgo, corrompevano il pubblico costume ed assicuravano l'impunità a' malfattori [1]. Goder poteva dell'asilo, e quindi bravar la giustizia perfino il parricida, e chiunque altri avesse commesso i più enormi delitti [2].

Davano asilo a'rei le chiese, le cappelle, i conventi co'loro orti, i cimiteri, le case de' vescovi e de' parrochi, gli ospedali ed ogni altro edifizio che avesse un muro comune con una chiesa [3]; e finanche le baracche, frascate, capannucce, ed altri ricoveri di simil fatta, rizzati da' malfattori negli atrii o sulle antiporte delle chiese. Ivi i ribaldi vivevano come in rôcche inespugnabili, riponendovi i frutti de' loro latrocinii; donde uscivano per commettere novelli furti, omicidii ed altri delitti, anche per conto de' frati, i quali da semplici protettori divenivano non di rado pure complici [4]. Verso la metà del passato secolo le immunità e gli asili furono, in Italia, o ristretti e scemati col consenso del Vaticano, o del tutto aboliti malgrado le opposizioni e minacce di esso [5].

6. L'uso delle inimicizie private, dette *faide*, fu importato nella nostra penisola da' popoli settentrionali che la invasero. L'omicida, l'incendiario, e chi commetteva altro grave delitto, soggiacevano alla sola ammenda, come abbiam visto di sopra; ma era però tollerato, anzi quasi permesso dalle leggi stesse, che

[1] Botta, *Storia d'Italia*, Lib. 47; Colletta, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile*, Lib. 38, cap. 2.

[2] Botta, *Storia d'Italia*, Lib. 47; Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 26.

[3] Colletta, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile*, Lib. 35, cap. 2.

[4] Botta, *Storia d'Italia*, Lib. 47.

[5] Idem, *Ivi*, Ivi; Colletta, Lib. 1, § 35; Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 33.

l' offeso o i suoi parenti vendicassero l' ingiuria patita. Guerre tra famiglie e famiglie si combattevano con accanimento, e si perpetravano omicidii, incendii, saccheggi [1].

Dichiarata la faida, tutti i parenti de' principali, sino al quarto grado, dovevano prendervi parte, nè ad alcuno di essi era lecito di trarsene fuori, senza esporsi a vergogna non solo, ma anche a perdere i diritti successorii [2]. Tra potenti o tra feudatarii le faide assumevano più vaste proporzioni, e conseguentemente producevano più gravi danni [3]; imperocchè vi adoperavano i loro dipendenti, dediti in particolar modo al saccheggio, i quali denominavansi *masnadieri* [4].

Il reo poteva riscattarsi dall' ira degli offesi coll' offerir loro una determinata somma, ed i funzionarii regii o l' istesso sovrano interponevano i loro buoni uffizii sì verso il reo, per fargli sborsare il riscatto, sì verso l' offeso per costringerlo ad accettarlo [5]. Ugualmente cessava la guerra familiare, quando uno di coloro, che vi erano involti, spediva o accettava un guanto di sfida, nel quale caso col duello si seguiva il corso ordinario della giustizia [6].

Questo esiziale flagello desolò l' Italia specialmente nel decimo e nell' undecimo secolo, e la religione soltanto, se non ebbe forza bastante a sbarbicarlo, ne attenuò almeno i danni. Nel 1031 fu istituita la *tregua di Dio*, mercè la quale dal giovedì al lunedì di

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[2] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 3.
[3] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[4] Idem, *Ivi*, Dissert. 14.
[5] Idem, *Ivi*, Dissert. 23.
[6] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 25.

ogni settimana, sotto pena di scomunica, erano vietate le offese tra' faidosi; i quali, in quei giorni almeno, potevano occuparsi delle proprie faccende senza correre il pericolo di essere aggrediti da' loro nemici [1].

7. Dopo l'undecimo secolo la nostra penisola fu tagliuzzata in molte repubbliche indipendenti le une dalle altre. Allora chi aveva patito danno per opera di un abitante in altra città, ovvero se lo avesse a debitore, difficilmente poteva aver compensato il danno, o soddisfatto il suo credito, perchè il più delle volte non poteva conseguir giustizia dalle autorità del luogo ove dimorava il debitore. Il creditore però aveva il diritto di ricorrere al podestà del suo paese, che gli accordava la *rappresaglia*, la facoltà cioè di togliere colla forza, non al proprio debitore, ma bensì a qualunque di lui concittadino, quanto bastasse per saldare il suo conto: e queste, per così dire, private guerre crebbero fuor di ogni misura nel tredicesimo secolo [2]. Una rappresaglia poi doveva partorirne delle altre, poichè chi era costretto a pagare un debito non suo, naturalmente ricorreva allo stesso mezzo per riaversi di quel tanto che aveva ingiustamente pagato.

8. I guelfi ed i ghibellini dilaniarono il nostro paese, e lo bruttarono col sangue e colle rovine. Specialmente quasi tutti i nobili si schieravano chi dall' una e chi dall' altra parte, e sovente il padre trovavasi nella fazione contro la quale parteggiava il figliuol suo. Congiure, fatti d'armi, vendette sanguinose erano i mezzi a' quali a vicenda si ricorreva per conquistare il potere. I vincitori mettevano in bando i vinti e ne abbat-

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[2] Idem, *Ivi*, Dissert. 55.

tevano le case, e questi ricoveravano in qualche città dominata da' loro partigiani, del cui aiuto giovavansi per far guerra a' proprii nemici; i quali, se perditori, subivano alla lor volta la medesima sorte [1].

Lo scopo politico tra guelfi e ghibellini spesso non era che un pretesto, ed il vero movente di quelle lotte selvagge ed accanite per lo più era il bisogno di vendicare qualche patita offesa. Per tal motivo quella fazione ebbe origine in Firenze, da dove in breve tempo si allargò nella maggior parte delle città italiane [2], e le desolò specialmente nel decimoterzo e nel decimoquarto secolo; ma al cominciar del decimosesto non era estinta in Bergamo ed in Reggio [3], e nella metà di quel medesimo secolo infuriava ancora nel Piemonte [4].

9. Fra tanti mali, che hanno desolato il nostro paese, uno de' maggiori è stato quello delle compagnie assoldate, di cui Lodrisio Visconti, nel 1339, formò la prima, composta per la maggior parte di Alemanni. Siffatte mercenarie compagnie offrivano i loro servizii ora ad una città, ora ad un principe, e passavano dall' una all' altra parte, come più questa o quella pagava largamente la loro nequizia. Gli uomini più tristi vi si arrolavano non per ricevere verun soldo da' loro condottieri, ma bensì per conseguire la licenza d'invadere e saccheggiare. Quindi depredavano, catturavano uomini, lor imponendo grosse taglie, rapivano donne, commettevano, a non dir più, impunemente qualunque atto di ferocia e di scelleratezza. Al loro

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 51.

[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 16, § 1; Machiavelli, *Istorie fiorentine*, Lib. 2, § 3 e 4.

[3] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 51.

[4] Ricotti, *Storia della monarchia piemontese*, Lib. 4, cap. 2, § 1.

appressarsi le città tremavano, fortunate se a forza d'oro potevano allontanarle [1]. Il Petrarca, testimone oculare, inorridito per le nefandezze di quegl'iniquissimi masnadieri, sperava ed invocava il soccorso del cielo acciò si fosse mosso a pietà della patria, e l'avesse liberata dalla loro presenza [2].

10. Nel medio evo, e specialmente verso il 1000, si organizzarono delle masnade così numerose da formare de' piccoli eserciti, che per poca forza delle leggi vivevano imbestialendo in ogni maniera di depredazione, e facendo segno alle loro cupidigie le donne, massime quelle che più vaghe ed amabili erano, e d'illustre prosapia. E questo, che facevano quei masnadieri, praticavano anche feudatarii e castellani, quali avoltoi annidati nelle loro rôcche, da dove sbucavano inattesi e feroci. Guai a chi passava in vicinanza delle loro castella, che meglio sarebbersi dette covili di fiere insozzati di sangue umano, perchè dagli spaldi di quelle rôcche vegliavasi attenti per iscoprire e piombare sulle incaute vittime [3].

Il Milanese, la Toscana, la Romagna, e specialmente il Napoletano, verso la metà del decimosesto secolo, furono desolati da grosse masnade di assassini, detti *banditi*; i quali erano protetti da potenti baroni, e non di rado venivano capitanati da individui di famiglie nobilissime. Essi taglieggiavano eziandio le principali città, le terre difese da mura, e gli stessi dintorni di Napoli. Le milizie, che si spedivano per distruggerli, aumentavano i mali, perchè non solo li la-

[1] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 2, cap. 10; Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 16.

[2] *Lettere familiari*, Lib. 23, ep. 1.

[3] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 2, cap. 7 e 10.

sciavano a loro bell' agio infestar la campagna, ma, invece di combatterli, gareggiavano in iscelleratezze con loro [1]. In tal modo fu desolato e funestato per lunghissimo tempo il nostro paese, imperocchè contro i banditi s'infranse la forza del governo sino alla fine del decimosettimo secolo in cui furono distrutti [2].

11. La giustizia non aveva forza contro la prepotenza, e specialmente contro quella baronale. I feudatarii, e chiunque altro possedeva castelli o si circondava di armati, potevano dirsi uomini; gli altri erano esposti a subire il capriccio e la feroce volontà di costoro [3]. I nobili, resi brutali dall'ignoranza e degradati dalla prepotenza valorosa degli avi, eransi abituati a quella maniera di esistenza facinorosa; e quindi a mercenarii scherani erano soliti non solo di affidare le loro vendette, ma anche per mezzo di essi esercitavano atti d'inaudite ed incredibili soperchierie [4]. I cittadini non trovavano altro scudo che di circondarsi di armati, sotto la cui scorta uscivano anche di giorno e nelle principali città [5].

L'audacia de' malfattori e la poca forza del governo giunsero a tal segno che, nella metà del decimosettimo secolo, l'ambasciatore del granduca di Toscana, Gianfrancesco Ruccellai, nella città di Milano e nel-

[1] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi*, Cap. 1, § 4; Giannone, *Storia civile*, Lib. 33, cap. 3, lib. 34, cap. 5, lib. 38, cap. 2, e lib. 39, cap. 2 e 3; Denina, *Rivoluzioni d'Italia*, Lib. 22, cap. 4.

[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 40, cap. 1.

[3] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi*, Cap. 1, § 2; Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 2, cap. 10.

[4] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi*, Cap. 1, § 2, e cap. 6; Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 31; Giannone, *Storia civile*, Lib. 32, cap. 1, e lib. 40, cap. 1.

[5] Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 31.

l' ora di mezzodì, fu assalito da molti armati. Si difese ardito e campò dal pericolo ; ma il governatore ed il Senato di colà non trovarono altro mezzo come salvare il Ruccellai da altre aggressioni, tranne il far noto con pubblico manifesto, che si sarebbe reso benemerito del Re Cattolico chiunque prestasse assistenza a quell' ambasciatore. Così egli colla scorta di un centinaio di bravi, assoldati dal marchese Annibale Porroni, potè abbandonare il Milanese [1].

I delitti de' feudatarii quasi sempre venivano coverti dalla impunità, sia per la loro prepotenza, colla quale bravavano la giustizia [2], sia per la venalità del fisco [3]. Non vi ha città o terra baronale che non serbi memoria di fatti atroci, e la storia ne registra moltissimi, fra' quali ricorderemo il seguente. Il Capitolo di Nardò aveva un litigio col proprio barone, il quale in un giorno festivo fece troncare la testa a tutti i ventiquattro canonici che componevano quel sodalizio; e così sanguinanti le fece esporre nella chiesa su' rispettivi stalli corali ad argomento di potenza e di vendetta. Questa orribile tragedia avvenne verso la metà del decimosettimo secolo, essendo il duca d'Arcos vicerè per gli Spagnuoli. Il barone poi non soggiacque ad altra pena, tranne un'ammenda a pro del fisco [4].

12. Nel tempo di corruttela sociale e di prepotenza, qual è stato il medio evo, i giudici non potevano non essere ingiusti o per corruzione o per timore; ed eglino infatti, con inaudita sfrontatezza, confessavano di aver venduta la loro sentenza. La corruzione era giunta a

[1] Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 31.
[2] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi*, Cap. 6.
[3] Idem, *Storia degl' Italiani*, Lib. 12, cap. 127 e 130.
[4] Colletta, Lib. 7, § 33.

tal segno, ed il senso morale era così pervertito, che l'istesso imperatore Ottone III, in un diploma del 1001, non ebbe vergogna di confessare di aver ricevuto dal vescovo di Tortona la metà de' beni acquistati con un litigio: « Per cagione del retto giudizio, « che, su le cose già nominate, pronunziammo tra « esso e Riccardo [1]. »

13. L'opera del clero è stata una delle più potenti cause che hanno prodotta e sostenuta l'ignoranza e la corruzione sociale, tanto nel medio evo che ne'seguenti secoli. Dopo il 321, anno in cui Costantino permise gli acquisti alla Chiesa, invalse la credenza che colla fondazione de' sacri tempii o de' monasteri, o colle donazioni a pro degli stessi, l'uomo potesse sgravarsi dei peccati; e perciò i fedeli a tali stabilimenti erano soliti di donare i loro beni, concorrendovi non solo gli uomini onesti, colla speranza di un premio nella vita futura, ma anche i malvagi per evitarne i castighi [2]: anzi da questi ultimi il clero otteneva maggiori e più grassi legati [3].

Siffatta maniera di acquistare la beatitudine celeste, da volontaria, quale fu dapprima, gli ecclesiastici vollero renderla forzosa. Eglino perciò, dopo l' 800, introdussero l'uso di assolvere qualunque peccato mediante una tassa devoluta alle chiese o a' monasteri, la quale era ben vistosa, ma proporzionata però alle facoltà di ciascun peccatore. All'uopo si formò un libro detto *Penitenziale*, di cui dovevano essere provvisti i confessori, i quali erano molto esatti nel notare e

[1] Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 4.

[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 56 e 67.

[3] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 1, cap. 1; Giannone, *Storia civile*, Lib. 10, cap. 12, § 1.

sommare tutto quanto era dovuto per la redenzione di ciascun peccato; e così umani da riceversi il pagamento in beni fondi da chi non poteva effettuarlo in contante [1]. Nè il clero si limitava a spogliare i soli peccatori, ma carpiva beni per la *redenzione dell' anima* sin anche agl' innocenti fanciulletti [2].

A coloro, che avessero defraudato coi contratti, o in altro modo si fossero appropriata l'altrui roba, gli ecclesiastici ordinavano la restituzione a titolo di *maltolto;* ma però a loro esclusivo benefizio se ne invertiva l'equivalente, e nulla ricevevano i legittimi proprietarii [3]. Leone X poi, con bolla del 14 settembre 1517, diede facoltà a' confessori di assolvere chi avesse commesso qualunque enorme delitto, purchè sborsasse delle somme per la costruzione del tempio di S. Pietro: assoluzione che doveva impartirsi, anche per l'avvenire, a' ladri, agli usurai ed a chiunque insomma avesse usurpato le altrui sostanze; a' quali si concesse anche il beneficio di poter ritenere, in buona coscienza, una parte delle robe altrui, purchè ne dessero l' altra parte per la costruzione del tempio suddetto [4].

Ognuno, quindi, dopo di aver commessi i più enormi delitti, era nella fiducia di potersi comprare la dimora nel cielo. Gli ecclesiastici dal loro canto erano oltremodo interessati a voler popolare la celeste Sionne; e perciò se qualcheduno moriva intestato gli procuravano la felicità dell' altra vita, anche suo malgrado, col *testamento dell' anima.* Taluni vescovi si erano arrogato il dritto di far distendere, in nome e parte dei defunti,

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 68.
[2] Idem, *Ivi*, Dissert. 67.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.
[4] *Bullarium romanum*, tom. X, pag. 38. Luxemburgi MDCCXLI.

siffatti testamenti, e disporre ad esclusivo loro beneficio o di qualche chiesa un pingue legato, che era detto *quarta canonica de' testamenti:* atto che legalmente poteva essere rogato da' curati o da' vicarii [1]. L' anatema si fulminava da' vescovi contro quei potenti eredi che ricusavano di soddisfare il legato, mostrando così di amare più la roba che la salvezza dell' anima del loro defunto parente [2]. Testamenti di simil fatta furono in uso nel reame di Napoli sino a dopo la metà dello scorso secolo [3].

La remissione de' peccati è stata la principale fonte di ricchezza pel clero [4], e per procacciare non solo a' vescovi, ma anche a' monaci ed alle monache il dominio di ampie città e di castelli. A questo titolo si può ritenere che Pipino e Carlo Magno donassero a' pontefici la signoria di Roma e degli altri paesi, come l' istesso papa Adriano I sembra di assicurarlo. È certo però che la contessa Matilde, nel 1102, donò i proprii dominii al papa per la redenzione de' peccati suoi e di quelli de' congiunti. Di siffatta leva, potentissima ne' secoli di superstizione e d' ignoranza, si servì il Vaticano per rendersi tributaria la maggior parte dei principi europei [5].

14. Il clero ottenne dalle indulgenze profitti non dissimili a quelli della redenzione de' peccati, ed il mercimonio di quelle fece abbandonare il mercato di questa. Vittore III fu il primo a concedere, nel 1087, la

[1] Giannone, *Storia civile*, Lib. 33, cap. 9; Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 67.
[2] Giannone, *Storia civile*, Lib. 33, cap. 9.
[3] Colletta, Lib. 2, § 2.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 68.
[5] Idem, *Ivi*, Dissert. 47 e 71.

redenzione di tutti i peccati a coloro che si arrolavano nell'esercito che raccolse per combattere gl'infedeli d'Africa, ed Urbano II del pari la concesse, nel 1096, a tutti quelli che si recavano in Palestina per combattere i Musulmani [1].

Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il *giubileo*, ed accordò parimenti la remissione di tutti i peccati a coloro che visitavano le principali chiese di Roma: giubileo che, avendo attirato i pellegrini da ogni parte del cristianesimo, arricchì le chiese di quella città ed i suoi abitanti. Due chierici di giorno e di notte raccoglievano innanzi all'altare di S. Pietro, e co' rastrelli, l'innumerevole moneta offerta da'pellegrini. In seguito le indulgenze non ebbero alcun limite [2], e, come ogni altra merce, furono pubblicamente vendute dagl' incaricati della Curia romana [3], i quali, nel principio del decimosesto secolo, arrivarono sin anche a giuocarsi nelle taverne della Germania la liberazione delle anime dal purgatorio [4].

15. Abbiamo accennati i principali mezzi posti in opera dagli ecclesiastici per acquistare potere e ricchezze, dappoichè ne adoperarono molti altri, e vollero trarre profitto da tutto e da tutti. Infatti stabilirono a loro vantaggio dritti di primizie, di sepoltura, di decime, e queste ultime si percepivano non solo su qualunque prodotto della terra, sulle industrie, sulla caccia, sugli stipendii de' soldati, insomma su qualsivoglia altro provento; giudicandosi da' canonisti che anche gli accattoni dovessero soddisfarle sull'obolo dell'e-

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 68.
[2] Idem, *Ivi*, Ivi.
[3] Cantù, *Storia degl'Italiani*, Lib. 11, cap. 117, e lib. 12, cap. 131.
[4] Guicciardini, Lib. 13, cap. 5.

lemosina, e le meretrici su'loro turpi guadagni [1]. Statuirono inoltre che a loro beneficio andasse una parte di tutti i beni che dall'Inquisizione si confiscavano alle pretese streghe, a'maghi, agli eretici, che potevano essere processati anche dopo morti: mezzo assai facile per togliere a' figli, per quanto buoni cattolici fossero stati, l' eredità paterna. Anche nel 1750 fu pubblicata un' opera teologica per dimostrare la esistenza delle streghe, e ben centotrè bolle di papi servivano di norma agl'inquisitori. L'accusa di stregoneria era seguita inevitabilmente dalla condanna, imperocchè qualunque difesa era inutile e serviva soltanto per aumentare alle vittime i martirii delle torture. Siffatti processi hanno durato sino a gran parte del secolo passato, e su' roghi dell' Inquisizione sono state bruciate migliaia e migliaia di vittime umane [2].

Ma per quanto potenti fossero questi mezzi per arricchire, pure non parvero bastanti alla rapacità clericale: di fatti in certi conventi si ammaestravano con ogni studio i frati nell' arte di stendere falsi testamenti, ne'quali innestavano anche, contro gli eredi naturali, terribili minacce d'ira di Dio e di fuoco eterno nel caso che non li eseguissero [3].

Nel principio del passato secolo, comunque il patrimonio degli ecclesiastici fosse di molto scemato [4], pure esso nel solo regno di Napoli superava due terze parti delle rendite de' beni immobili, e per soprassello era esente da ogni maniera d'imposte [5]. L'istesso Mura-

[1] Giannone, *Storia civile*, Lib. 10, cap. 12, § 1.
[2] Cantù, *Storia degl' Italiani*, Lib. 13, cap. 144.
[3] Botta, *Storia d' Italia*, Lib. 47.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 71.
[5] Giannone, *Storia civile*, Lib. 40, cap. 6, § 1.

tori, quantunque parroco, pure vitupera l'insaziabile rapacità del clero e le arti di cui si è servito per procacciarsi tante immense ricchezze [1]; ed a buon diritto giudica che colla redenzione de' peccati e colle indulgenze si siano incitati gli uomini a commettere immoralità e delitti [2]. Infatti l' uomo, prestando fede che coll' oro ed anche sul letto di morte potesse comprare il celeste perdono ed acquistare il paradiso, veniva istigato a secondare ogni suo perverso desiderio; e specialmente ad arricchirsi coll' usura, colla frode, col furto e con ogni più illecito mezzo, quando in buona coscienza poteva tenersi una parte del maltolto, purchè ne desse l' altra per la costruzione del tempio di S. Pietro. A questo modo il clero pervertiva il senso morale e toglieva a' malvagi sin anche il rimorso, unica barriera che può frenarli, specialmente quando le leggi sono impotenti, come erano ne' tempi passati.

16. Gli ecclesiastici poi dilapidavano i beni delle chiese, vendendoli per soddisfare i loro sozzi appetiti, o trasferendoli a' loro parenti [3]: e Leone X alla sua germana Maddalena de' Medici così donò l' emolumento e la esazione delle indulgenze di molte parti di Germania; e ciò diede origine allo scisma di Lutero [4]. Guai allo sciagurato che osava mettere in chiaro le turpitudini o gli abusi del clero, perciocchè dallo stesso veniva accusato di eresia, di empietà, e non di raro finiva sul rogo [5-*].

[1] *Antichità italiane*, Dissert. 67 e 71.

[2] *Ivi*, Dissert. 68.

[3] Muratori, *Ivi*, Dissert. 72.

[4] Guicciardini, Lib. 13, cap. 5.

[5] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 1, cap. 2, e parte 2, cap. 2.

* Qui, ed in qualunque altro luogo, intendiamo parlare della gran maggioranza degli ecclesiastici, nè sconosciamo che taluni di

Tutto il clero era fuor di modo corrotto, e causa ed alimento n' era appunto la sua indescrivibile opulenza [1]. « Pastori negligenti, sicchè nè tampoco ve-

essi, ma per eccezione, siano stati specchi di morale, fonti inesauste di carità. I partigiani della chierisia mettono in rilievo le virtù dei pochissimi ed i piccoli vantaggi da essa prodotti, e vogliono poi obbliare gli enormi ed innumerevoli danni; e si comportano come un romanziere che, per provare di esser ameno il deserto africano, descrive i rigogliosi alberi e le abbondanti acque delle poche oasi, omettendo o negando poi la sterminata landa di arene infocate che le circonda. Ma per portare un esatto ed imparziale giudizio sul clero, debbono invece sommarsi il numero de'buoni ecclesiastici e quello de' malvagi, e ponendo a confronto il bene ed il male che hanno essi prodotto, si vedrà che le conseguenze rispondono al nostro giudizio: fondato per altro sopra fatti storici innegabili, la maggior parte desunti dal Muratori, dal Bettinelli, dal Denina e dal Cantù, che al certo non sono punto ostili al clero, anzi i tre primi ecclesiastici, e niuno poi è segnato nell'Indice. I soli fatti accertati da questi scrittori sono più che sufficienti per dichiarar esatto il nostro giudizio: nè vale a modificarlo la coltura delle lettere che ne'mezzi tempi trovavasi ristretta ne'chiostri, e di cui mena tanto grido il clero, perchè la diresse unicamente nel suo esclusivo interesse, impedendone eziandio il progresso; e per questo scopo non lasciò alcun mezzo intentato, abbruciando persino non i libri soltanto, come il fanatico ed ignorante califfo Omar, ma benanche gli autori che li avevano scritti.

Ma, oltre a tutto ciò, niuno potrà rivocare in dubbio che gli ecclesiastici abbiano serbato e serbino una condotta del tutto opposta a' consigli ed a' precetti del Vangelo, che ad essi loro specialmente dovrebbe servir di norma: anzi eglino, per non far apparire siffatta contradizione, nel 1229, col Concilio di Tolosa (Cap. 14), giunsero sin anche a proibire a' laici la lettura del Vangelo.

Non si addebiti poi a proposito partigianesco se ci siamo alquanto dilungati intorno agli ecclesiastici, imperocchè, dovendo considerarsi fatti del medio evo, per necessità abbiam dovuto diffonderci sul clero; il quale, a nostro credere, ha soprattutto contribuito a promuovere ed a sostenere lo stato di allora, talmente che la storia dell'uno quasi si confonde e si unifica con quella dell' altro: anzi, per non estenderci maggiormente, abbiamo omesse altre particolarità circa la chierisia.

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 71.

« duta aveano la loro greggia, esercitavano insolente
« giurisdizione tirannica; nel clero minore ignoranza,
« venalità de'sacramenti, comune l'ubbriachezza, sfac-
« ciata la libidine; nelle chiese e ne' conventi si stabi-
« livano bettole e giuochi; le monache uscivano da'mo-
« nasteri; trafficavasi di grazie, dispense, perdoni [1]. »
I prelati menavano una vita sfrenatamente lussosa, ed i cardinali la condivano anche coll' appagare, non di rado, il feroce istinto di sangue e di tradimento. Gli assassinii, che perpetravano col mezzo del veleno, erano quasi ascritti a pudore di chi non fosse tanto sfacciato da assaporare la voluttà della vendetta mediante il pugnale del sicario [2]. La vita dei prelati e degli stessi papi era così impudente e scandalosa che, senza alcun riguardo, si tenevano pubblicamente i proprii figliuoli [3].

Ne' chiostri non si viveva con minore e sfacciata impudicizia, tanto che il panegirista di Andrea Contarini, doge di Venezia in sullo scorcio del decimoquarto secolo, « gli facea pubblico merito dell'aver « resistito alle tentazioni delle monache [4] ». Nè prima si menava una vita meno licenziosa ne' conventi, poichè i monaci e le monache giunsero sin anche a coabitare ne' così detti *monasteri doppii*, ed ove la veste religiosa lor serviva per poter appagare la smodata libidine; e di tutto ciò ne dà luminosa pruova il secondo Concilio di Nicea che, nel 787, li proibì [5]. Ma i religiosi di sesso diverso, se non poterono coabitare,

[1] Cantù, *Storia degl' Italiani*, Lib. 11, cap. 117.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 11, cap. 117, e lib. 12, cap. 130.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 11, cap. 120, lib. 12, cap. 127 e 138, e lib. 13, cap. 144 e 146.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 13, cap. 144.
[5] *Concilio secondo di Nicea*, Can. 20.

vollero almeno adunarsi nello stesso coro per salmeggiare insieme. Questa familiarità quotidiana fu giudicata tanto licenziosa dal secondo Concilio lateranense che, nel 1139, la proibì sotto pena di scomunica [1].

17. Il clero altresì promosse e sostenne l' ignoranza e la corruttela sociale. Di fatti quando, dal nono secolo in poi, esso entrò a parte del governo politico e militare la depravazione de' costumi non ebbe alcun limite, e l'ignoranza si accrebbe fuor di misura [2]; nella quale i papi han potuto trovare largamente i mezzi per conservare ed ingrandire il loro temporale dominio e la loro potenza, e soprattutto abusando delle scomuniche [3]. La corruttela sociale poi crebbe oltremodo nella nostra penisola dopo che, nel 1376, da Avignone ritornò in Roma la scandalosissima Corte pontificia; e da allora, e sino alla metà del decimosesto secolo, la storia italiana segna una delle più sozze e tristi epoche, soprattutto per opera de' papi [4].

Nè poteva succedere diversamente, perchè colla sola crassa ignoranza si eccitavano le ubbie religiose e gli scrupoli, e si accreditava la superstizione che la Divinità redimesse le colpe a' malvagi in ragione dei dominii o degli averi che offrivano agli ecclesiastici. Eglino quindi hanno addebitato all' Eterno uno de' più orribili vizii, qualificandolo come giudice venale che minora la pena al delinquente secondo i doni largiti a lui o ai suoi servitori. Gli ecclesiastici poi, col promuovere e sostenere la corruttela, ottenevano profitti tanto mag-

[1] *Concilio secondo lateranense*, Can. 27.

[2] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 1, cap. 1; Pecchia, *Storia civile*, Lib. 1, cap. 11.

[3] Denina, *Rivoluzioni d' Italia*, Lib. 12, cap. 5.

[4] Idem, *Ivi*, Lib. 15, cap. 6, e lib. 21, cap. 12.

giori per quanto maggiori ed enormi fossero le colpe da redimersi: da' peccati e dalle ubbie religiose trasse e trae tuttora ricchezze e potenza il prete.

Lo scopo cui mirava il clero fu pienamente raggiunto nel medio evo. « I dogmi e la morale si depravarono sin ne' sacri pastori e ministri; i vizii, dunque, e le virtù poco si distinsero, e si presero i più gravi eccessi degli adulterii, degli omicidii, degl' incesti come falli da scontarsi dal ricco, o da perdonarsi al forte. Il sapere era vôlto in derisione e in biasimo; le leggi stesse e i magistrati giustificarono la scostumatezza, la quale, venuta dalla ragione e religione ottenebrate, aggravò quelle tenebre [1]. La sola religione era il movente di ogni azione in quei tempi..., sebbene questa mia proposizione non è esatta. La sola corteccia di religione moveva ogni cosa, e la vera religione era trascuratissima. Il mancar di fede, l'assassinare, il distruggere, l'usurpare, il calunniare, l' opprimere, erano azioni praticate quasi senza ribrezzo. Dopo ciò tutte le esterne pratiche del rito religioso erano osservatissime [2]. » E gli uomini più malvagi avevano fede che, coll'adempimento farisaico delle pratiche religiose, lor si spalancassero le porte del cielo; e di reliquie ed assoluzioni si premunivano anche quando accingevansi alle iniquità [3].

18. Il cristianesimo, religione di amore, fu inaugurato ed aumentò il proselitismo colla persuasione, coll'esempio e colla carità. Esso avrebbe opposto barriera insormontabile al predominio della forza ragione, ed a quello della barbarie sulla civiltà, pe

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 2, cap. 10.
[2] Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 6.
[3] Cantù, *Storia degl' Italiani*, Lib. 13, cap. 144.

il Vangelo è il più sublime ed inimitabile codice di civile e sociale ordinamento. Il clero però, sconoscendo la sua missione per libidine di ricchezze e di dominio, anzichè combattere col principio religioso quello della forza prevalente, li associò entrambi, e fece che l'un servisse di aiuto all'altro, adoperando e posponendo sempre il principio religioso all'insaziabile sete di dominii temporali e di ricchezze. Quando poi gli ecclesiastici, coll'acquisto di regni e di feudi, cumularono il potere temporale allo spirituale, resero a sè mancipio non solo la coscienza, ma anche il corpo dell'uomo; e lo spadroneggiarono e lo abbrutirono a tal segno che alcuni Sinodi imposero a' laici, sotto pena di scomunica, di offrire le spalle per appoggio a qualunque prete o diacono che stanco incontrassero per via [1].

Con siffatti ed altri mezzi il clero giunse ad ispirare la fede che la religione con esso lui si unificasse e si confondesse, e con miracoli continui faceva intervenire sin anche la Divinità propizia, o sdegnata e vendicatrice con chi dividesse o ripulsasse questa credenza; ed in tal modo si procacciò quella venerazione che alla religione soltanto era dovuta. Che se qualche spirito eletto tentava di abbattere questa credenza, coll'anatema, col carcere e col rogo gli si troncava la parola. Non deve adunque recare meraviglia se gli ecclesiastici, comunque sfacciatamente corrotti ed iniqui, disponessero delle coscienze a tal punto da poter far credere, secondo i loro interessi, che un uomo fosse santo o dannato, buono o malo, ed in perfetta contradizione delle opere di lui; e quindi eglino soprattutto contribuirono a promuovere ed a sostenere lo stato sociale del medio evo.

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 2, cap. 10.

Il clero, falsando il cristianesimo, gli fece assumere forme e principii ben diversi da quelli della sua istituzione: lo rivestì di superstizione e lo fece poggiare sul fanatismo, a' quali la sola ignoranza poteva dar vita ed alimento; e da religione di amore e di perdono, suggellati sul Golgota, lo trasformò in religione d'odio e di vendetta, e lo sostenne coll'impero della forza, adoperando carceri e roghi. Perciò il predominio della forza sulla ragione ottenne il più completo trionfo, la vendetta venne elevata a canone sociale, e la ferocia a virtù. La superstizione ed il fanatismo hanno poi sparso sulla terra il seme della miscredenza, precisamente perchè l'uomo, avendo confuso la religione co' suoi ministri, ha addebitato al cristianesimo i vizii e gli abusi di essi; e così la superstizione, il fanatismo e la miscredenza hanno tentato di abbattere la religione, infallibile stella polare e tenacissimo cemento delle civili società.

« Religione amabilissima! comparendo nella notte « dell' ignoranza, tu hai fulminato l' errore, tu hai as- « sicurato alla ragione e alla verità una sede che non « perderanno giammai. Tu vivrai sempre, e l' errore « non vivrà mai teco. Quando esso ci assalirà, quando « coprendoci gli occhi con una mano tenebrosa mi- « naccerà di sprofondarci negli abissi oscuri che l' i- « gnoranza spalanca avanti a' nostri piedi, noi ci vol- « geremo a te, e troveremo la verità sotto il tuo « manto. L' errore fuggirà come il lupo della monta- « gna inseguito dal pastore, e la tua mano ci condur- « rà alla salvezza [1]. »

[1] Leopardi, *Saggio sopra gli errori popolari degli antichi*, Cap. 19.

CAPITOLO IV.

Usi, costumi ed altre principali cause che hanno sostenuto il duello nel medio evo e ne' seguenti secoli.

1. Da quanto abbiam detto nell'antecedente capitolo apparisce che, durante il medio evo ed anche dopo, la vita e le sostanze de' cittadini erano ben poco garantite dalle leggi, il cui impero si frangeva pure contro la prepotenza e contro la corruzione sociale; e che l'istessa religione, perchè falsata, invece di raffrenare i malvagi, ne attutiva anche i rimorsi. L'uomo ardimentoso e forte quasi godeva il privilegio di opprimere il debole; e perciò l'ardimento, essendo l'unico scudo a tutela degli averi e della sicurezza individuale, doveva essere pregiato in sommo grado anche quando non veniva adoperato in vantaggio della società. D'altra banda, per lo spirito guerriero, barbaro e conquistatore di quei tempi, l'ardimento era non solo l'unico ed indispensabile pregio, ma costituiva anche un patrimonio per lo Stato, che si usufruiva in comune; e perciò chi era ardimentoso, e poco curante della vita, veniva tenuto in conto di benemerito cittadino e degno di tutte le deferenze sociali: come per lo contrario chi era codardo, e teneva molto a caro la esistenza, era un fuco che viveva a spese degli altri, e perciò veniva ricolmo del generale dispregio.

2. La maggior gloria nel medio evo si riponeva nell'esercizio delle armi e nel mostrar bravura, od almeno a goder fama di forte ed animoso [1]: e basti il

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.

ricordare che la spada era riputata tanto indispensabile da vietarsene il sequestro [1]. Pare incredibile che, per aversi pretesti come far pompa di bravura, si giungesse sin anche ad esercitare ed a credere onorevole il lenocinio! « Niuno era valoroso riputato ed uomo « d'onore se non aveva donne infami e disoneste nei « luoghi diffamati a pubblico guadagno, con nome pa- « lese di ruffiano. Nè era senza pericolo di perdere « di riputazione colui che per qualche sua femmina « il giorno o la notte, una volta almeno, o ne' pub- « blici steccati o privatamente non avesse fatto qui- « stione [2]. » Anzi taluni viaggiavano con una o più meretrici, e « pigliavano in ogni cosa occasione di veni- « re alle armi con qualunque negoziava con esse [3]. » È molto più incredibile che una siffatta consuetudine fosse non solo approvata dagli stessi sovrani, ma che essi assistessero anche di presenza a cimenti di simil fatta [4].

Il più bel pregio, cui ambiva la nobiltà, era l'esercizio delle armi e dell'arte della guerra: concetto che principalmente valse a sostenere la crassa ignoranza per molti secoli [5]. Dall'altra parte l'amministrazione della giustizia contribuiva anche ad alimentare la ferocia de' costumi e l'ignoranza, imperocchè coll'uso del duello legale, scudo dell'innocenza, tutela dei diritti non era l'onoratezza, non l'evidenza della ragione o delle pruove messe in rilievo dalla dottrina, ma soltanto la vigoria delle membra e l'ardimento.

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 9, § 33.
[2] Fausto da Longiano, Lib. 2, cap. 16.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 18.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 16.
[5] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.

Con una sfida potevano impugnarsi di falso fin le scritture e gli altri documenti [1]; e quindi sin anche la veracità degli stessi non dipendeva che dall'esito di un duello.

Si riteneva che le lettere ammollissero i costumi, e perciò la loro coltura era dispregiata ed abborrita, ed era riserbata alla sola chierisia [2]. Siffatto pregiudizio era popolare non solo nella nostra penisola, ma anche fra le altre nazioni. I parenti di Cartesio, nel decimosettimo secolo, vergognavano di averlo a congiunto, perchè nato gentiluomo erasi avvilito sino a divenir filosofo, ed a disonorare la sua famiglia con un sì vile mestiere [3]! Si giunse al punto di sentir vergogna di sapere scrivere il proprio nome; e non è molto remoto il tempo in cui si è tenuto a titolo di grandezza e di nobiltà l'orrore per lo studio, come occupazione di gente codarda e dappoco [4]. I buoni studii in effetti fanno distinguere all'uomo il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, frenano i brutali e malvagi istinti, e fanno smettere la ferocia che il barbaro confonde col coraggio ed ammira come virtù.

In quei feroci tempi i cultori delle lettere non andavano esenti anche da gravissimi pericoli, poichè si riteneva che la dottrina fosse opera diabolica. Il pontefice Silvestro II, perchè dotto, fu creduto un mago [5]: Petrarca di uguale accusa dovette purgarsi innanzi ad Innocenzo VI, ed era colpa per lui non solo l'essere dotto in filosofia ed in astronomia, ma anche

[1] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 55, § 34.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[3] Thomas, *Elogio di Cartesio.*
[4] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 1, cap. 4.
[5] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 43.

l' amore posto nello studio de' classici latini [1]: l' istesso S. Bernardino da Siena fu, qual mago, accusato a Martino V e ad Eugenio IV [2]. Altri dotti furono accusati dagli ecclesiastici come empii, eretici o maghi, e molti di essi perirono su' roghi [3].

Quantunque le lettere fossero riserbate a' soli chierici, pure essi sino a tutto il decimo secolo, ed anche dopo, esercitarono il mestiere delle armi; e quindi in tempo di guerra dovevano militare, e non ne erano esenti nè abbati nè vescovi [4]. Di ecclesiastici e di laici era composto l' esercito alla cui testa si pose il papa Leone IX, nel 1053, per discacciare i Normanni dalle Puglie [5]. Anche nel 1222 troviamo che l' arcivescovo di Capua, unitamente all' abbate di Montecassino, per ordine di Federico II, si recarono all' assedio di Celano [6-*]. Gli ecclesiastici, nell' 803, furono da Carlo Magno esentati dal servizio militare [7]; ma eglino poco dopo si lagnarono di quel privilegio che lor faceva perdere la pubblica considerazione [8], e nell' 867 ne ottennero la revoca dall' imperatore Lodovico II [9].

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 5.
[2] Idem, *Ivi*, Parte 2, cap. 2.
[3] Idem, *Ivi*, Parte 1, cap. 2, e parte 2, cap. 2.
[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 26.
[5] Giannone, *Storia civile*, Lib. 9, cap. 3.
[6] Pecchia, *Storia civile*, Dissert. 2., § 42.
[*] Gli ecclesiastici, per obbligo di vassallaggio, militarono sino al decimoterzo secolo, ma per conto proprio anche in tempi assai più recenti. Giulio II, con instancabile attività, comandò e diresse di persona l' assedio di Mirandola, esponendosi oltremodo alle offese nemiche; e quando la città si rese, nel dì 20 gennaio 1511, quel pontefice volle entrarvi per la breccia (Guicciardini, Lib. 9, cap. 4).
[7] *Capitolare* 8 dell' 803, presso Baluzio.
[8] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 30, cap. 17.
[9] *Capitolare* dell' 867, Tit. 4, cap. 6, presso Baluzio.

La più atroce ingiuria, che poteva lanciarsi contro qualchedduno, era quella di chiamarlo *arga*, cioè codardo e poltrone [1]. Chi si permetteva siffatta espressione era costretto non solo a disdirsi, ma anche a pagare l'ammenda di dodici soldi, o pure doveva provare, col duello, che all'offeso si addiceva quell'epiteto [2]. È da considerarsi poi che con uguale ammenda di dodici soldi veniva punito chi rompeva all'uomo un osso della testa [3], cioè l'omicidio mancato, o almeno la ferita pericolosa di vita. Da ciò si rileva che la pubblica coscienza, tradotta nelle leggi, a questi ultimi reati equiparava l'ingiuria di codardo e poltrone.

3. Gli spettacoli oggidì servono per ispirar sensi miti, pacifici e sociali; invece nel medio evo erano in voga quelli che fortemente colpivano gli animi, non delicati per la rozzezza e per la ferocia universale; e venivano adoperati allo scopo di far risaltare e tenere in pregio la bravura, e per risvegliare idee omicide, feroci e distruggitrici. Gli spettacoli quindi non contribuivano a render morale e ad incivilire l'uomo, ma a farlo sempre più straniero a' sentimenti pacifici e sociali: e, quel ch'è peggio, istillavano inumani e barbari sensi anche nel cuore del sesso gentile, che ha tanto imperio su' costumi sociali.

I *tornei* erano i giuochi favoriti, e la loro origine risale all'undecimo secolo, ma nel decimoterzo furono specialmente in uso. Essi consistevano in finte battaglie tra due schiere di cavalieri, i quali armeggiavano a cavallo, con lance e spade senza punta, ma delle volte anche affilate; ed era ben raro quando non

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 23.
[2] *Leggi longobarde*, Lib. 1, tit. 5, § 1.
[3] *Ivi*, Lib. 1, tit. 7, § 3.

si avesse a deplorare la morte di qualche cavaliere. Giuochi di simil fatta tra due soli cavalieri prendevano il nome di *giostre*, le quali nel decimoquarto secolo furono principalmente in voga [1].

La caccia de' tori era uno spettacolo di moda nel decimoquarto secolo presso la nobiltà di Roma, ed aveva luogo nell' anfiteatro di Tito [2]. Uno di tali spettacoli fu dato in quell' anfiteatro nel 3 settembre 1332, richiamando il concorso del popolo, della nobiltà e delle più gentili ed avvenenti dame; e si ebbe ad ammirare la bravura de' nobili che presero parte in quel pericoloso cimento: di essi però ne rimasero diciotto morti sull' arena e nove feriti, e de' tori ne furono uccisi undici [3].

In Ravenna ed in varie altre città, ne' dì festivi, e come spettacoli, si davano delle finte battaglie dal popolo diviso in due fazioni, le quali alle volte degeneravano in carnificine [4]. In Napoli, nella piazza della Carbonara, il popolo ne' dì solenni combatteva con bastoni, a' quali, sotto il dominio degli Angioini, furono surrogati i pugnali, e si diedero colà degli spettacoli poco dissimili da quelli degli antichi gladiatori. I combattenti vi accorrevano per guadagnare un premio, o anche per far pompa di bravura; ed era una vergogna l' offerire con ripugnanza la gola al ferro micidiale [5].

Uno di siffatti barbarissimi giuochi, nel dicembre del 1333, fu dato in quella piazza: vi assistettero la giovinetta regina Giovanna I col suo marito Andrea

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 29.

[2] Idem, *Ivi*, Ivi.

[3] Ludovico Monaldesco, presso Muratori negli *Scrittori delle cose italiane.*

[4] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 29.

[5] Celano, *Notizie di Napoli,* Giorn. 1; Petrarca, *Lettere familiari*, Lib. 5, ep. 6.

d' Ungheria, i più illustri personaggi, ed una folla di popolo accorsa da ogni parte. All' attenzione di tutti successe un indicibile ed universale applauso, che si alzò sino alle stelle per lietissimo evento; cioè per essere stato un bellissimo garzone trapassato da un freddo pugnale [1]!

I duelli del pari servivano come pubblici spettacoli, ed attiravano il concorso del popolo; ma quando avevano luogo tra nobili vi assistevano i re e gli stessi imperatori [2]. Il vincitore acquistava gloria e rinomanza presso il popolo, presso i principi, e massimamente presso le donne [3]. Sino al decimosesto secolo durò l' uso dei duelli spettacolosi [4]; l' ultimo de' quali, nel 12 marzo 1529, fu combattuto sotto le mura dell' assediata Firenze, e con tutte le cerimonie cavalleresche ebbe luogo tra Lodovico Martello e Giovanni Bandini [5].

Le stesse esecuzioni capitali, che oggidì fanno orrore, venivano adoperate anche come pubblici spettacoli. Il paziente era accompagnato con suoni e canti, e veniva obbligato a fermarsi, a mangiare, a bere, a pregare su palchi appositamente costruiti: le strade, in cui passar doveva, erano addobbate; ed in giorno festivo e con altri pomposi apparati aveva luogo la esecuzione, acciocchè il popolo vi accorresse e godesse lo spettacolo [6].

I roghi dell' Inquisizione erano spettacoli assai più graditi, perchè vi si accoppiava anche il fanatismo

[1] Petrarca, *Lettere familiari*, Lib. 5, ep. 6.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 29.
[3] Idem, *Ivi*, Dissert. 39.
[4] Idem, *Ivi*, Dissert. 29.
[5] Varchi, *Storia fiorentina*, Lib. 11.
[6] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 2, cap. 10.

religioso [1]. Le prime tracce di quell' esecratissimo tribunale rinvengonsi in Milano, ed ivi nel 1028 vennero incenerite le prime vittime umane per credenze religiose [2], in Palermo le ultime con pomposi apparati. Nella piazza di S. Erasmo, la maggiore di Palermo, per condanna del Santo-Ufficio, furono abbruciati due mentecatti nelle ore pomeridiane del 6 aprile 1724. Le tribune riccamente ornate erano disposte intorno a' due roghi, e vennero occupate dagl' inquisitori, dal vicerè, dall' arcivescovo, dal senato, da' nobili, dal clero, dalla magistratura, e dalle dame della città: il resto della piazza fu stivato dal popolo. Prima di giungere le due vittime, mense abbondanti e in gran numero furono imbandite sulle tribune; fra questi tripudii si compì l' infame olocausto, plaudenti gli spettatori [3]!

4. Dopo il decimo secolo s' istituì la cavalleria nel nostro paese, nella quale ambiva di ascriversi il nobile che intraprendeva la carriera militare: *dare le armi* a qualcheduno, significava crearlo cavaliere. Principale obbligo de' cavalieri era quello di difendere le donne, le donzelle, i pupilli, gli orfani contro i prepotenti [4]; « di esser tenuti, per la liberazione di qualun-« que persona innocente, ad intraprendere duello [5]; » di non soffrire la minima ingiuria [6], e perciò si resero oltremodo puntigliosi e vendicativi. Il cavaliere doveva guardarsi dal commettere ogni vile, disonesta ed ingiu-

1 Cantù, *Storia degl' Italiani*, Lib. 13, cap. 144.
2 Pietro Verri, *Storia di Milano*, Cap. 4.
3 Colletta, Lib. 1, § 9.
4 Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 53.
5 Goldasto, *Costituzioni imperiali*, *Regole dell' ordine militare.*
6 Redi, *Annotazioni al Bacco in Toscana.*

sta azione; ma col decorrer del tempo questa istituzione peggiorò, e nella fine del decimoquarto secolo furono ascritte nella cavalleria persone prive di nobiltà e di valore, e che menavano una vita abbietta e screditata [1].

Abbiam visto che i masnadieri vivevano di prede, ed a mano franca rapivano donne (cap. 3, § 10). I guerrieri perciò nella difesa o nella liberazione delle donne rapite, ed in quella de' viandanti ebbero un largo campo per intraprendere cimenti utili per l'umanità. Eglino, se assumevano questo cómpito, venivano denominati *cavalieri erranti*, perchè viaggiar dovevano per rintracciare e combattere gli assassini. Le loro gesta venivano celebrate da' poeti e da' cantori, i quali le recitavano nelle piazze e alle mense de' grandi; ed al reale aggiungevano il favoloso, ed il sacro al superstizioso e miracoloso: gli scrittori poi ne formavano de' componimenti [2].

Per siffatte intraprese immensa e ben meritata fama e gloria ridondava in vantaggio de' cavalieri; i quali venivano anche retribuiti colla gratitudine e colle carezze delle donne liberate o difese, e de' loro parenti, e spesso coll' amore e colla mano delle prime, ed i più valorosi ottenevano anche altre ricompense da' principi [3]. Se poi alle volte con un semplice combattimento si potevano liberare dalle mani de' rapitori, altre volte, specialmente se costoro fossero stati feudatarii o nobili, lo si poteva col solo duello, che però in tale occasione formava un obbligo pe' cavalieri, come abbiam visto di sopra.

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 53.
[2] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte, 2, cap. 7 e 10.
[3] Idem, *Ivi*, Parte 2, cap. 7.

Per galanteria o per superstizione religiosa anche s' intraprendevano duelli da' cavalieri. Taluni di essi viaggiavano per andar in traccia di siffatti cimenti, o per voto religioso, o per mostrare gratitudine ed attaccamento a qualche dama, onde offrire il vinto, come prigioniero, alla dama o alla chiesa [1]. Vi erano anche de' cavalieri che, colle armi, sostener volevano che la loro dama era la più bella del mondo [2]. Fama, adunque, gloria, onori, amore, cospicui matrimonii, galanteria, sentimento religioso erano leve ben potenti per eccitare la fantasia de' cavalieri sino al fanatismo, ed ispingerli ad andare in traccia di cimenti.

5. La feudalità anche contribuì a sostenere il duello. I Longobardi la stabilirono in tutta quella parte d'Italia soggetta alla loro signoria: nelle poche provincie meridionali dominate da' Greci, e nella Sicilia da' Saraceni, il feudalismo fu più tardi stabilito da' Normanni che se ne impadronirono. A' Longobardi si debbono pure le consuetudini feudali [3].

Sotto la signoria de' Franchi ogni cittadino doveva dichiarare sotto quale legge volesse vivere (cap. 2, § 8); ma tutti i baroni, perchè ripetevano l' origine e la potenza da'Longobardi, si facevano regolare dalle costoro leggi, e così del pari praticavano tutti gli altri nobili [4]: anzi essi colla loro potenza sostennero l' autorità del dritto longobardo [5], avversato dagli altri cittadini precisamente perchè consacrava il duello [6], il

[1] Paride del Pozzo, *Il duello*, Lib. 9, cap. 8.
[2] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 2, cap. 7.
[3] Giannone, *Storia civile*, Lib. 4, cap. 1, § 3, e lib. 10, cap. 11.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 5, cap. 5, § 1.
[5] Pecchia, *Storia civile*, Lib. 2, cap. 27, § 2.
[6] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 6.

cui uso fu esteso dall' imperatore Ottone II anche a premura della nobiltà [1].

I nobili erano oltremodo tenaci per le istituzioni longobarde, ed eglino anche quando, nel decimoquinto secolo, il duello fu sbandito da' tribunali (cap. 2, § 19), pure non lo vollero smettere del tutto: e dal decimoquinto secolo in poi principalmente tra' nobili è stato in uso il duello. Eglino, ne' passati tempi, erano ignoranti, orgogliosi ed educati alle armi, alle quali soltanto volevano affidare la tutela de' loro diritti. Abituati ad essere emancipati dal regio potere, e fieri della loro indipendenza, non potevano in miglior modo attuarla e farne pompa se non che emancipandosi anche da' tribunali; e quindi ambivano di decidere i loro litigi non col dritto comune, come ogni altro cittadino, ma bensì coll' impero delle armi, come ogni potentato. I feudatarii inoltre colla spada avevano acquistato i beni e la potenza; e perciò, unitamente a' loro agnati, si erano abituati a ritenere che la spada fosse ad un punto sorgente, pruova e misura de' dritti.

6. Il clero anche cooperò a sostenere l'uso del duello. L' abuso del giuramento ed i frequenti spergiuri, che rendevano malsicura la proprietà, indussero Ottone II ad estendere l'uso del duello giudiziario (cap. 2, § 20). La chierisia tentò di opporvisi solo perchè rimanesse l' uso del giuramento [2]. Parrebbe quindi che il clero avesse ostacolato il duello, ma pur non è così. Gli ecclesiastici, a ragion veduta, preferivano l' uso del giuramento a quello del duello giudiziario, perchè esso produceva maggiore corruzione sociale, la quale era fonte della loro potenza e delle loro ricchezze (cap. 3, § 17).

[1] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 18.
[2] Idem, *Ivi*, Ivi.

Col duello non venivano assoluti tutti i rei, bensì quelli soltanto che riuscivano vincitori nel cimento, e questo vantaggio era almeno goduto da' soli prodi: per lo contrario, coll' assolversi l' imputato sul solo giuramento della propria innocenza, si assicurava l' impunità a tutti i delinquenti (cap. 2, § 20). Nessuno di essi preferir poteva la confessione della propria reità ad uno spergiuro, molto più che, coll' oro, si poteva redimere qualsivoglia peccato (cap. 3, § 13 e 14). Coll' uso del giuramento, senz' alcuno pericolo, potevasi anche intentare e vincere un giudizio ingiusto (cap. 2, § 20): coll' uso del duello invece il temerario litigante doveva esporsi a pericoli non solo, ma affidarsi ancora alla dubbia sorte delle armi, la quale non sempre poteva essergli propizia. Il favorito dalle armi, anche ingiustamente, si reputava favorito da Dio, e quindi nessuno scrupolo poteva avere per un ingiusto acquisto: ma da rimorsi invece doveva esser turbato chi, con uno spergiuro, si era appropriati gli altrui beni. In conseguenza colla redenzione de' peccati, col maltolto e colle indulgenze (cap. 3, § 13 e 14), il clero ricavava maggior profitto dal giuramento che dal duello.

Il giuramento inoltre era stato istituito dal clero, che ne propugnava e sosteneva l' uso, e si prestava in chiesa sulle reliquie de' santi, o su' Vangeli [1]. Gli ecclesiastici quindi, prendendovi una notevole ingerenza, anche per questo verso erano interessati a sostenerlo. Ma quando eglino non potettero far rimanere l' uso del giuramento, dovettero contentarsi de' vantaggi che ottener potevano dal duello, e lo accreditarono.

La Chiesa di fatti, fin dall' 855, nel Concilio di Va-

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 38.

lenza aveva fulminata la scomunica contro chi si battesse in duello, la quale fu rinnovata da diversi pontefici e da altri Concilii, e nel 1563 da quello di Trento [1]. Ma l'anatema, tanto temuto in quei tempi, non potè produrre alcun salutare effetto, perchè fu tenuto in non cale dagli stessi vescovi e dagli altri ecclesiastici, i quali continuarono ad accettare ed a spedire guanti di sfide (cap. 2, § 11): dimandarono ed ottennero il dritto, per loro stessi e per le chiese, di decidere le liti col duello giudiziario (cap. 2, § 14); che loro dava il massimo de' vantaggi, poichè, dovendo combattere per mezzo degli avvocati (cap. 2, § 11), scegliendone uno ardimentoso e forte, con molta probabilità della vittoria e senza personale pericolo, potevano intentare contro i secolari qualunque ingiusto giudizio [2]. Inoltre il clero cogli augusti riti della religione prendeva parte a' combattimenti (cap. 2, § 13). Qualche pio e disinteressato ecclesiastico alzò la voce contro la malvagia usanza del duello, ma tutti gli altri lo favorirono e contribuirono a dargli credito [3].

Gli stessi papi approvarono l'uso del duello. Infatti gli Statuti, che la città di Benevento votò nel 1202, furono da Innocenzo III confermati nel 1207 [4], e da Clemente IV nel 1266; e per lunghissimo tempo ebbero vigore, poichè non furono riformati che, verso il 1440, sotto il ponteficato di Eugenio IV [5]. Ma con quelli Statuti vien ordinato il duello legale cogli altri giudizii di Dio [6];

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, cap. 10.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.
[4] Borgia, *Storia di Benevento*, Parte 2, cap. 26.
[5] Idem, *Ivi*, Parte 2, *Prefazione agli Statuti di Benevento*.
[6] Idem, *Ivi*, Parte 2, *Statuti di Benevento*.

quindi la intera e non breve serie de' papi, da Innocenzo III ad Eugenio IV, autorizzarono il duello giudiziario nel loro dominio di Benevento, non ostante l' anatema fulminato. Eglino perciò ritener dovevano che la folgore religiosa colpisse la intera umanità, ma si spuntasse soltanto contro la tiara!

I duellanti erano anche soliti d' implorar la vittoria da qualche santo, facendo voti di offrirgli le armi (cap. 2, § 13); ed il vincitore alle volte appendeva dentro le chiese le armi omicide (cap. 2, § 13): uso che continuò anche quando il duello, sbandito dal fôro, assunse la forma cavalleresca, e durò fino al tempo nel quale i duelli vennero severamente puniti [1]; ma tutto ciò non poteva aver luogo senza l' autorizzazione degli ecclesiastici, custodi della casa del Signore. Eglino, comportandosi in simil guisa, cogli altri interessi secondavano anche quello di promuovere ed accreditare i giudizii di Dio, del quale si sono sempre dichiarati unici e valevoli intermediarii coll' uomo; e profittavano anche delle offerte votive, che naturalmente i duellisti largivano a' santi, per averli propizii nel cimento. Il clero non ha più sostenuto il duello sol quando, mercè la luce della civiltà, che dileguò le tenebre della superstizione, non è stato più ritenuto come giudizio divino, ed ha cessato così di essere pel prete fonte di ricchezze e di potenza.

7. Il microscopico e pallido quadro, tracciato in questo e nell' antecedente capitolo, rappresenta in parte ciò che contribuiva a sostenere l' impero della forza brutale nel medio evo e ne' secoli che l' han seguito: nè potevamo occuparci di quanto altro di buono e di

[1] Fausto da Longiano, Lib. 5, cap. 10; Romei, *Discorsi*, Giornata 4.

cattivo ha relazione con quei tempi, imperocchè, dovendo trattare del duello, che è precisamente la idolatria della forza, dovevamo mettere in rilievo le sole cause che lo sostenevano; le quali sono a poco a poco cessate in ragion della civiltà, ma sono però del tutto scomparse per effetto della gloriosa rivoluzione francese. Che se alcune di quelle cause sono state rimosse prima della metà del decimoquinto secolo, altre ve ne sono state aggiunte da quel tempo in poi, e precisamente colle massime cavalleresche che svolgeremo nel seguente capitolo.

CAPITOLO V.

Duello del decimoquinto secolo.

1. Nella seconda metà del decimoquinto secolo tre grandiosissimi avvenimenti succedettero a breve intervallo. Guttemberg, nel 1440, inventò la stampa; la quale, diffondendo il pensiero, apparecchiò un imperituro trionfo alla ragione sull' errore, ed alla luce sulle tenebre. I Turchi, nel 1453, s' impadronirono di Costantinopoli, ed i letterati greci abbandonarono quella città, e quasi tutti si ricoverarono in Italia, ove trasportarono e diffusero la loro sapienza; ed il risorgimento delle lettere ebbe per quel funesto avvenimento un novello e gigantesco impulso. Colombo, nel 1492, scoprì l'America, e l'attività umana ne ricevè anche uno straordinario eccitamento. Questi meravigliosi fatti diedero il colpo di grazia all'êra del medio evo, ed iniziando la novella produssero la trasformazione dell'umanità; e contribuir dovettero anche a fare sbandire definitivamente in Italia il duello dal tempio della giustizia, ove però aveva dimorato per otto secoli e mezzo, e come il più infallibile giudizio (cap. 2, § 4 13 e 19).

L' errore inveterato travia sempre la pubblica coscienza, e l'uomo, che se n'è reso schiavo, o non lo ravvisa o non ha la forza di emanciparsene. Il duello aveva falsata la coscienza universale, e tanto maggiormente perchè si era anche presentato sotto il più lusinghiero simulacro di virtù e di pietà (cap. 2, § 13). Non deve quindi recarci alcuna maraviglia se continuò a ritenersi come un giudizio divino; e se sbandito dal fòro si proseguì, come per l'addietro, ad usare per

vendicare le private offese (cap. 2, § 20), specialmente fra i nobili, poichè essi erano tenaci per le usanze dei Longobardi (cap. 4, § 5). È da considerarsi pure che il duello riacquistò vigore, come vedremo poi, colla novella forma che s'ebbe precisamente nel periodo di passaggio tra la cessata e la novella êra che trasformava l'umanità: periodo in cui l'uomo è sempre esitante su ciò che abbandonare o conservar deve; e la scelta buona o cattiva la determina sempre chi in qualsivoglia modo può guidare la pubblica coscienza, e questo appoggio ebbe il duello.

2. Dopo la metà del decimoquinto secolo fu data al duello la forma cavalleresca, e, incominciandosi a scrivere i trattati correlativi, si creò una novella scienza, detta *Scienza dell' onore e del duello* [1]. Paride del Pozzo ne fu il fondatore, poichè le prime opere, pubblicate su tale materia, furono i due suoi trattati, l'uno nel latino, e l' altro nel volgare idioma [2]. Egli era un eccellente giureconsulto napoletano, versato, per quanto lo comportavano i suoi tempi, nelle Sacre carte, nelle opere de' Padri della chiesa ed in quelle di Aristotile. Scrisse varie opere legali, ed ebbe a discepolo Ferdinando I d'Aragona, dal quale, nel 1459, fu nominato suo consigliere. Fu poi l'arbitro de' più potenti signori italiani, che a lui si rivolgevano per la decisione delle loro vertenze cavalleresche, essendo in allora in gran voga il duello [3].

3. Paride del Pozzo rimase offuscato dalle idee dei suoi tempi, e perciò propugnò a tutt'uomo l'uso del duello: e per sostenerlo tanto egli quanto gli altri scrit-

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 4.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 6.
[3] Giannone, *Storia civile*, Lib. 28, cap. 5.

tori posteriori hanno snaturate le dottrine de' più celebri filosofi, e specialmente di Aristotile, e fin anche le Sacre pagine e l'Evangelo [1]. Tralasceremo le lungherie e le contradizioni di quelli scrittori, ma faremo tesoro delle dottrine de' più accreditati fra gli stessi; e così vedremo quali principii ha avuto per base il duello dal decimoquinto secolo in poi, e quale differenza esiste con quello di oggidì.

4. Al duello vengono conservate tutte le forme giuridiche. Una ben lunga causa deve agitarsi [2], imperocchè « in cose di cavalleria alle leggi civili si ha da « ricorrere [3]; » e debbono quindi redigersi farragini di scritture stampate o manoscritte [4]. « Il cartello è il « libello accusatorio, e perciò deve esser particolare, « specificando l'accusa o querele, o altre cose [5]; » e quando lo stesso non può spedirsi alla persona, deve affiggersi ne' luoghi pubblici [6].

È ben difficile ed importante definire chi sia l'*attore* e chi il *reo* [7], oggidì offeso ed offensore. La parte del reo spetta a chi ha fatta « la maggiore ingiuria [8]; « ed a lui così del campo, come delle armi, si appar- « tiene la elezione [9]. »

5. Per definire chi sia l' attore e chi il reo sovente s'impiegano parecchi anni [10]. Per la elezione del campo

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 4.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 3, cap. 3.
[3] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 2.
[4] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 1, cap. 8.
[5] Birago, Lib. 1, *Consiglio* 5.
[6] Attendolo, Lib. 1, cap. 18.
[7] Gessi, *Parere* 12, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
[8] G. B. Possevini, Lib. 5.
[9] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 16.
[10] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 3, cap. 3.

si accordano sei mesi: « vero è che per istile de' ca-
« valieri è stato introdotto che, non solamente dopo
« i sei mesi, ma dopo gli anni ancora, accettano le
« richieste altrui, per non mostrare che vogliono in
« alcun modo fuggir la battaglia [1]. »

6. « Il duello non è altro che una battaglia fatta
« da corpo a corpo per pruova della verità [2]: la spa-
« da giudica le cose occulte, la giustizia rivela, la
« verità difende [3]. »

« Gli abbattimenti non sono altro che giudizii cri-
« minali fatti per via cavalleresca. Che l' attore è l'ac-
« cusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le
« patenti de' campi i bandi pe' quali altri è chiamato
« a comparire; il signore del campo è il giudice; lo
« steccato è il tribunale; e le armi sono la tortura.
« E per quella via che nella tortura i giudizii si rego-
« lano, per la medesima nella cavalleresca gli abbatti-
« menti si hanno da regolare [4]. Il vero uffizio de' padri-
« ni è il difendere, come avvocati, i loro cavalieri [5]. »

7. « Giudice è il signore del campo che affida ed
« assicura le parti di potere condursi nel luogo di sua
« giurisdizione, a terminare colle armi la loro querela;
« onde chi non ha mero e misto imperio e podestà di
« far sangue, siccome non può alla tortura procedere,
« così non può il campo affidare [6]. »

« I signori, i quali dànno campo, sono essi giudici
« delle querele in questo modo, che a loro si appar-

[1] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 16.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 1, cap. 1.
[3] Paride del Pozzo, *Dell' arte militare e del duello,* Lib. 1, cap. 3.
[4] Muzio, Lib. 2, *Risposta* 9.
[5] Idem, *Il duello*, Lib. 2, cap. 8.
[6] Attendolo, Lib. 3, cap. 1.

« tiene di conoscere principalmente se elle meritano
« definizioni di armi o no [1]; e se elle per altra via
« provar si possono che quella della spada [2]. Hanno
« essi da usare ogni studio di non dar campo se le
« querele battaglia non meritano: ed in quelle che me-
« ritano definizione di armi, poichè i cavalieri sotto la
« loro giurisdizione sono ridotti, debbono con ogni stu-
« dio faticarsi per vedere se potessero in concordia dar
« loro fine; chè questo veramente onorevole uffizio è
« da cavaliere generoso e da principe virtuoso [3]. »

8. « Giusta cosa è che nelle cose, delle quali uma-
« no giudizio non ne può venire in cognizione, per
« via di armi se ne cerchi il giudizio di Dio, il quale
« è vera giustizia ed infallibile giudizio [4]. Il mettere
« due uomini in uno steccato non è altro che met-
« terli alla tortura per trarne la verità [5]; e quando
« la verità è manifesta, non si ha da metterla in qui-
« stione negli steccati [6]. »

« Se uno desse una mentita ad un gentiluomo, il
« qual gentiluomo co' testimoni potesse provare di es-
« ser data falsamente, o sia punito quell' altro dal
« magistrato o no, non si può dar tra loro il duello;
« perchè il gentiluomo ha già provato co' testimoni
« quello che, non avendo testimoni, era tenuto a pro-
« var colle armi. Onde resta coll'onor suo, e la men-
« tita torna sopra il mentitore [7]. »

[1] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 6.
[2] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 2.
[3] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 15.
[4] Idem, Lib. 1, *Risposta* 2.
[5] Idem, *Il duello*, Lib. 2, cap. 7.
[6] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 1.
[7] G. B. Possevini, Lib. 5.

9. « I nobili, che fanno professione di armi, non pos-
« sono per le ingiurie ricevute ricorrere a' magistrati,
« perciocchè l' ingiuriatore ha voluto far pruova del
« suo valore con quello del nobile; onde il nobile deve
« rispondergli col valor proprio e non colle leggi [1]:
« e senza aver riguardo nè a grazia di signore, nè a
« perdita di beni, nè ad esilio di patria, agli abbatti-
« menti si conducono: e chi altrimente facesse, fra per-
« sone che delle armi fanno mestiero, sarebbe stimato
« avere un gran mancamento commesso, e che degno
« non fosse di usar fra cavalieri [2]. »

« I letterati quando sono ingiuriati non perdono l'o-
« nore essi, ma coloro che gl'ingiuriano; nè, quanto
« appartiene al duello, possono o debbono fare alcun
« risentimento, ma è ben loro conceduto di ricorre-
« re a' magistrati ed alle leggi: il che possono fare
« senza alcun biasimo, anco essendo nobili [3]. E se
« avverrà che non ci sia via alcuna di provar l' in-
« giuria per testimoni, onde il letterato non possa
« ricorrere a' magistrati, egli deve parimente con pa-
« ziente animo soffrir quella ingiuria, come cosa la
« quale in niente gli toglie l' onor suo [4]. »

10. « Utilissima cosa è nelle città bene ordinate che
« si permetta il duello, perchè il duello fa osservare
« la fede: molti uomini, temendo esser puniti, osser-
« vano la fede: molti rendono quello che loro è stato
« raccomandato e lasciato in deposito, per timore di
« non essere chiamati a combattere [5]. Se adunque il

[1] G. B. Possevini, Lib. 3.
[2] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 21.
[3] G. B. Possevini, Lib. 3.
[4] Idem, Ivi.
[5] Idem, Lib. 5.

« deposito è negato ad alcuno, egli viene ad essere
« ingiuriato da colui che glielo niega [1]. »

11. « Le parole, che mostrano alcuno avere operato
« estremamente contro la virtù, e quelle che mostra-
« no essere gli uomini di niun conto, fanno ingiuria [2].
« L'ingiuria presuppone difetto nell'ingiuriato [3]: ogni
« offesa volontaria carica chi la riceve del concetto
« di averla meritata, come uomo che alla giustizia
« abbia mancato [4]. Gli schiaffi, le percosse, le ferite
« possono mostrar la virtù dell'uomo e la verità [5]:
« se l'offenditore per l'ingiustizia perde qualche poco
« di onore, altrettanto e più ne acquista pel valore
« che nel sopraffare l'avversario addimostra [6]. »

« Resterebbe calunniatore ed infame, e perciò privo
« dell'onore, se, col duello, l'ingiuriato non cercasse
« provare l'ingiuriatore avere malamente operato, pre-
« sumendo la legge che alcuno non abbia malamente
« operato [7]. » Col duello « l'uno intende di provare
« all'altro colle armi, per virtù propria, che egli è uo-
« mo onorato, e non degno di essere sprezzato nè in-
« giuriato, e l'altro intende di provare il contrario [8]. »

12. « Chi non risponde alle ingiurie, fra cavalieri,
« è creduto che le ammetta e le accetti [9]; perciò im-
« mantinenti che uno si sente ingiuriato di parole e
« tocco nell'onore, senza frapporre tempo in mezzo,

[1] G. B. Possevini, Lib. 5.
[2] Idem, Ivi.
[3] Birago, *Decisione* 1.
[4] Ausidei, Lib. 3, cap. 4.
[5] G. B. Possevini, Lib. 5.
[6] Pescetti, *Dialogo* 2.
[7] Attendolo, Lib. 1, cap. 5.
[8] G. B. Possevini, Lib. 5.
[9] Gessi, *Spada d'onorc*, Parte 6, n. 10.

« deve mentire il calunniatore, sia la parola detta in
« presenza, sia per relazione di parole dette in as-
« senza [1]. La *mentita* non tanto è ripulsa d'ingiuria,
« quanto ella è ancora manifesta ingiuria [2]. »

Chi è bastonato « non può in altro modo, che più
« ragionevole appaia, ribadire l'ingiuria che s'egli dica:
« Ch' io sia tristo o difettivo e meritevole di castigo,
« come tu colle battiture, che l'altro ieri mi desti, hai
« dato ad intendere, menti; e perciò facesti male a
« battermi in quella guisa [3]. »

13. Chi dà la mentita deve farne *risentimento*, cioè
« deve mettersi sul punto di sostenèr colle armi la
« mentita data [4]. Col fare onorato risentimento del-
« l'ingiuria ricevuta, si lava la macchia di quella [5]:
« l'uomo col risentimento che farà dell'ingiuria darà
« a vedere che di nuovo vuole abbracciare la virtù [6];
« e chi nol facesse (bona sera), costui potrebbe andare
« a seppellirsi vivo [7]. »

14. « Non deve alcuno, con dire io son nobile, poter
« escludere dal combattere con lui un altro virtuoso
« che non fosse per natura nobile, acciò i delitti non
« restino impuniti e la verità sepolta, e per non dar
« materia a' nobili d' ingiuriare gli altri, e di com-
« mettere delitti senza essere castigati; e, perciò il
« nobile che offende qualcheduno, essendo domanda-
« to, dovrà combattere, nè gli si dovrà ammettere
« come scusa la sua nobiltà, perchè la spada è giu-

[1] Fausto da Longiano, Lib. 2, cap. 23.
[2] Attendolo, Lib. 1, cap. 6.
[3] Gregorio Zuccolo, Cap. 6.
[4] Birago, Lib. 1, *Discorso* 19.
[5] Idem, *Decisione* 2.
[6] Idem, *Decisione* 7.
[7] Idem, *Ivi*.

« dice, e tale, che giudica sopra ogni uomo sia no-
« bile, sia plebeo: e quanto più uno è nobile, tanto
« maggiormente deve sperimentare colle armi la di
« lui virtù, altrimenti questo nobile resterà con in-
« famia [1]. »

15. « Nella materia, la quale trattiamo, di duello, si
« usa far diversi malefizii. E perciò, per rimediare a
« quelli, altri fa diligente inquisizione ne' panni, altri
« fa dar giuramento al cavaliero. Io non ho per molto
« profittevole rimedio quello scuotere di vestimenti,
« chè in quelli si possono scrivere delle parole, senza
« che si possano poi vedere: ed in su la carne ignuda
« so io che si scrivono parole d' incantagione la notte
« precedente al dì della battaglia; e so che ci sono
« delle altre parole, che i cavalieri entrati negli stec-
« cati, in sul muoversi che fanno l' un contro l'altro,
« mormorando le dicono, mirando nel viso i loro ne-
« mici. Le quali tutte sono cose malefiche e diaboliche
« investigazioni [2]. »

« Ed io ho conosciuti di quelli che sotto la fidanza
« degl' incanti sono andati agli abbattimenti; ed ho
« parlato con degli uomini altamente valorosi, i quali,
« con sicuro animo entrati in campo, dicono che al pri-
« mo aspetto dell' avversario sono rimasti abbagliati
« e storditi. Ed ho visto tale che proferiva d' incantar
« due spade, che non potessero ferire, e come fossero
« state fra' combattenti compartite, di disincantare
« (per così dire) quale a lui piaceva; ed altre cose
« si fanno di arte magica infinite [3]. E se pure alcuno
« fosse di sì poca religione, che egli non se ne facesse

[1] Paride del Pozzo, *Dell' arte militare e del duello*, Lib. 7, cap. 10.
[2] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 9.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.

« punto stima, sappia che Dio è onnipotente, e che « nelle mani sue è la vittoria degli eserciti, nonchè « di una spada particolare; e che egli non è da schernire, anzi contro gli schernitori si suole dimostrare « acerbissimo vendicatore [1]. »

16. « I combattenti giunti nello steccato debbono « udir la messa, e fare l'orazione all'onnipotente Dio, « dicendo che essi combattono per la verità [2]. » Allorchè « hanno le armi in mano, ciascuno di loro deve « volgersi a Dio, pregando la sua divina Maestà che « lo voglia aiutare a conseguire la vittoria, piacendole; e non le piacendo, che almeno abbia misericordia dell'anima sua, dicendole di fare mal volentieri questo combattimento, ma che l'onor del « mondo, congiunto coll'umana fragilità l'hanno a « questo termine condotto; e che egli non combatte « per ammazzar l'avversario, ma per l'onor suo, e « quando pur l'ammazzi, molto gliene rincrescerà. E « dicendo questa orazione, di buono animo, acquisterà « forze grandissime [3]. »

« Il cavaliere, che si condurrà a battaglia, potrà « andare con animo franco, e sicuro che Domeneddio, « di cui infallibili sono i giudizii, darà la sentenza « in favore di colui il quale combatterà per la giustizia [4]. » Pel duellante « non è atto disonorevole il « venire armato da uomo d'arme, essendo quelle le « armi proprie de' cavalieri....; e sotto quelle essendo agevole a Dio di mostrare il suo giudizio [5]. »

[1] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 9.
[2] G. B. Possevini, Lib. 5.
[3] Idem, Ivi.
[4] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 22.
[5] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 10.

17. « Ottenuta che sia la vittoria, altro non resta
« che fare che d' esser data per il signore del campo
« la sentenza in favore del vincitore e contra del vin-
« to, la quale deve esser conforme al cartello provo-
« catorio, con narrare il successo del fatto [1]. »

18. « I vinti si privano dell' onore, per amore del
« quale non è cuore alcuno generoso che non corra
« ad ispendere la vita. Coloro, che dagli steccati esco-
« no vinti, tanta vergogna ne riportano, con quanto
« desiderio di onore vi potevano essere entrati; e ciò
« non per essere un uomo stato vinto da un altro
« uomo, chè necessario è che, combattendo due, uno
« rimanga superato..., ma perciocchè egli è avuto
« per mal cavaliere, il quale abbia voluto prendere
« ingiusta querela e combattere contro la verità, la
« quale egli principalmente a difendere è tenuto [2].
« Perciò debbono i cavalieri esser lenti a prendere la
« spada in mano, e non muoversi se grande sforzo
« non li costringe, e se non sono così sicuri di com-
« battere per la giustizia [3]. »

« Reo o attore che egli sia, essendo per forza delle
« armi conquistato, o fatto arrendere, o astretto a
« disdirsi, o fuggire, più non potrà domandare alcu-
« no a battaglia; e domandando non dovrà essere a-
« scoltato [4]. Ogni persona d' onore dovrà guardarsi di
« entrar seco in pruova delle armi, siccome con ogni
« maniera di persone infami [5]. »

19. Questi principii e forme ha avuto per base il

[1] Attendolo, Lib. 3, cap. 13.
[2] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 22.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 3, cap. 3.
[5] Idem, *Ivi*, Lib. 3, cap. 4.

duello del decimoquinto secolo, e lo han regolato per lunghissimo tempo. Sorge quindi che gli autori cavallereschi hanno ritenuto sul duello tutte le idee del medio evo, ed hanno innestate le più cieche, fanatiche e pregiudicate credenze colla non men cieca superstizione. Siffatto duello cavalleresco è identico a quello consacrato dalle leggi longobarde: non vi è la benchè minima differenza, neppure nella forma, avendo conservata la giuridica. La stessa poi dovette essere abbandonata per effetto delle leggi che severamente proibirono il duello, al quale la luce della civiltà tolse il concetto del giudizio divino.

20. I duelli furono in moda, anzi non ebbero limiti, sino al decimosesto secolo, alla cui fine incominciò a cessarne la mania; ed in proporzione diminuirono nel secolo decimosettimo, e molto più nel decimottavo [1]. Essi decrebbero non tanto per timore de'castighi del cielo, quanto per quello delle leggi che severamente li proibirono [2]. È poi degno di considerazione che il duello giudiziario ebbe incremento nell'istessa proporzione della corruttela sociale (cap. 2, § 10); e che del pari il duello cavalleresco ebbe origine in Italia quando la rilassatezza de' costumi era giunta al massimo grado, ed ugualmente ebbe aumento e diminuzione in ragione della stessa (cap. 3, § 17).

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[2] Idem, *Introduzione alle paci private*, Cap. 1.

CAPITOLO VI.

Differenza tra il duello del decimoquinto e quello del presente secolo.

1. Abbiam visto nell' antecedente capitolo le forme ed i principii co' quali veniva regolato il duello negli scorsi secoli: ma coll' andar del tempo ha subíto una trasformazione, avendo oggidì diverse forme e principii. Fa d' uopo perciò stabilire un parallelo tra il combattimento singolare de' passati secoli e quello del presente, e così saremo in grado di poter giudicare se lo stesso sia più o meno illogico e nocivo che per l' addietro.

2. Tra il duello di oggigiorno e quello de' passati secoli esistono le seguenti principali differenze:

1° Il termine che intercede tra la sfida ed il combattimento è di soli quattro giorni, poichè non se ne accordano che tre per designare i padrini [1], ed altre ventiquattr' ore per eseguirlo [2];

2° I duelli non sono ritenuti giudizii cavallereschi, nè hanno conservate le forme giuridiche: ed anche pei fatti patenti si ricorre al duello;

3° Il duello è in uso anche fra coloro che non fanno professione di armi. I letterati pure accettano e spediscono guanti di sfida;

4° Non si chiede colla spada il deposito negato: nè si ricorre al duello per vendicare i gravi attentati, ma soltanto i lievi;

5° Non si ritiene che l' ingiuria abbia la forza

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 4.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 6.

di provare che l' offeso sia vizioso, e perciò non si usa dar la mentita;

6° La differenza della nascita sussiste, perchè un gentiluomo, e molto più un nobile, non accetterebbe sfide da persone plebee, ancorchè onoratissime;

7° Non si crede alle spade incantate; e molto meno si ritiene che la Divinità voglia elevarsi a giudice del cimento;

8° Non essendovi il signore del campo, non vi è neppure la sentenza. I vinti poi non sono ritenuti disonorati, ed essi possono in appresso spedire cartelli di sfida;

9° Gli altri principii, che hanno regolato il duello del decimoquinto secolo, sussistono quasi tutti oggidì: essi o sono confessati dai duellisti, o scaturiscono dalle logiche conseguenze sull' uso del duello, come vedremo ne' seguenti capitoli.

3. I termini brevissimi tra la sfida ed il combattimento aggravano oltremodo la condizione dello sfidato, al quale invece dovrebbero accordarsi de' vantaggi. Quest' uso rende audace il valente schermidore e tiratore, che per ogni lieve motivo può sfidare chi non possa stargli a fronte, e può impunemente insultarlo. Se i termini fossero lunghissimi, come per l' addietro (cap. 5, § 5), la differenza sparirebbe; anzi lo sfidato, a buon dritto, goderebbe il vantaggio di potersi addestrare nel maneggio di quelle armi che sceglier volesse.

4. I duelli non sono riputati giudizii cavallereschi; e quindi ora si esercita con essi una vendetta soltanto, che apertamente si confessa [1]. Quanto sia basso e vituperevole questo vizio cercheremo di sviluppare in un

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

apposito capitolo. Esso era in orrore a'duellisti de' passati secoli [1], i quali credevano di ricorrere ad un giudizio, e per tale veniva qualificato il duello (cap. 5, § 6); e le solenni forme avvaloravano questo concetto (cap. 5, § 4, 6 e 17). I combattimenti senza formalità ed in luoghi appartati, come gli attuali duelli, anche erano conosciuti negli scorsi secoli, e si nominavano *duelli alla macchia ;* ed abbenchè per ognuno de' combattenti assistesse, come oggigiorno, un confidente d' immacolata fede, pure siffatti cimenti erano oltremodo riprovati, ed erano ritenuti come combattimenti di assassini [2].

Le forme erano un freno molto salutare contro l'uso del duello. I signori del campo, dovendo giudicare se la contesa meritava di essere definita colle armi, e dovendo interporsi come pacieri (cap. 5, § 7), per necessità dovevano impedire molti duelli. È vero che i padrini oggidì hanno questo uffizio [3], ma eglino, per dovere, debbono essere parziali verso i loro rispettivi primi [4]; ed oltre a ciò l' amicizia stessa non li costituirebbe giudici imparziali. D' altra parte, quando non possono accordarsi fra loro, non vi è chi ne dirima i pareri : e se lo sfidante desse un mandato speciale, in tal caso non vi potrebbe essere accomodamento alcuno [5].

Il signore del campo non aveva facoltà di permettere lo sperimento della spada quando il fatto poteva in altro modo provarsi (cap. 5, § 7). Per le sole cose occulte ricorrevasi al duello (cap. 5, § 8), cioè quando

[1] Muzio, Lib. 1, *Risposta* 2.
[2] Idem, *Il duello*, Lib. 3, cap. 10; Romei, *Discorsi*, Giornata 4.
[3] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 4.
[4] Idem, *Ivi*, Cap. 4 e 6.
[5] Idem, *Ivi*, Cap. 5.

non era possibile il decidere chi avesse agito con ingiustizia. Si doveva poi combattere soltanto per iscoprire la verità (cap. 5, § 6 e 18), la quale, se era manifesta, non poteva esser causa di un cimento, e il disonore ricadeva su chi aveva commessa l'azione meritevole di biasimo (cap. 5, § 8).

È vero che in quei tempi tutto doveva sembrare oscuro, anche le azioni più chiare; ma se la cennata massima continuasse a ritenersi, quasi nessun duello avverrebbe al giorno d'oggi. L'uomo ora, col solo criterio morale, statuirebbe il vero su quei fatti che sembravano oscuri per l'addietro; e quindi il biasimo dell'azione incivile o viziosa ricaderebbe su chi l'avesse commessa, senza esservi bisogno di ricorrere al giudizio della spada. Del resto oggidì quasi tutti i duelli avvengono per fatti oltremodo patenti, e su' quali la società può benissimo determinare la sua opinione.

5. Il duello era ritenuto come un giudizio militare [1], ed era in uso soltanto fra coloro che facevano professione d'armi (cap. 5, § 9); e ciò apparisce anche da tutti gli autori cavallereschi, i quali parlano indistintamente o di persone addette al mestiero delle armi o di cavalieri, il che significava altrettanto (cap. 4, § 4). Che cavaliere, presso i duellisti de' passati secoli, fosse sinonimo di militare è chiaro come la luce del sole, poichè il Muzio chiama cavalieri gli Orazii ed i Curiazii [2]: epiteto che non viene adoperato neppure per designarli come soldati a cavallo, perchè eglino erano pedoni [3]. Questa opinione viene anche avvalorata

[1] Fausto da Longiano, Lib. 1, cap. 14; Paride del Pozzo, *Il duello*, Lib. 1, cap. 10.
[2] *Il duello*, Lib. 1, cap. 21.
[3] T. Livio, Lib. 1, cap. 25.

dall'essere stata interdetta qualunque sfida al togato, il quale doveva risentirsi colle sole armi proprie, cioè colle parole atte a dimostrare la biasimevole azione contro di lui commessa [1]: il solo fôro giudiziario era il tribunale competente per chi non faceva professione di armi [2].

Il duello ritenevasi come una pruova di coraggio; ed ammesso ciò non sarebbe illogico tra' militari, perchè essi debbono essere coraggiosi. Inoltre la milizia ne' passati secoli rappresentava la sola forza materiale, senza essere diretta da alcun principio, contrariamente a quel che è oggidì; e quindi non vi era antinomia se il soldato al solo impero della forza ricorresse per vendicare le offese.

Pe' letterati si rende inescusabilissimo l'uso del duello, e lo è tanto maggiormente in quanto che ne' passati secoli loro era interdetta qualunque sfida; ed, ove fossero stati offesi, il biasimo e l'onta ricadevano sull' offensore, perchè collocati a tale altezza da non poter essere colpiti dall' ingiuria (cap. 5, § 9). Questa opinione è divisa da Paride del Pozzo [3], dall' Attendolo [4], dal Muzio [5], dal Pigna [6] e da altri, ponendo mente che le armi dell' uomo di lettere sono la ragione e la penna; e perciò colle stesse deve sostenere i suoi diritti [7]: teorica ammessa anche da Giovan Battista Possevini [8], il più caldo propugnatore del duello, ed il

[1] Gessi, *Scettro pacifico*, Parte 7, n. 11.
[2] Romei, *Discorsi*, Giornata 4.
[3] *Il duello*, Lib. 6, cap. 26.
[4] Lib. 2, cap. 4.
[5] *Il duello*, Lib. 3, cap. 6.
[6] *Il duello*, Lib. 2, cap. 6.
[7] Autori e luoghi citati.
[8] Da questo scrittore è stato estratto il § 9 dell'antecedente capitolo, relativo al divieto delle sfide pe' letterati.

quale arriva a sostenere che si possa sin anche sfidare il proprio padre [1]! Se un letterato valoroso e gagliardo avesse sfidato un militare per ingiuria patita, gliene tornava biasimo e disonore, perchè si mostrava impetuoso ed indegno del pacato esercizio delle lettere: egli impugnar doveva le armi soltanto per la difesa della patria, de' suoi parenti e di sè medesimo [2]. Un così nobile, generoso e razionale principio vigeva ne' tempi meno civili, e si sconosce oggidì in cui maggiore è la coltura. In un altro capitolo vedremo quali danni arreca il duello de' letterati.

6. Le controversie civili si decidevano anche col duello quando costituivano un attentato alla riputazione, perchè colla spada si domandava la restituzione del deposito (cap. 5, § 10). La vertenza di un deposito in effetti costituisce un' ingiuria, poichè o è truffatore chi lo nega se ha ricevuto il deposito, o chi lo domanda se niente ha dato; e se le ingiurie debbono vendicarsi col solo duello, esso è oltremodo logico in tal caso: ma oggi diversamente si pratica, poichè per tutte le vertenze civili, che costituiscono un' offesa alla riputazione, se ne attende con impassibilità la decisione del magistrato.

Negli scorsi secoli gli attentati di qualunque natura, o gravi o lievi, si vendicavano sempre col duello [3]: ma a' giorni nostri vi si ricorre per le sole ingiurie, per le ferite o percosse lievi, e per le gravi si adisce invece la giustizia punitrice; quindi ora chi ferisce gravemente gode il privilegio di non esporsi ad aver un colpo di spada o di pistola, come può riceverlo chi desse un

[1] Lib. 5.
[2] G. B. Possevini, Lib. 3.
[3] Idem, Lib. 5.

urtone, o proferisse una parola ingiuriosa! Ma, stante tale uso, il rivolgersi a' magistrati pe' gravi attentati è molto antilogico, poichè se è azione indegna il ricorrere alla giustizia per i lievi, lo è del pari pe' gravi. Nondimeno la cagione di questo doppio procedere potrebbe esser quella di ritenersi leggiera la pena delle offese per le quali si ricorre al duello: il che in realtà non è una buona ragione, imperocchè l'opinione dei duellisti, invece di appoggiare un uso che è irragionevole e pernicioso, potrebbe reclamare un aggravamento di pena per siffatte offese; tanto più che nei governi rappresentativi, come il nostro, le giuste dimande, sorrette dalla pubblica opinione, debbono essere infallibilmente esaudite.

7. Il concetto sull' ingiuria era, ne' secoli passati, ben diverso da quello che se ne ha oggigiorno. Gli oltraggi o le ingiurie non offendevano da per loro stesse, ma bensì disonoravano chi le pativa, supponendo in lui un difetto (cap. 5, § 11): le stesse ferite o le bastonate facevano riputare virtuoso l'ingiusto offensore, e vizioso l'offeso (cap. 5, § 11 e 12); e chi non se ne purgava colla mentita, seguita dal combattimento, confessava le sue abitudini viziose e dava pruova di non voler riabbracciare la virtù (cap. 5, § 12 e 13). Ammettendosi queste illogiche premesse, le conseguenze ed il procedimento erano ben ragionevoli. L'offensore col suo operare addebitava un vizio all' offeso, il quale colla mentita lo rimbeccava di calunnia: mentita che non solo costituiva la ripulsa dell' ingiuria, ma anche una manifesta ingiuria (cap. 5, § 12); e quindi, scambievolmente tacciandosi di un vizio, era indispensabile un giudizio per vedere chi de' due fosse vizioso.

In quei tempi i giudizii avevano ben altre forme;

il criterio morale non era stato adottato nel fôro, nè lo si poteva per effetto dello stato d'ignoranza. Vi bisognavano invece pruove del tutto patenti, le quali fossero atte a convincere i sensi, e non già a persuadere la mente di giudici ignoranti; e perciò colla tortura, nelle cause penali, si strappava all'imputato una confessione in suo danno, e spesse volte falsa. Nelle vertenze cavalleresche non poteva serbarsi che un egual metodo; ed in conseguenza si ricorreva al giudizio della spada, che veniva equiparato anche alla tortura (cap. 5, § 6, 7 e 8). La spada inoltre, simbolo della forza, logicamente definiva le vertenze ne'tempi in cui quel principio era prevalente.

8. Ne'passati secoli il nobile che offendeva l'ignobile doveva accettare la costui sfida (cap. 5, § 14): principio che vigeva anche quando il duello giudiziario si praticava, imperocchè i nobili erano costretti a battersi coi campioni (cap. 2, § 7 e 10), ignobili non solo, ma anche abbietti e venali [1]; ora però avviene diversamente, non ostante che l'uguaglianza civile sia al presente l'evangelo sociale. Infatti se un uomo del volgo ricevesse da un gentiluomo una di quelle offese per le quali si ricorre ad una partita d'onore, quest'ultimo, secondo la logica dell'eguaglianza, dovrebbe accettare la sfida del primo: e se viceversa avvenisse, col solo duello il gentiluomo dovrebbe vendicare l'offesa patita per opera dell'uomo volgare. Nondimeno l'uso sta contro questa logica, ed è oltremodo assurdo, poichè anche ne' secoli in cui vigeva la differenza della nascita, essa si sbandiva in vantaggio del prode; ed oltre a ciò, se colla spada soltanto può tutelarsi l'onore, esso

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.

è sacro per tutti, e senz'alcuna differenza di nascita e di condizione. All' onore ed alla prodezza prestavasi tanto culto ne' passati tempi, che sin anche gli aristocratici smettevano quella boria di nascita, la quale esisteva nella pubblica coscienza; e gli odierni duellisti, che assumono il nome di democratici, dànno invece al duello una forma del tutto aristocratica, ed in perfetta contradizione allo spirito del secolo.

9. Il premunirsi contro gl'incantesimi e le pratiche superstiziose (cap. 5, § 15 e 16) dimostra la cieca ignoranza de' nostri antenati, i quali, volendo ottenere un giudizio dalla Divinità, la riputavano poi tanto idiota da trovarsi imbrogliata ad emetterlo, ove i duellisti non si armassero da uomini d'arme (cap. 5, § 16), cioè da militari [1]. Eglino meritano tutta la compassione se ricorrevano al duello per ottenere un giudizio da Dio (cap. 5, § 8 e 16), poichè si ritrovavano involti tra fitte tenebre che loro impedivano di scernere il vero. Noi invece ci ritroviamo in mezzo ad un oceano di luce sì viva, che quand'anche chiudessimo gli occhi, pure essa ferirebbe le nostre pupille; e perciò, anche nostro malgrado, distinguiamo il vero, e meritiamo tutto il biasimo se non lo seguiamo. Laonde niuna scusa può trovare il moderno duellista, mentre quello de' passati secoli viene scusato per la barbarie di allora.

10. I vinti ne'secoli scorsi si dichiaravano disonorati ed infami, come quelli che avevano combattuto contro il giusto ed il vero, costituendo l'esito del duello il vero assoluto (cap. 5, § 18). Questo giudizio della pubblica opinione dimostra che si aveva in sommo pregio la giu-

[1] Bettinelli, *Risorgimento d' Italia*, Parte 2, cap. 10.

stizia e la verità; e perciò esso contribuiva a promuovere ed a migliorare il buon costume, imperocchè si metteva in bando dal consorzio civile chi era macchiato di qualche vizio o difetto. Se al dì d'oggi sussistesse questo principio, quasi tutti i duelli sarebbero impediti, poichè ognuno dovrebbe ben ponderare prima di rischiare la propria riputazione sulla punta della spada; e perciò i duelli avverrebbero almeno pe' soli gravissimi, e non mai per frivolissimi motivi, pe' quali uno schiarimento o una riparazione renderebbero inutile il combattimento.

Ma oggigiorno al contrario lo sfidato, per lo più, dopo il cimento dà quelle spiegazioni o riparazioni che prima aveva negate: ma egli, ove sussistesse la teoria in esame, avrebbe invece un interesse di darle prima di combattere, poichè in questo caso non correrebbe il rischio, come nell' altro, di essere dichiarato disonorato. Inoltre non vi sarebbero degli accattabrighe che, ad ogni parola, ad ogni atto involontario, fingono di ravvisarvi un' offesa, e credono poi di potersi procurare una rinomanza colle sfide, non potendola acquistare colle virtù e coll' ingegno di cui sono sprovvisti. Questi esseri, per quanto ridicoli altrettanto spregevoli, o dovrebbero modellare diversamente la loro condotta, o il civile consorzio sarebbe liberato dalla loro presenza al primo scontro sfavorevole.

Siffatto principio poi escludeva il concetto della vendetta, perocchè l'esito del cimento costituiva il verdetto: ed era anche ben giusto e naturale di far ricadere il disonore sul vinto, perchè egli era stato o ingiusto offensore, o giustamente offeso; e sì nell' uno che nell' altro caso non era più un uomo d'onore. « Ai « tempi nostri l'esito di un duello non influisce per

« niente sul merito della causa che lo produsse : la so-
« cietà giudica indipendentemente dal fatto, e può e-
« sternare la sua opinione anche prima che il duello
« abbia avuto un termine [1]. » Se quindi prima del combattimento può decidersi chi abbia ragione e chi torto, al certo oggidì non vi è alcun motivo per ricorrere, come nel passato, alla prova delle armi; e perciò ora si esercita soltanto una vendetta, e si moltiplicano in tal modo le sfide.

11. Dal fin qui detto apparisce che il duello ha smesso oggi quei principii, concetto e forme che pel passato lo rendevano meno illogico e più scusabile. Ne' seguenti capitoli vedremo gli altri danni ed antinomie di questa perversa usanza, come pure l'antitesi perfetta coll'attuale stato sociale, il che nemmeno si verificava nei passati secoli.

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

CAPITOLO VII.

Col duello non si ripara nè l'onore, nè la riputazione, e si aggrava l'ingiuria.

1. Il guanto di sfida apparentemente si spedisce per difendere l'onore, tanto sacro per l'uomo quando viene inteso nel senso del giusto. Se il duello servisse effettivamente per questo scopo, sarebbe non solo scusabile, ma legalizzato; anzi sarebbe ingiusta ed immorale quella legge che lo impedisse. Ma alla parola ONORE, secondo la morale, la civiltà e le passioni dell'uomo, si sono attaccate le idee più svariate ed opposte. I più sublimi atti di virtù e i più sozzi vizii, e finanche i delitti più enormi, si sono compiuti in nome di quest'idolo creduto proteiforme!

Misera condizione dell'umana famiglia, presso la quale è sì facile di potersi introdurre gli errori ed i pregiudizii, e poi non è ugualmente facile di ravvisarli, perchè essi o hanno per base false premesse, o derivano da scambio di parole e d'idee. L'errore ed il pregiudizio cadono da per sè quando colui, che soggiace al loro tirannico impero, possa discernere la falsità delle premesse o lo scambio delle parole e dell'idee: in tal caso, riconosciuta erronea la base, le conseguenze, che prima sembravano razionali ed esatte, diventano illogiche ed erronee. Con questa norma ci sforzeremo di snebbiare la mente di chi, in buona fede, è schiavo del pregiudizio sociale sul duello: e, nell'occuparci soltanto di esso, compiangiamo chi, o per ottusità d'intelletto o perchè chiude gli occhi e le orecchie, non ha per consiglieri la infallibile logica ed il dizionario.

2. Il duellista crede difendere l'onore, e si qualifica

uomo d'onore; è indispensabile quindi definire chi sia colui che possa fregiarsi di siffatto nobile titolo.

« L' uomo d' onore pensa e sente con nobiltà, si « volge al bene non tanto per riflessione (e molto « meno per paura), quanto pel sentimento della pro- « pria dignità, col quale comanda a sè stesso [1]: egli « non disonora sè stesso con atti o parole che offen- « dono la verità e l' equità [2]. »

3. Da questa chiara definizione emerge che l'uomo d'onore, per sentimento della propria dignità, si volge al bene, nè disonora sè medesimo con atti o parole che offendono il vero e l' equo. Altrettanto impone il galateo, supremo codice di ogni cittadino veramente educato e civile. Quindi l'uomo d'onore, o l'educato e civile, che suona presso a poco lo stesso, non attenta ai diritti di chicchessia. Chi opera diversamente al certo macchia il proprio onore, e conculca i precetti del galateo. La filosofia cristiana è molto benevola verso lo sciagurato che ha attentato agli altrui dritti: la sua colpa vien cancellata, purchè ripari il danno, per quanto è in lui, e si emendi. L'opinione pubblica, tranne rarissimi casi, segue questa benevola teorica.

L'uomo ragionevole, che offre una riparazione spontanea e libera, confessa implicitamente il fatto del momentaneo allucinamento della sua ragione; e così dà pruova di rettitudine di mente, di purità di cuore, ed anche di squisito sentimento d'onore e di sommo rispetto verso i precetti del galateo, la cui trasgressione quasi sempre dà luogo alle sfide. Per lo contrario l' uomo borioso e brutale, il quale, dopo aver commesso un torto, nega di ripararlo prima di ricorrere

[1] Tommaseo, *Dizionario de' sinonimi.* V. *D'onore.*
[2] Idem, *Ivi.* V. *Uomo d' onore.*

al duello, dimostra chiaramente l'aberrazione delle sue idee e la perversità del suo cuore; e perciò non può fregiarsi del titolo di uomo d' onore, nè di quello di educato e civile. Lo stesso deve dirsi dell' offeso che, invece di rivolgersi al magistrato, sfida l'offensore, perchè egli cerca di conculcare il gius naturale ed il positivo , e tenta di esercitare una vendetta ; e perciò segue il vizio e non la virtù.

4. Dalla definizione suddetta scaturisce ugualmente che l' onore di un individuo non può giammai essere macchiato dalle altrui azioni, ma soltanto dalle proprie e volontarie. Le ingiurie però e qualunque altra offesa sono azioni degli altri; e quindi esse non possono nemmeno offuscare l' onore di chi le patisce, ma bensì la sua riputazione soltanto, la quale, dipendendo dalla valutazione e dal consentimento degli altri , può essergli, anche ingiustamente, tolta o diminuita : e ciò non importa nè la perdita, nè l' alterazione dell' onore, siccome la mancanza del riflesso non indica l' annientamento della luce , e l' occhio dell' itterico, che vede gialli tutti gli oggetti , non cangia la natura dei colori. Quindi, nel senso cavalleresco, la parola ONORE si adopera per indicare la riputazione , e questa soltanto si tenta di garantire col duello. In conseguenza i duellisti , con una stranissima contradizione , calpestano l' onore, e volendo conservarsi la estimazione degli altri, annullano il titolo proprio per meritarla.

Senza dubbio l' uomo deve tenere in sommo pregio la riputazione, e deve guardarsi dal contribuire in qualsivoglia modo a diminuirla nell' animo degli altri. Però non deve giammai preferirsi la riputazione all' onore, come pratica il duellista, perchè questo si fonda sulla propria virtù, ed è patrimonio proprio , mentre quella

poggia sulla opinione degli altri, e dal loro libito dipende. Che diremmo poi a chi per conservare la riputazione conculcasse l' onore ? Gli diremmo che il supremo de' beni umani è l' onesto, e la virtù è la norma direttiva delle umane azioni; che la buona fama dev' essere cara all' uomo, ma non si deve però mai preferire alla virtù, la quale è indispensabile per godere buon nome presso gli uomini onesti e ragionevoli. Risponderemmo con Seneca, di non doverci curare della fama, e lasciare che la medesima apparisse cattiva, purchè da noi si operi bene [1].

Sovente però l' uomo sacrifica l' onore per conservare la riputazione. In siffatto modo si comportò la romana Lucrezia, che avrebbe potuto salvare il proprio onore, facendosi uccidere da Sesto Tarquinio; ma ella, temendo di passare per adultera, diventò tale per salvare la riputazione [2]. L' ebrea Susanna al contrario preferì il pericolo di esser lapidata come adultera, invece di addivenirla [3]. La prima quindi pospose alla realtà l' apparenza, l' altra questa a quella. Giudichi il lettore quale di esse meglio siasi comportata.

5. I duellisti de' secoli passati reputavano che l' ingiuria avesse la forza di provare di non essere uomo dabbene chi n' era colpito, e che avesse de' vizii o dei difetti: e si presumeva ch' egli confessasse di essersene macchiato, ove non se ne sdebitasse col duello; e perciò era vituperato (cap. 6, § 7). Al contrario si riteneva che l' offensore col suo operare, ed anche ferendo o percuotendo, dava pruove di essere virtuoso ed onorato (cap. 6, § 7). Questi principii così assurdi

[1] *Sull' ira*, Lib. 3, cap. 41.
[2] T. Livio, Lib. 1, cap. 58.
[3] Daniele, Cap. 13.

ed immorali, se oggi non vengono confessati apertamente, sorgono però da tutte le conseguenze logiche sull' uso delle sfide. Ed invero un marchio d' infamia s' infliggerebbe su chi per l' ingiuria patita non ricorresse al duello, ma invece o la perdonasse o si rivolgesse alla giustizia punitrice; e nessun disdoro ricaderebbe sull' offensore, ancorchè si riconoscesse di aver operato con manifesta ingiustizia!

L' uomo non è colpito dal disonore per le proprie azioni viziose, quando sono involontarie; quale assurdo vi sarebbe se potesse esserlo per quelle degli altri? D' altra parte chi offende opera contro i dritti dell'offeso e commette un' azione degna di biasimo, perchè contravviene alle leggi o per lo meno alle regole della buona creanza; perciò se l' offesa in qualche caso ridonda a danno di chi la patisce, la vergogna ed il biasimo dovrebbero ricadere sempre a danno dell' offensore. Qui viene in acconcio la massima di Aristotile, sulle cui dottrine sfigurate si sono appoggiati maggiormente gli autori cavallereschi degli scorsi secoli (cap. 5, § 3). Egli diceva il fare ingiuria essere un vizio, ma nel patirla non esservene alcuno [1].

6. La causa più comune dei duelli è l' ingiuria, colla quale si cerca di offendere la riputazione dell'ingiuriato, addebitandoglisi un difetto, un vizio. Ora nello stato di civiltà la riputazione, buona o trista, di un cittadino è la conseguenza di un giudizio che gli altri formano sul conto di lui, e per istabilirlo si mette in relazione la condotta dell' individuo colla morale, e si decide se egli sia vizioso o virtuoso. Perciò, se l' addebito offensivo fosse ritenuto per falso dalla pubblica opinione,

[1] *Etica*, Lib. 5, cap. 11.

l'offeso al certo non riceverebbe alcun aggravio: anzi l'ingiuria produrrebbe l'effetto della pietra lanciata contro il cielo, che ricade su chi la scaglia, perchè l'offensore sarà riputato calunniatore o maldicente. Che se invece l'offeso fosse ritenuto autore dell'azione biasimevole, si stimerebbe di aver egli stesso macchiato il suo onore, e perciò ne avrebbe trista rinomanza. L'ingiuria quindi non offende chi n'è fatto segno, ma costui ha offeso sè stesso commettendo un'azione meritevole di biasimo; e se anche egli fosse innocente, ne addebiti la fallacia dell'umano giudizio e non già l'ingiuria.

Il duellista, ispirando timore mercè le sfide, a somiglianza del tiranno potrà ottenere atti di simulato ossequio dagli altri cittadini, i quali non perciò cambieranno il loro giudizio: anzi le sfide, implicando un mezzo di coercizione e di terrore, varranno a ribadire quel giudizio, e forse a renderlo più severo, perchè così cercasi d'imporre l'altrui silenzio. In nessun caso adunque può difendersi la riputazione colla spada, ma soltanto colla lingua e colla condotta intemerata; ed in compruova di ciò aggiunger vogliamo anche un altro argomento tratto dalla storia. Non potrà al certo rivocarsi in dubbio che il popolo inglese sia fiero custode della umana dignità. Esso ha intrapreso più volte guerre dispendiosissime ed in lontane contrade, per ottenere la riparazione di un insulto commesso a danno di qualche suo connazionale. Eppure in Inghilterra il duello oggigiorno forma soltanto una memoria storica [1].

7. Se l'ingiuria ed ogni altra offesa avessero la forza di nuocere alla riputazione di chi n'è fatto segno, egli ne riceverebbe al certo un danno in ragione della pub-

[1] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

blicità. Perciò se l'offesa fosse ignorata da tutti, non scapiterebbe per nulla la riputazione di chi l'avesse sofferta: ed egli invece riceverebbe un danno come uno o come cento, se uno o cento conoscessero l'ingiuria: teorica ammessa anche dagli autori cavallereschi dei passati secoli, i quali riputavano che la colpa occulta non apportasse infamia [1]. Ma il duello è il più efficace mezzo per divulgare le ingiurie, specialmente coi diarii che s'impossessano del fatto; e quindi l'offeso, ricorrendo al duello, aggrava in suo danno gli effetti dell'ingiuria, a meno che non voglia ammettersi un miracolo impossibile anche alla Divinità, cioè che il duello abbia la potenza di operare che un fatto avvenuto non lo sia. Che se l'offesa fosse molto grave, e conosciuta soltanto da pochi, non varrebbe assegnare alla sfida una falsa causa: in tal occasione dal furore della lotta si argomenterebbe della gravità del motivo che l'ha originata; anzi, per l'indole umana di esagerare i fatti ignoti, s'ingrandirebbe l'ingiuria.

Se poi l'esito del cimento riuscisse sfavorevole all'offeso, egli dopo l'ingiuria soffrirebbe altro danno: e se rimanesse sfregiato o storpio di continuo ricorderebbe e divulgherebbe, come storia parlante, l'onta patita, la quale col passar del tempo verrebbe coperta coll'oblio. Il gracile di complessione e l'ignaro della scherma dopo l'offesa dovrebbero farsi uccidere o per lo meno ferire, sotto pena di essere ritenuti per disonorati.

[1] Birago, Lib. 1, *Discorso* 20.

CAPITOLO VIII.

Col duello non si dà sempre pruova di coraggio, nè esso può ispirarlo.

1. Il coraggio, secondo il concetto dei duellisti, a somiglianza del fuoco che purifica i metalli, rende puro il cuore di chi n'è dotato. Basta all' uomo dimostrare di esser coraggioso per essere dichiarato esente da qualunque vizio o difetto, fosse anche manifesto e chiaro come la luce del sole. Ed invero, se uno fosse tacciato di calunnia, l' addebito potrebbe esser vero o pure falso; e quindi, posto un calunniato ed un calunniatore, su di uno dei due dovrebbe ricadere il biasimo sociale, cioè nel primo caso sull' offeso, e nel secondo sull' ingiusto offensore. Ma tutto il contrario avviene, perchè se ha luogo un duello, tanto l' offensore che l'offeso sono dichiarati *perfetti cavalieri*, *gentiluomini d'onore.* Che se poi l' offeso non ispedisse un guanto di sfida, contro di lui si lancerebbe l' anatema sociale, ancorchè da tutti fosse riconosciuto di esser falso il carico appostogli; ne consegue quindi di esser anche ora ritenuta la falsa massima dell' antica cavalleria, cioè che l' ingiuria presupponga un difetto nell' ingiuriato, e che l' ingiusto offensore acquisti riputazione per l' ardimento mostrato contro l' offeso (cap. 6, § 7).

2. Oggidì si arriva sin anche a ritenere che, dopo il cimento, l' offensore ingiusto si rigenera perfino agli occhi dell' istesso offeso. « Stimandosi il duello un' a-
« zione cavalleresca e propria degli uomini di valore,
« è abbastanza ragionevole dimenticare il fallo passato
« per la presente azione onorevole [1]. » Non possiamo

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 12.

punto ritenere che equivalesse a riparazione ed emenda l'aggiungere all'ingiusta offesa la ferita, lo storpio, o almeno la volontà di ferire, di uccidere: crediamo invece che non possa esservi maggiore scambio di parole e d'idee.

« In che consiste », esclama un filosofo, « quel pre-
« giudizio del duello che si vorrebbe distruggere? Nel-
« l'opinione la più stravagante, la più barbara che
« giammai sia entrata nello spirito umano: cioè che
« si supplisca a tutti i doveri della società mediante
« il valore; che un uomo non è più briccone, malva-
« gio, calunniatore, ma ch'egli è civile, umano, gar-
« bato, purchè sappia battersi; che la menzogna can-
« giasi in verità; che il furto diventa legittimo, la
« perfidia onestà, l'infedeltà lodevole, tosto che si
« sostiene tutto ciò col ferro alla mano; che un af-
« fronto è sempre ben riparato da un colpo di spada,
« e che non si ha mai torto con un uomo, purchè si
« uccida [1]. »

3. Oggigiorno fa orrore l'uso della tortura adoperata ne'giudizii penali sino al passato secolo. Eppure quel barbaro uso veniva equiparato al duello (cap. 5, § 8), e fra di essi esiste molta, anzi perfetta analogia. La tortura costituiva un privilegio a favore dell'uomo robusto, il quale, se poteva padroneggiare il dolore fisico, ancorchè reo, rimaneva impunito, ed era riputato onesto: tutto il contrario avveniva all'innocente che soggiaceva all'impero del dolore. L'uso del duello ugualmente costituisce un privilegio a favore dell'ardimentoso spadaccino, il quale è dichiarato uomo d'onore, ancorchè malvagio, e disonorato invece l'onesto citta-

[1] G. G. Rousseau, *Lettera a D'Alembert sugli spettacoli.*

dino che non ha la forza o la volontà di rendersi omicida o suicida!

Ma la riputazione, buona o trista, di un individuo è la conseguenza di un giudizio che gli altri formano sul conto di lui (cap. 7, § 6). Se dalla pubblica coscienza Tizio fosse reputato un calunniatore, ed egli si battesse con una prodezza uguale a quella di Achille con chi gli avesse rinfacciato tale vizio, l' opinione pubblica gli attribuirà un coraggio pari a quello dell' eroe greco, ma non lo assolverà dal vizio appostogli. Il duellista solo, come abbiam visto nell' antecedente paragrafo, lo riabiliterà per l' azione onorevole di essersi battuto; e quindi ne consegue che a tutti i doveri sociali possa supplirsi col solo coraggio!

4. Colui che rifiuta una sfida, anche quando fosse stato a ragione offensore, è vilipeso sol perchè mancante di coraggio, che sarebbe riuscito pernicioso a lui stesso o all' avversario, e sovente ad entrambi. Ma non è creduto disonorato chi, con lieve o niun pericolo, non aiuta l' aggredito dagli assassini; chi non prende le armi per respingere i briganti che invadono il proprio paese, e vi commettono furti, omicidii, stupri; chi s' incurva innanzi alla tirannide che desola la patria, e perfino chi l' appoggia! Costoro non scapitano nella pubblica opinione, anzi vengono onorati col titolo di pacifici e tranquilli cittadini. Eppure il loro coraggio non sarebbe riuscito pernicioso, ma bensì molto utile alla società, ed avrebbe lor fruttato la gratitudine de' beneficati, e sovente anche le ricompense governative.

La stima pubblica circonda il duellista, perchè, col mettere a repentaglio la propria vita, dimostra di aver coraggio. Uguale stima dovrebbe professarsi pel gio-

coliere che passeggia sulla corda sospesa su di un precipizio, e pel domatore di belve che entra nelle loro gabbie: anzi molto maggiore dovrebbe essere la stima a pro di costoro, poichè non una volta sola, ma bensì in ogni giorno ripetono simili atti di coraggio. Si risponderà che un valore siffatto è spregevole, perchè non è adoperato per un fine utile. I più famigerati masnadieri, che han dato pruove di bravura uguale a quella degli antichi Spartani, vengono ricordati con orrore. Da tutto ciò sorge che il coraggio può andare congiunto alla malvagità, e che senza uno scopo utile, o scompagnato dal giusto e dall' onesto, esso è sprezzato o inteso con orrore. Al dir dell' Arpinate, la fortezza separata dalla giustizia perde il nome di virtù e diventa ferocia [1]. Ora il coraggio del duellista è adoperato per uno scopo utile, o forse va unito al giusto ed all' onesto?

Per gli usi attuali in una sola occasione si crede incensurabile il duello, e si rende impossibile l' accomodamento, cioè quando uno è tacciato di viltà, e le apparenze l'avvalorano; nel qual caso si reputa indispensabile una partita d' onore [2]. È precisamente la legge arga (cap. 4, § 2), che dopo dodici secoli sussiste ancora nella coscienza dei duellisti. Nessuno può negare che il coraggio sia una pregevole virtù, ma chi può sostenere che colui che n' è privo debba vilipendersi? Il coraggio è un dono della natura, e se essa è stata madrigna di qualche uomo, egli sicuramente non vi ha prestato il suo assenso; e perciò non dovrebbe esser tenuto a vile, nella stessa guisa che

[1] *Gli uffizii*, Lib. 1, cap. 19.
[2] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

non lo è chi è nato storpio o deforme. D'altra parte è oltremodo inconcepibile e strano che l'uomo debba aver vergogna di non essere dotato di coraggio, e per farne mostra debba poi adoperarlo in danno suo e degli altri; e non debba parimente vergognarsi di non possedere molte altre virtù, utili a sè medesimo ed al resto dell' umana famiglia.

Dovrà aversi in dispregio chi è privo di coraggio sol quando abbia eletto uno stato in cui se ne richiede l'esercizio, come tra' militari, i quali, se codardi, producono un danno a' loro commilitoni ed alla patria; e perciò commettono un' azione immorale. Dovrà invece tenersi in dispregio il giudice ed il medico, ancorchè coraggiosissimi, se ignorano rispettivamente la giurisprudenza e la medicina, poichè coll' imperizia in tali dottrine arrecano danno agli altri; e quindi coll' esercizio della carica o della professione commettono un'azione immorale. Ma siccome chi non è giudice o medico non è tenuto a vile se ignora la legge o la medicina, così neppure dovrebbe esserlo chi non è militare se fosse privo di valore.

5. Coll'accettare o collo spedire un guanto di sfida non si dà neppure pruova di coraggio, imperocchè gli odierni duelli, per lo più, si eseguono colla sciabla, e si escludono i *colpi di punta e di testa*. È un esercizio di scherma e non altro, ed invece di eseguirlo in una sala si effettua nella campagna, e si fa mostra soltanto di vanità e della più spregevole debolezza d'animo, e non di coraggio; ed in compruova basterà l' osservare che, secondo uno scrittore, dal 1859 al 1866 hanno avuto luogo in Italia da tremila duelli, eppure non si deplorano che una novantina di storpii e mutilati, ed una decina di morti, e tutti gli altri

sono rimasti incolumi o feriti leggermente [1]. Nè i duellisti di una volta erano più coraggiosi, quantunque i cimenti fossero ben serii: gli autori cavallereschi d'allora assicurano che molte sfide non si sarebbero spedite o accettate, se coloro che vi s'inducevano avessero creduto di dover combattere; « e se non avessero « avuto più speranza nelle penne e nelle lingue dei « consultori e de' padrini, che nel proprio loro valo- « re, e nelle proprie loro mani [2]. »

I più provocanti duellisti, lungi dall'essere coraggiosi, fondano la loro audacia sulla sola perizia nel maneggio delle armi. Qui cade in acconcio la narrazione di uno dei duelli fra' più inusitati e singolari. Enrico d'Egville, colono di S. Domingo ritirato a Kingston nella Giammaica, era il più provocante duellista, e si atteggiava in una maniera bizzarra per attirare gli sguardi degli astanti, e così avere un pretesto di sfida: peritissimo nel maneggio delle armi, aveva ucciso in duello da oltre venti persone. Egli nel 1817, per un futilissimo motivo, sfidò il capitano Stewart, comandante di un legno inglese ancorato nella rada di Kingston. Quest'ultimo aveva ucciso in duello un compagno di collegio, e ne aveva sempre lo spettro avanti gli occhi, che avvelenava continuamente la sua esistenza. Questa sciagura impedì a Stewart di accettare il guanto di d' Egville, il quale, a tradimento, gli diede un colpo di frusta sul viso, e montato sopra un cavallo fuggì a gran galoppo [3].

Il capitano Stewart, dopo quell' insulto, fu colpito da una esasperazione impossibile a descriversi, e de-

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello*, Lib. 1, § 5.
[2] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 7.
[3] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 39.

cise di sacrificare la propria vita per liberare la terra da un mostro qual era d'Egville. Egli fece scavare una fossa ove potesse situarsi coll'avversario, e stabilì un duello alla pistola a bruciapelo, in cui si facesse fuoco da entrambi al segnale di uno de' padrini; la morte di amendue perciò era inevitabile. Stewart coll'arma in pugno restò impassibile, avendo la coscienza di sacrificare la propria vita in vantaggio dell'umanità; ma non così il terribile spadaccino d'Egville, al quale batterono l'un contro l'altro i denti, si piegarono le ginocchia e cadde a terra privo di sensi [1].

6. Ma definiamo il coraggio. Esso è vigore, grandezza d'animo a fare ed a sopportare cose gravi: è potenza ed atto, e consiste non solo nell'operare, ma anche nel saper soffrire; e perciò col coraggio si può cimentare la vita e sfidare la morte. Con questa virtù l'uomo può sopportare i mali fisici ed i morali, e sa affrontarli e vincerli: può farsi incontro a' pericoli, calcolandone la gravità; e quindi non va mai disgiunto dalla prudenza.

7. Da questa definizione scaturisce che per viltà, e non per coraggio, alle volte si cimenta o si lascia la vita. Il suicida, per esempio, non è capace di sopportare un male fisico o morale che lo tormenti, ed egli, invece di dominarlo col coraggio, attenta a' proprii giorni; perciò, se non è privo del ben dell'intelletto, si toglie la vita per sola viltà. L'uomo rinchiuso in una casa incendiata deve dirsi coraggioso se, non avendo altro scampo, si precipiti da una finestra, solo però quando la morte è inevitabile; ma deve ritenersi invece per un vile se vi si precipita quando non è in siffatta

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 39.

posizione, perchè egli cimenta la vita operando sotto l'impressione della paura, e ciò indica viltà e non coraggio.

Ugualmente chi si batte, se stima logico e morale l'uso del duello, può essere un uomo coraggioso; ma se lo stimasse illogico ed immorale, egli di certo sarebbe privo di coraggio. Ed invero chi reputa sragionevole e contrario alla morale l'uso del duello, deve del pari ritenere che sia ingiusta ed erronea l'opinione che colpisce di biasimo chi ricusa di battersi: egli ha l'obbligo di spregiare quell'erroneo ed ingiusto biasimo, e dal coraggio precisamente ne attingerebbe la forza: ma ha invece accettato la sfida per paura di menomare la propria riputazione, e ciò gli ha impedito di affrontare un male morale e vincerlo; in conseguenza si è comportato con viltà e non con coraggio, commettendo un'azione contro la ragione e la giustizia.

Al contrario chi ricusa un duello, soltanto perchè ritiene che esso sia in opposizione alla logica ed alla morale, affronta l'opinione erronea dei duellisti, cioè un male, e lo vince; opera perciò un atto di coraggio e di moralità. Questa opinione era quella di Fabio Massimo, salvatore dell'indipendenza romana, il quale, a chi gli riferiva le ingiurie lanciate sul suo conto, rispondeva: « Chi teme le maldicenze e le villanie è più « codardo di chi fugge l'aspetto del nemico [1]. » Gli Spartani, i più coraggiosi fra' popoli dell'antichità, ugualmente reputavano che quegli, che non sapesse tollerare le ingiurie, non fosse idoneo alle alte imprese [2]. Grangeneuve, deputato dell'Assemblea legislati-

[1] Plutarco, *Apoftegmi.*
[2] Idem, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*

va, era di certo atto alle più alte imprese, perchè aveva tale coraggio da volere, ad imitazione di Codro, farsi uccidere volontariamente [1]. Eppure egli nello stesso tempo rifiutava un guanto di sfida, ed alla taccia di viltà, seguita da uno schiaffo datogli dallo sfidante, contrappose i sassi, sole armi che in quel momento gli somministravano lo sdegno e la legittima difesa [2].

8. L'uomo veramente coraggioso difficilmente è vendicativo, e perciò non si fa trasportare dall'ira. Egli ambisce di fregiarsi colla generosità, sublime e divina virtù; ed il leone, simbolo della forza e del coraggio, lo è ugualmente della generosità. Al contrario coloro, che non sono dotati di coraggio, vogliono far le viste di possederlo; e perciò si mostrano puntigliosi per ogni più frivolo motivo, e soggiacciono al continuo impero dell'ira: ma chi non si abitua a reprimersi finisce per diventare irriflessivo. L'inconsideratezza poi offusca la mente dell'uomo, e ne impedisce il retto giudizio, tanto indispensabile per calcolare gli ostacoli e adottare i mezzi per superarli. Quindi chi non si abitua a reprimere l'ira, ancorchè prode, si gitterà senza calcolo ed a corpo perduto contro il pericolo, e rimarrà quasi sempre vittima dello stesso.

9. Fra gli attributi del coraggio evvi quello di sopportare i mali morali, e di soffrire con costanza le cose moleste, e le ingiurie vanno in questo novero. Ogni animale bruto respinge ciò che gli dà molestia, ma l'uomo soltanto, colla guida della ragione, può tollerare il dolore che gli arreca l'offesa, quando per ributtarla deve conculcare la morale, e la forza l'at-

[1] Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, Cap. 10.
[2] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 23.

tinge precisamente dal coraggio. Anzi il dolore, che per tutti gli animali è castigo, pel solo uomo è premio; è atto di dignità della specie quando è conseguenza della lotta dello spirito contro il senso. Quindi le sfide, essendo ribellione alla dignità del dolore, lo sono del pari contro la nobiltà della natura umana, e trasformano l'uomo nelle specie inferiori.

Socrate fu valorosissimo, ed a Potidea tolse Alcibiade ferito dalle mani de' nemici: il premio del valore gli era dovuto, ma egli invece fu il primo ad impegnarsi per farlo concedere ad Alcibiade [1]. Nella rotta di Amfipoli salvò Senofonte caduto da cavallo in mezzo alle schiere nemiche, e mentre tutti gli Ateniesi fuggivano, egli solo, sfidando i pericoli, si ritirò a passo lento [2]. Quel filosofo è ritenuto come tipo di tolleranza: egli in pubblica piazza ricevè uno schiaffo senza commuoversi, e soltanto si maravigliò che gli uomini non sapessero quando dovevano uscire colla celata [3]. Rettifichiamo l'istoria, la quale non ha che parole di lode pel filosofo ateniese, e gittiamolo invece nel fango, dichiarandolo vile e disonorato! Gittiamo nelle fiamme l'etica perchè annovera fra le virtù la tolleranza, e fra' vizii la vendetta!

10. Per la conservazione della specie l'uomo sente nel suo cuore l'istinto della vita, senza del quale egli non potrebbe sopportare gl'innumerevoli mali fisici e morali a cui va soggetto; e perciò finirebbe per attentare a' proprii giorni. Ma donde può meglio attingere il coraggio o fortezza d'animo per lottare contro

[1] Plutarco, *Vita di Alcibiade.*
[2] Diogene Laerzio, *Vita di Socrate.*
[3] Seneca, *Sull'ira*, Lib. 3, cap. 11.

i mali fisici e morali che lo tormentano, e vincerli, se non al divino concetto della vita futura? Con questa idea l'uomo sostiene e vince la guerra continua tra il corpo e lo spirito, tra il male ed il bene, tra le passioni abiette che lo abbassano al livello del bruto, e le nobili che lo fanno riguardare come un'immagine della Divinità.

A questo fonte inesauribile l'uomo può attingere il coraggio e la costanza di soffrire i più atroci tormenti; ed oseremmo dire che siffatto concetto ha la potenza di spiritualizzare l'uomo vivente, a segno che egli, non risentendo più la prigione corporea, arriva talvolta a non soffrirne nemmeno i dolori. Pruova ne sia il coraggio de' milioni di martiri cristiani, in confronto dei quali è piccolissimo il numero di tutti gli altri uomini che si sono distinti col coraggio, sia per effetto di abnegazione, sia di gloria, di ricompense, o di qualunque altro principio. Le massime degli Epicurei, che abbattono il concetto in parola, al dire di un dottissimo pensatore, contribuirono oltremodo a corrompere i costumi degli antichi Romani [1]; e perciò questa fu una delle principali cause che lor fece perdere lo spirito guerriero. Siffatta opinione era pure quella di Fabrizio, il quale, in un colloquio con Cinea, augurava che i nemici di Roma abbracciassero le dottrine epicuree [2].

L'uomo, che ha per guida la vita futura, pratica il bene pel solo amore del bene; nè il suo zelo si affievolisce per l'ingratitudine o per la calunnia, monete colle quali sono stati retribuiti quasi tutti i grandi

[1] Montesquieu, *Grandezza e decadenza de' Romani*, Cap. 10.
[2] Plutarco, *Vita di Pirro*.

benefattori dell' umanità da' loro coetanei. Egli non ambisce gloria, ricompense, celebrità, le quali, se possono essere moventi di coraggio, sono però inefficaci a destarlo quando si ha la certezza che non si possono conseguire. Coll' idea dell' immortalità dell' anima l' uomo è attaccato alla vita sol perchè mezzo di perfezione, ma non teme la morte; anzi reputa che fosse un bene, poichè rende libero lo spirito dalla prigione corporea. Socrate, prima di bere la cicuta, questo concetto sviluppò a' suoi discepoli, e dallo stesso attinse il coraggio, mercè il quale, con animo tranquillo, potè guardare la tazza letale, tergere le lagrime a' suoi inconsolabili discepoli, ed avere ne' suoi ultimi momenti una gioia pura e soave [1].

Leonida non potè destare ne' difensori delle Termopili il coraggio dell' abnegazione con altro principio. Egli, per determinarli ad una pugna inegualissima, ed in cui ognuno era certo di lasciare la vita, gl' invitò alla mensa cogli Dei; ed i Trecento resisterono alle migliaia e migliaia di Persiani, e così fu salva la Grecia [2]. Il moderno Leonida, Marco Botzaris, trovandosi nella medesima situazione, non si comportò diversamente co' suoi dugentoquaranta palicari, i quali, dopo di aver pregato, si scagliarono in mezzo alle sterminate schiere ottomane col grido di: « Dio ci vede e ci guida; » e vinsero [3]. La fede nella vita futura ha potuto ispirare l' eroica abnegazione a quanti altri, per patriottismo o per filantropia, hanno sacrificata la propria esistenza; le cui gesta ignorate soltanto le zolle della terra e le onde del mare potrebbero narrare all' uomo stupefatto.

[1] Platone, *Il Fedone.*
[2] Diodoro Siculo, Lib. 11, cap. 9 e 10.
[3] Pouqueville, *Storia della Grecia*, Lib. 9, cap. 5.

Chi però ha la credenza della vita futura, senza il dritto della legittima difesa o della guerra, non attenta a' giorni di chicchessia, e molto meno cimenta i proprii, se non per uno scopo di umanità o di patriottismo: ma il duellista opera contro questo principio, e perciò non è dotato del coraggio di abnegazione, tanto utile e degno di encomio.

CAPITOLO IX.

Col duello si tenta di ottenere una vendetta non proporzionata all' offesa.

1. Ogni punizione, che non viene inflitta da un potere legittimo, costituisce una vendetta, e questa si cerca di sfogare col duello. Ora lo spirito di vendetta difficilmente suole andar disgiunto dalla debolezza, poichè precisamente gli esseri più deboli e vili sono i più vendicativi. Nè vale l' addurre che i duellanti non vogliono uccidere o almeno ferire, perchè adoperano mezzi che valgono a produrre tali effetti: anzi nel duello a primo sangue la intenzione de' combattenti è di ferire, ed in quello ad oltranza è di uccidere, o almeno di ferire gravemente.

Ne' passati secoli però era vituperato il duello intrapreso a fine di vendetta, e non per lo scoprimento del vero (cap. 6, § 4). Dai duellisti moderni invece viene legalizzata e nobilitata la vendetta, poichè eglino, coll' eguagliare nel cimento i mezzi di offesa e di difesa , credono di esercitarla con grande generosità e cavallerescamente [1]. Ma per potersi nobilitare e legalizzare un vizio, deve questo tramutarsi in virtù: ed a dire il vero confessiamo di non poter comprendere come possa avvenire tale trasformazione, a meno che la vendetta non si affidasse alla generosità, e si suggellasse col perdono; nel qual caso la medesima soltanto potrebbe dirsi nobile, generosa e cavalleresca.

Quando l' omicidio si puniva coll' ammenda, e per effetto dello stato sociale la vita dell' uomo non era affatto garantita (cap. 3, § 4 a 12); quando potevasi

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

commettere impunemente qualunque misfatto, e l'uomo poteva, sia coll'agguato, sia per mezzo del sicario esercitare la sua vendetta (cap. 3, § 11), egli, col ricorrere invece al duello, rinunciava a' suddetti vantaggi; e quindi, coll'eguagliare in certo modo i mezzi di offesa e di difesa coll'avversario, effettivamente si vendicava con una certa generosità. Ma ora che, la Dio mercè, la tranquillità pubblica non può essere impunemente turbata, ed il cittadino non può esercitare la vendetta senza incorrere nel rigore delle leggi, il concetto della generosità non esiste che nella sola immaginazione dei duellisti. Eglino traggono la esistenza in un'atmosfera da medio evo e dalle idee di quei tempi, e credono che anche oggi siamo in quell'epoca.

Vediamo almeno se cavalleresca possa dirsi la vendetta che si compie col duello. Se l'offensore avesse commessa un'ingiuria grave, sarebbe per tal fatto un malvagio ed un uomo disonorato (cap. 7, § 3); ma se invece l'offeso avesse patita un'ingiurià lieve, sarebbe egli stesso un malvagio, perchè vuole attentare a' giorni dell'offensore per un lieve motivo. Quindi in entrambi i casi uno dei due non potrebbe dirsi uomo d'onore, nè gentiluomo: ma fra costoro soltanto possono aver luogo le partite d'onore; in conseguenza uno di loro dovrebbe riputare l'altro indegno di cimentarsi con sè.

2. Esaminiamo ora se debba dirsi generoso o pure stolido chi cerca di ottenere una vendetta mediante il duello. Ogni volta che un uomo armato fosse assalito o in altro modo provocato da un inerme, quegli, col vantaggio delle armi e senza alcun disdoro, potrebbe benissimo far pagare cara la temerità del provocante: ma se egli invece, per uguagliare i mezzi di offesa e

di difesa, gittasse via le armi o le dividesse coll'avversario, al certo meriterebbe la taccia di stolto e non già l'epiteto di generoso. Ora l'offeso non commette egli uguale stoltezza quando, risoluto a ricorrere a mezzi estralegali, tenta di vendicarsi col duello, e non si appiglia ad altri più efficaci mezzi, esponendosi anche a minori pericoli?

La dissennatezza dell'ingiuriato è superiore ad ogni dire, ove si ponga mente che egli vuole lo scopo, e potendo scegliere fra tanti mezzi fuori della legge, ne adotta il più pericoloso ed incerto, qual è il duello. L'offeso che rimane ferito, se non destasse compassione, ecciterebbe il riso quando, per non continuare il cimento, dice all'avversario: SONO SODDISFATTO! Soddisfatto ora e non prima? Quindi per cancellare le tracce dell'ingiuria era necessario che vi si aggiungesse la ferita! Lungi da noi l'idea di voler legalizzare minimamente la vendetta, poichè ammiriamo chi sa sbandirla dal suo cuore: a chi però non ha questa virtù diamo il consiglio di procedere nello stesso modo, col quale si comporterebbe quando fosse offeso da un plebeo, da un ecclesiastico o da altra persona incapace di una partita d'onore.

3. I duellisti ingiungono alle persone educate di frenare l'impeto dell'ira quando sono offese, e di vendicarsi, non come l'uomo incolto, ma bensì col solo duello, per equiparare coll'avversario i mezzi di offesa e di difesa [1]. In conseguenza sono vilipesi, come villani ed ineducati, sol quegl'individui che nell'impeto dell'ira vengono a vie di fatto, ancorchè si scambiassero qualche pugno, senza sopruso, e fossero di uguale ro-

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

bustezza. Ma col duello possono cagionarsi le ferite gravi, la morte; queste perciò si possono produrre secondo i dettami dell' educazione ed in parità di circostanze, e non già le contusioni lievi, conseguenza dei pugni!

Ora vediamo se meno immorale sia la vendetta che si compie dall' uomo incolto, o quella che si consiglia all' educato. L' offensore, coll' attentare agli altrui diritti, si pone dal lato del torto e subir deve le conseguenze del suo ingiusto operare. D' altra parte l' offeso, quando cerca di attaccarlo, se trasgredisce i precetti della morale è sol perchè si vendica; e la sua colpabilità diviene minore in ragion composta dell' impeto dell' ira, della gravezza dell' ingiuria patita e del minor nocumento che produce, e non già per aver pareggiati i mezzi di offesa e di difesa con quelli dell' avversario: cómpito per altro impossibile, poichè non possono rendersi uguali nè la valentia nella scherma o nel tiro, nè le altre differenze che partono dalla costituzione fisica e morale de' contendenti.

Un filosofo moralista dice che l' ira induce nell' uomo una breve pazzia [1]. Se non vogliamo ritenere in tutto questa opinione, dobbiamo almeno ammettere che l' ira offusca la mente dell' uomo e ne menoma la ragione secondo la sua intensità. L' educazione è efficacissima per infrenare l' istinto dell' ira e distruggerne le cattive conseguenze: ma se ciò non ostante questa funesta passione invade il cuore dell' uomo e lo conquista effettivamente, allora la ragione irremissibilmente si offusca; nè la stessa, nè l' educazione hanno l' impero sull' uomo, bensì l' ira soltanto, la quale lo trascina a rea-

[1] Seneca, *Sull' ira*, Lib. 1, cap. 1.

gire con impeto inconsiderato, rendendolo cieco sulla scelta de' mezzi; ed a ragione dice un sommo poeta:

« E l' impeto e 'l furor l' arme ministrano [1]. »

Quando l' offeso può riflettere su' mezzi della vendetta, e pensare e scegliere quelli di una sfida, deve dirsi o che egli non abbia risentita l' ingiuria, e non sia stato vinto dall' ira, o che abbia potuto dominarne l' impeto: e sì nell' uno che nell' altro caso egli deve voler vendicarsi soltanto per una vana pompa sociale, e non già per effetto dello sdegno; e non essendo sotto l' impero della passione, perde anche ogni diritto alla scusa.

Nè i duelli producono il vantaggio di non far aumentare le vendette private, come erroneamente credono i duellisti. Eglino di fatti ricorrono alle sfide per vendicare certe determinate offese soltanto, e per le altre, benchè più gravi, si rivolgono alla giustizia punitrice (cap. 6, § 6); e quantunque lo sdegno fosse maggiore, pure non commettono assassinii o altra qualsivoglia soverchieria. L' Inghilterra ci dà anche una luminosa pruova che i cennati mali non siansi aumentati da venticinque anni in qua, non ostante che da quel tempo vi fosse stato sbandito il duello [2]; ed ivi, raramente però, non succede altro che lo scambio di qualche colpo di bastone o di pugni per quelle ingiurie che altrove cagionerebbero un duello ad oltranza [3]. Questo momentaneo sfogo dell' ira, che i duellisti dichiarano villano, è senza dubbio ben poco nocivo e per nulla immorale. Possiamo dunque conchiudere, senza tema di errare, che la vendetta compiuta mediante il duello, sotto ogni

[1] Virgilio, *Eneide*, Lib. 1.
[2] *Morning Post* del 25 gennaro 1869, n. 29681.
[3] *Illustrated London News* del 10 luglio 1869, n. 1547.

aspetto, sia molto più spregevole ed immorale di quella perpetrata con qualunque altro mezzo che non escluda l' impeto dell' ira.

4. Il duellante si prefigge di vendicare le offese, le quali cominciano dalle lievissime, come la mancanza ad un atto di mera civiltà, e finiscono alle gravissime, cioè a quelle che ledono gravemente la riputazione. La vendetta quindi, per dirsi meno spregevole ed illogica, dovrebbe essere proporzionata a' dritti violati, e non mai unica ed uguale per tutte le offese. Ora col duello si effettua sempre la stessa vendetta: nè vale l' addurre che quei cimenti si eseguono *a primo* o *ad ultimo sangue*, poichè le armi non hanno mente; e perciò lor manca la facoltà di limitarne l'azione, e molto meno le conseguenze delle ferite.

I duelli a primo sangue anzi sono i più censurabili, imperocchè moltiplicano le sfide, ed invece quelli ad ultimo sangue le renderebbero rarissime. Verso il 1780 il reggimento francese *Re-infanteria* si rese molto indisciplinato, perchè spessissimo avvenivano duelli fra quegli uffiziali; ed il colonnello non ricorse ad altro mezzo per impedirli, tranne che a quello di ordinare che ogni cimento avesse luogo sempre ad ultimo sangue. Dopo il primo fatto tragico non vi furono più duelli in quel reggimento, il quale divenne il più valoroso e disciplinato di tutto l'esercito [1]. D'altra parte quei cimenti, avvenendo per lievi motivi, sono i più immorali e ridicoli, e giustamente esclama un filosofo: « Avvi, lo confesso, un' altra specie di simili affari in « cui la gentilezza si mischia alla crudeltà, ed in cui « non si uccidono le persone che per azzardo; questo è

[1] D'Almbert, *Fisiologia del duello*, § 2.

« quel duello nel quale i duellanti si battono soltanto
« fino al primo sangue..... Fino al primo sangue?...
« Gran Dio! E che ne vuoi fare di questo sangue, be-
« stia feroce? lo vuoi tu bevere [1]? »

La gentilezza per altro si congiunge alla crudeltà anche ne' duelli ad ultimo sangue. Il feritore, per obbligo cavalleresco, dev' essere il più sollecito di tutti ad accorrere in aiuto del ferito: deve visitarlo in ogni giorno se fosse costretto a stare in letto, ancorchè per ferite mortali [2]. Il feritore quindi o usa una gentilezza infernale, una satanica ipocrisia verso la sua vittima, o addimostra una cecità senza pari se effettivamente ne abbia compassione. Perchè ferire colui che si vuole risanato? La spada moderna, a somiglianza dell' asta di Achille, ha forse la potenza di produrre ferite e poscia guarirle colla sua ruggine? Del resto la intenzione benigna mostrerebbe soltanto la cecità dei duellanti, perchè le conseguenze prevedibili degli scontri sono le ferite, l'omicidio. Ma, a prescindere da tutto ciò, chi può leggere ne' loro cuori? Eglino in un sol modo potrebbero mostrare le loro benevole intenzioni, cioè col riparare i torti e non battersi giammai; e darebbero così anche una luminosa pruova di essere uomini d' onore, educati e civili.

5. Nell' attuale secolo si propugna la mitezza delle pene, si applaudisce al perdono, e si cerca di cementare la società collo scambievole affetto. Tali sacrosanti principii come possono conciliarsi col duello? Inoltre la presente generazione reclama unanimemente che si abbatta il patibolo; il duello però viene sostenuto da quelli stessi che vogliono risparmiata la vita al par-

[1] G. G. Rousseau, *Lettera a D'Alembert sugli spettacoli.*
[2] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 12.

ricida ed alle altre belve di forma umana! Eppure la mannaia del carnefice non produce diversi effetti della sciabla del duellante, tranne che quella uccide sempre, e questa delle volte soltanto. Forse merita di essere ucciso l'innocente o chi abbia commesso una lieve mancanza, e non già chi è reo di enormi delitti? Adunque il duellista ripete oggidì un grido ben poco dissimile a quello in cui, diciannove secoli or sono, proruppe la dissennata plebe di Gerusalemme, che ha destato e desta orrore alla intera umanità, cioè: Viva Barabba, morte a Cristo! Grido per lo più diretto contro un amico, perchè in ragione del reciproco contatto sorgono le occasioni delle sfide.

Il legislatore come potrebbe risparmiare la vita al parricida, se l'uomo educato e civile non la vuole risparmiata a chi gli arreca un' offesa sovente lievissima? quale logica vi sarebbe? Dia l'esempio l'uomo educato di non ricorrere alla spada duellaria, e così potrà ragionevolmente pretendere che il carnefice venga sbandito da tutti i popoli civili.

Se all' offeso si desse il dritto di giudicare e d'infliggere, a suo arbitrio, la pena all' offensore, lo punirebbe di morte in tutti quei casi ne' quali crede indispensabile una partita d'onore? Sfidiamo chiunque a rispondere coll' affermativa, e specialmente ove si stabilisse di doversi procedere al giudizio, non già nel calore dell' ira, ma bensì dopo tre o quattro giorni, quanti ne sogliono trascorrere tra la sfida e il cimento. D'altra parte il duellista propugnerebbe quelle leggi che, per taluni reati, sancissero come pena la ferita, lo storpio? propugnerebbe almeno la pena del taglione? Occhio per occhio, dente per dente. Che se non vuole sancite dalle leggi siffatte pene, come può ammettere

il duello, del quale identiche, anzi più gravi sono le conseguenze? Arrogi che col taglione si produce al reo un danno uguale a quello che ha commesso, non così col duello.

6. Un altro uso sussiste: quando gli avversarii sono sul terreno, se uno di essi ricusa di battersi, il suo padrino deve mettersi a disposizione dell' altro avversario e misurarsi con lui [1]. Ma se il duello ha per iscopo di vendicare le offese, contro chi non ne ha commessa alcuna quale vendetta può esercitarsi? vi può essere una maggiore assurdità? Questo uso prende origine dalle leggi longobarde che permettevano il campione a chi era inabile a combattere (cap. 2, § 10); ed il campione, con uguale scopo, fu anche ritenuto nel duello degli scorsi secoli [2]. Nè ciò era illogico tanto nel duello giudiziario, quanto in quello cavalleresco de' secoli passati, perocchè si combatteva soltanto per iscoprire il vero che, col giudizio di Dio, si rintracciava dall' esito del cimento (cap. 2, § 4 e 12, e cap. 6, § 4 e 10); e quindi, sia che combattessero i due primi, sia uno di essi col campione dell' avversario, l' Eterno appalesar doveva sempre nello stesso modo il suo infallibile giudizio. Il far rivivere adesso un uso longobardo, senza ammettere il principio del giudizio divino su cui poggiava, forma la maggiore antinomia che possa immaginarsi.

Oggigiorno si arriva a ritenere che il padrino possa recare un guanto di sfida anche per conto di colui che gli confessa il proprio torto [3]. A noi sembra che commetta un'azione molto degna di biasimo chi si com-

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 3.
[2] Parido del Pozzo, *Il duello*, Lib. 5, cap. 3.
[3] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 3.

porta in siffatto modo, esercitando uno de' maggiori abusi fondato sulla sola perizia della scherma; e che, adoperando la stessa per questo scopo, non dovessimo vituperarla con Montesquieu come scienza de' litigiosi e de' poltroni [1], ma bensì come scienza o arte di spregevoli prepotenti. Ne' secoli passati neppur si pensava a tale soperchieria (cap. 6, § 4), la quale ci farebbe quasi chiamar quei tempi più civili de' nostri.

7. Se il duello, come per l'addietro, fosse uno spettacolo da doversi eseguire innanzi al popolo, i più accaniti difensori si commuoverebbero per le vicende della pugna: le fibre del loro cuore dovrebbero risentirsene e palpitare pei pericoli de' combattenti, e di certo si slancerebbero nell'arena per dividerli. Ma se da semplici spettatori volessero impedire come inumano quel cimento, con qual logica potrebbero rendersene attori?

[1] *Grandezza e decadenza de' Romani*, Cap. 2.

CAPITOLO X.

Col duello si conculca il dritto di natura, le libertà che emanano dall'ordinamento sociale, ed il patriottismo.

1. Il dritto naturale vieta all' uomo qualunque nocumento volontario tanto sul proprio corpo, quanto su quello degli altri, e molto più il suicidio o l' omicidio. Chi si determina ad attentare a' proprii giorni è dalla pubblica opinione reputato come pazzo o come vile, e non gli valgono di scusa le sofferenze fisiche o morali, per quanto siano intense ed insopportabili. Eppure fra le ultime ve ne potrebbero essere delle gravissime, prodotte da ingiurie che non possono vendicarsi col duello: come, per esempio, sarebbe il caso di chi si uccidesse per avere avuto il suo letto nuziale contaminato da un ecclesiastico, o da altro individuo col quale non potesse procedersi ad una partita d' onore.

Il suicidio è anche meno pernicioso del duello, imperocchè con esso togliesi la vita ad un sol uomo, la cui esistenza è avvelenata da insoffribili patimenti; e chi attenta a' proprii giorni difficilmente resta storpio senza perire: col duello invece possono soccombere entrambi i combattenti, i quali quasi sempre non hanno odio alla vita, ed altresì possono rimanere storpii, da trascinare un' esistenza peggiore della stessa morte.

2. L' attaccamento alla vita ed il rispetto alla conservazione sono consentanei al dritto naturale, ed alle volte si cerca di prolungare la esistenza, anche di qualche giorno, facendo subire all' uomo operazioni cruente e dolorosissime. I detrattori di Napoleone I gli hanno lanciato, come gravissima accusa, quella di aver

fatto propinare l'oppio a' soldati francesi colpiti dalla peste in Siria. Uno storico imparziale assicura che ciò fu da Bonaparte, e con uno scopo tutto umano, proposto soltanto al dottor Desgenettes, ma che quel veleno non fu somministrato perchè costui vi si ricusò colla nobile e memoranda risposta: « Il mio mestiere è di guarire e non di uccidere [1]. »

Eppure, se non si attaccasse somma importanza alla vita, quella proposta si dovrebbe dire umana. Quelli appestati non potevano che di qualche giorno prolungare la loro agonia, e dovevano infallibilmente perire o per la peste o per la sciabla de' Mammalucchi; e dovettero al certo soffrire tutte le sevizie e gl' insulti, di cui erano capaci quei barbari, in una guerra nella quale non si accordava quartiere [2].

3. Tutti i reati perturbano soltanto la civile comunanza, ma il duello distrugge anche dalle fondamenta il principio su cui la stessa si fonda. Di fatti l'offeso usurpa il potere legislativo, elevando a reato azioni che per lo più sono semplici contravvenzioni al galateo, e non punibili che col solo biasimo sociale: usurpa il potere giudiziario, designando la soddisfazione che vuole; e, nell' elevarsi ad un punto a legislatore ed a giudice, si abbassa poi a carnefice! Tutti i delinquenti cercano di occultare la loro colpa, ma il duellista invece mena vanto di essersi costituito in aperta ribellione contro la società; ed il maggiore dei danni che egli produce è quello d' infondere ne' cuori il sentimento di resistenza alle leggi civili ed alle naturali, e di creare per le persone educate il dovere di violarle! Strana ed inconcepibile inversione del senso morale!

[1] Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, Cap. 32.
[2] Idem, *Ivi*, Ivi.

Si tenta di legalizzare la vendetta spiegata col duello, per la speciosa ragione « che non può ascriversi « a colpa di coloro che la esercitano, avendo riguardo « a' difetti delle attuali legislazioni, non in tutto prov- « veditrici dell' onore privato [1]. » Ma se la imperfezione delle leggi potesse autorizzare i cittadini a violarle, questa massima dovrebbe estendersi a tutti gli altri casi in cui i diritti non sono tutelati: ed ogni singolo cittadino avrebbe la facoltà di decidere se una data legge sia imperfetta; ed arrogandosi quindi il potere di provvedere da sè stesso alla salvaguardia dei proprii diritti, verrebbe a demolirsi dalle fondamenta il patto sociale. La passione inoltre servirebbe a far ritenere imperfette quasi tutte le disposizioni legislative che non proteggono, con eccessiva efficacia, i proprii diritti; e perciò l' umano sangue scorrerebbe come l' acqua de' fiumi.

4. Col duello, distruggendosi la comunanza civile, si conculcano tutte le libertà che ne derivano; ed in conseguenza per quanto esse sono maggiori, altrettanto il duello si rende più immorale e pernicioso. Di fatti la libertà della tribuna, tanto sacra ne' governi rappresentativi, è soffocata in tutto ciò che può ferire la suscettibilità di un duellista. Le opinioni di un senatore, di un deputato, non dovrebbero avere altro limite che il campanello presidenziale; non altra censura tranne quella de' membri delle rispettive Camere, de' ministri e della libera stampa. Senza tale garanzia la tribuna diviene la più perniciosa e funesta ironia.

Ma ben diversamente è avvenuto al deputato Govone nella discussione, relativa alla Sicilia, agitata nella

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

nostra Camera elettiva nel 5 dicembre 1863. Senza entrare nel merito delle parole profferite da quell'onorevole, di certo la sola libera stampa era l'arma per combatterle; ma l'erroneo concetto sul duello ha trascinato i più generosi e patriottici figli della città dei Vespri ad imbrandire la spada, invece di ribattere colla penna le parole di quel deputato. Quelle sfide, senza potersi approvare, e speriamo le ultime di simil genere, meritano però di essere scusate oltre ogni dire, poichè non hanno avuto per iscopo un privato interesse, ma il più nobile e generoso principio che potesse infiammare il cuore di un cittadino: l'amor della patria.

5. La libertà della stampa, base fondamentale dei liberi governi, del pari diventerebbe una lettera morta quando dovesse colpire uno spadaccino. Il mal capitato scrittore che viene ad urtarne la suscettibilità, come l'esperienza fatalmente dimostra, o si tira addosso un duello, o deve con sua vergogna sconfessare de' fatti quasi sempre veri, poichè, se falsi, si sarebbero smentiti o confutati, o si sarebbe sperimentata la querela di diffamazione. A tutto ciò arrogi che lo scrittore difficilmente è pratico nel maneggio delle armi; quindi egli o deve tradire la sua missione, o battersi in condizioni svantaggiose. Dal che deriva la esistenza di una classe privilegiata, contro la quale la libertà della stampa non impera, o pure i soli spadaccini godono il privilegio di essere scrittori e giornalisti ne' governi liberi. Questo sconcio è molto più appariscente quando si ponga mente al rispetto che, nei passati secoli, si professava pe' letterati: allora non solo non erano obbligati a battersi, ma ricadeva il disonore su chi lor facesse ingiuria (cap. 6, § 5); e nel volgente secolo dovrà aversi minor rispetto pel cultore delle lettere?

I giornalisti, e tutti gli altri scrittori, sono interessati a propugnare la libertà della stampa sulla più larga scala: ma eglino, quando per contese letterarie ricorrono al duello, implicitamente e colla più strana contradizione riconoscono che le vigenti leggi sono insufficienti a moderare la sfrenatezza della stampa; e che, per ovviare a siffatto inconveniente, occorrono disposizioni legislative più severe, perchè con duelli di simil fatta non si adotta che un mezzo repressivo per la libertà della medesima.

6. Quante volte le offese alla riputazione dovessero vendicarsi col duello, un'altra logica conseguenza ne deriverebbe in danno del funzionario pubblico. Se costui dovesse riferire sul conto di un suo subordinato o di altro cittadino, e dovesse attaccarne la riputazione, l'offeso avrebbe il dritto di sfidarlo. Duelli per simili cagioni ve ne sono stati, e fra persone di cuore nobile e generoso; e se anche volesse impedirsi la sfida dell'inferiore al proprio superiore, il primo dimettendosi farebbe sparire la differenza del grado. I cimenti per tal motivo sono poco dissimili a quelli de' litiganti con i giudici del medio evo, i quali, colla spada, sostener dovevano la giustizia della loro sentenza (cap. 2, § 21); e ciò forma il più mostruoso anacronismo a' nostri tempi civili, respingendo il pubblico funzionario all'epoca della forza e della prepotenza, e conculcando così la sua libertà e la giustizia a pro degli altri.

Del pari se un cittadino qualunque, credendo di aver patito qualche torto per opera di un funzionario, lo insultasse, costui dovrebbe spedirgli un guanto di sfida: simile caso potrebbe darsi tra funzionarii di uguale grado. Questa razionale teoria è stata ritenuta da qualche pubblico funzionario; ma se da tutti fosse accet-

tata, i soli maestri di scherma potrebbero occupare le cariche dello Stato, specialmente le elevatissime. I deputati ed i senatori, per censurare i ministri e per accusarli di malversazione, dovrebbero essere valenti spadaccini, e le aule parlamentari dovrebbero tramutarsi in lizze e steccati. I Romani, nostri progenitori, per dichiarar qualcheduno uomo da nulla, dicevano: Egli non ha imparato nè a leggere, nè a nuotare; e noi saggi nepoti abbiam rettificato quell' adagio, ed invece dobbiam dire: Egli non ha imparata la scherma!

7. Colle sfide s' impedisce anche il sacro dritto della difesa, poichè per lo più l' offensore potrebbe provare l' involontarietà dell' atto da lui commesso, o spiegarne il vero significato; e spesse volte svanirebbe sinanche la trasgressione al galateo. Ma lo sfidato, onde non mostrare di cedere per paura della sfida, non dà quelle spiegazioni o quelle riparazioni che avrebbero reso inutile il cimento: e, cosa assai più strana! soltanto dopo la prova delle armi, qualunque ne sia l' esito, lo sfidato il più delle volte soddisfa le esigenze dell' avversario, mentre prima vi si era rifiutato. Oltre a ciò le spiegazioni o la riparazione lo sfidato dovrebbe darle a giudici esigenti e parziali, quali sono lo stesso sfidante se egli avesse dato un mandato speciale [1], e, se libero, i suoi padrini [2], i quali, per obbligo cavalleresco, sono spinti ad essere parziali verso i loro rispettivi primi [3]. I duellisti perciò si avvezzano ad essere tenaci nelle loro villane abitudini, ed incapaci di emendarsi: anzi, per godere il vantaggio di scegliere le armi, ognuno cerca di vincere l' altro colle soperchierie.

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 5.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 4.
[3] Idem, *Ivi*, Cap. 4 e 6.

8. Ogni cittadino ha l'obbligo sacrosanto di porre il suo braccio e la sua mente a disposizione della patria. Quanti più coraggiosi, intelligenti ed onorati cittadini conta uno Stato, tanto più esso è florido, potente e rispettato. Ma il duellante ritiene di dar pruova di coraggio e di onoratezza col battersi: egli però con quel cimento non solo mette a repentaglio la propria esistenza, ma ancora mutila o uccide un coraggioso ed alle volte intelligente cittadino; e quindi, col privare la patria del braccio, del cuore e della mente de' figli di lei, commette un attentato contro il patriottismo.

I Romani erano molto prodighi del sangue cittadino quando serviva per estendere il loro impero; ed avevano in sommo pregio il coraggio, ma non accordavano ricompense che per le sole alte gesta. Eglino però riputavano la vita del cittadino tanto preziosa, da accordare una corona di quercia a chi avesse la fortuna di poter salvare una sola esistenza; e quella corona dava dritto alle più onorevoli distinzioni, ed era la maggiore e la più ambita ricompensa a cui potesse aspirarsi; nè vi era altro guiderdone maggiore, tranne la trionfale corona di alloro, riserbata soltanto a quel fortunato supremo duce che, con una segnalata vittoria, avesse ampliati i confini dell'impero. Eppure niuna di quelle due corone era ambita in preferenza, tanto che intrecciate insieme furono, come altissimo onore, concedute ad Augusto [1].

[1] Adam, *Antichità romane*, Lib. 5, cap. 1, § 5 e 6.

CAPITOLO XI.

Il duello è un pregiudizio.

1. Da quanto abbiam detto sinora sorge che il duello si fonda su di un pregiudizio. Ma, fra quelli che lo scusano, taluni dicono che lo si deve tollerare, perchè le leggi non in tutto provveggono alla salvaguardia dell' onore de' privati (cap. 10, § 3): altri poi, convenendo sul pregiudizio del duello, nulladimeno sostengono che lo si deve rispettare perchè inveterato ed universalmente accettato. Abbiamo confutato l' argomento de' primi (cap. 10, § 3): fa d' uopo confutare del pari quello degli altri. Ammessa la teoria degli ultimi, ne segue che il tempo e la universalità hanno la potenza di legalizzare il pregiudizio e l' errore su cui poggia; ed ancorchè questi fossero perniciosissimi, pure l' uomo non deve emanciparsene, ma continuare ad esserne schiavo volontario.

Questa è la teoria dell' immobilità, la quale avrebbe fatto rimanere l' uomo nello stato adamitico: anzi lo avrebbe condannato ad un regresso continuo, poichè una volta che la universalità si fosse resa schiava dell'errore, non avrebbe potuto non svolgerne e concretarne gli effetti. Un tale principio legalizza non solo la condanna della Curia romana del sistema planetario di Copernico, ma anche il memorando decreto del 21 giugno 1633, emesso dall' Inquisizione contro Galileo, e le persecuzioni che egli soffrì. L' errore abbattuto col novello sistema planetario era tanto inveterato, che rimontava all' epoca della creazione; ed era ritenuto poi da una universalità assai più numerosa e dotta di

quella che al giorno d'oggi propugna l'uso delle sfide. Quell'errore d'altra parte era nocivo alla sola scienza, e non già all'uomo, come lo è il duello, e non impediva alla terra di girare nello spazio; ma a chi non vuol incurvarsi innanzi al pregiudizio del duello s'impedisce di camminare sopra la terra, perchè è vilipeso ed alle volte anche insultato dalle smargiasserie dei duellisti.

2. Il Vaticano ha elevato a dogma l'intolleranza religiosa. Negli andati tempi chi per poco non adempiva alle pratiche religiose, dettate dalla Curia romana, era dichiarato empio e disonorato: la scomunica si scagliava contro quell'infelice, e le cieche plebi si guardavano di aver con esso lui la benchè minima relazione sociale, riputandolo infame e indegno della civil comunanza. Il duellista del pari dichiara disonorato chi, respingendo le sue dottrine, non accetta l'uso del duello, e parimente gli avventa l'anatema sociale e lo vilipende. Ma se la ragione abbatte l'anatema religioso, sconfigge ugualmente quello sociale: fanatismo è l'uno, come del pari lo è l'altro. Arrogi che dal Vaticano si ordina l'adempimento solo di un culto esterno, non pernicioso all'individuo; ed in un secolo di lumi, col duello, si prescrive alle persone educate e civili un culto di gran lunga più nocivo ed immorale, qual è l'omicidio o il suicidio!

3. Il bramino indiano il quale, anche contro la propria volontà, avesse la sventura di bevere con uno straniero, viene dichiarato infame da' suoi correligionarii; e perciò vien messo al bando del consorzio civile, e finisce coll'uccidersi [1]. L'Europeo al certo userebbe ogni mez-

[1] Cantù, *Storia universale*, Lib. 2, cap. 12.

zo per impedire il suicidio al bramino; ma se i pregiudizii inveterati ed universali debbono rispettarsi, con più ragione lo si deve quello dell' Indiano: egli si reputa disonorato, ed è vilipeso, sfuggito da tutti i suoi connazionali. Eppure i duellisti applaudirebbero a quel bramino che sfidasse la pubblica opinione, perchè erronea, e direbbero: Egli è stato molto saggio, poichè si è emancipato dal pregiudizio religioso. Ma un' eguale lode merita chi non si rende schiavo del pregiudizio sociale sul duello: e ciò per altro costa molto minore sforzo, imperocchè questa pregiudicata credenza è ritenuta soltanto da' pochi duellisti, mentre quella lo è da tutti gl' Indiani; e perciò il bramino sarebbe tenuto a vile da ogni suo correligionario, mentre colui, che si emancipasse dal pregiudizio sul duello, lo sarebbe soltanto da una impercettibile minoranza.

Se un duellista volesse obiettare contro la malvagia e falsa credenza dell' Indiano, addurrebbe molte ed incontestabili ragioni: soggiungerebbe altresì che il bramino ha bevuto collo straniero contro la propria volontà; e che le azioni degli altri non possono infamare chi le subisce, quando ciò avvenga suo malgrado. Ma l' Indiano rimbeccherebbe il duellista colle identiche ragioni, le quali ugualmente valgono a scalzare il pregiudizio del duello: gli direbbe che nessuno deve credersi disonorato per le ingiurie degli altri, quando le subisce contro la propria volontà ed ingiustamente. Soggiungerebbe in ultimo che col suicidio si viola il solo gius di natura, mentre che col duello non solo questo diritto si conculca, ma si scalza anche dalle fondamenta l' edifizio sociale (cap. 10, § 1 e 3); ed in conseguenza il secondo attentato è assai più grave del primo.

4. Dalle persone educate si chiede alle plebi ignoranti che sbandiscano i pregiudizii: le stesse, per l'ottusità del loro intelletto e per la mancanza d'istruzione, non possono ravvisare i pregiudizii, e molto meno hanno la forza di emanciparsi dalla schiavitù dei medesimi. Le persone educate invece possono facilmente discernere l'errore, il pregiudizio; e se non hanno la forza di sbandirli, si mostrano di molto inferiori alle plebi. Queste sono involontarie schiave de' pregiudizii e degli errori, mentre quelle lo sono per una determinata volontà.

È da riflettersi che taluni uomini pesano gli usi sociali con due diverse bilance. Alcune usanze innocue, o anche utili, le vogliono sbandite perchè le credono erronee, e ne vogliono poi conservate altre veramente irragionevoli e perniciose. Ci sia permesso un esempio. L'uomo superficiale, nel precetto religioso di non mangiar carne in alcuni giorni, vi ravvisa un pregiudizio e cerca di abbatterlo; il filosofo invece vi scorge uno di quei precetti che, sotto l'aspetto di religione, riescono tanto utili all'umanità, la quale li ricuserebbe se i suoi grandi legislatori non gli avessero imposti come legge religiosa; ed essa si comporterebbe nello stesso modo del fanciullo, il quale rifiuta il farmaco salutare quando non gli si appresenta sotto una forma che ne occulti la sua effettiva natura.

Il precetto in parola è utile per l'igiene attesa la varietà del cibo, tanto giovevole al nutrimento dell'uomo: è vantaggioso economicamente, perchè si risparmiano animali utilissimi sì pe' lavori campestri, che pe' prodotti che dànno: è utile moralmente, perchè disavvezza il beccaio a scannare animali in tutti i giorni; ed è risaputo quanto il versar sangue indurisca il

cuore umano. Eppure, con molta leggerezza, da quelli stessi che vogliono abbattere questo utile precetto, sia pure un pregiudizio, si propugna l' uso del duello. Sarebbe il vero caso di lanciar contro ognuno di essi l' accusa del Vangelo: « Guardi tu il fuscello ch' è nel-« l' occhio del tuo fratello, e non avvisi la trave ch' è « nell' occhio tuo proprio [1]? »

[1] S. Luca, Cap. 6, v. 41.

CAPITOLO XII.

L'opinione pubblica deve dispregiarsi quando è erronea.

1. Come il nocchiero nel suo cammino ha per iscorta la stella polare, così l'uomo ha per guida la fiaccola della ragione, onde percorrere la via che gli è assegnata dalla Provvidenza. Se egli perde di vista quella guida, è sbalzato nel pelago delle passioni, assai più vasto e burrascoso dell'oceano, e vi naufraga irremissibilmente se non rinviene quella benefica fiaccola che raddrizzi il suo errante corso. « Non vi ha bene maggiore che la ragione, ed essa è nell'uomo e nella « Divinità; la prima società tra l'uomo e Dio è quella « della ragione [1]; » la quale è un raggio di luce divina e l'infallibile consigliera dell'uomo a cui fa distinguere il vero dall'errore: se egli si convince del falso, e vi si appiglia, rifiuta il consiglio di Dio e si abbassa non al livello, ma bensì al di sotto del bruto, poichè questo, essendo privo della ragione, non la ripudia; e non si rende perciò volontario schiavo dell'errore, come pratica l'uomo. L'errore d'altra banda è molto più pernicioso della stessa ignoranza, imperocchè questa non è che la privazione di un bene che può acquistarsi, quella invece è un male che esiste nell'anima e la corrompe.

La ragione per altro esercita sull'uomo, che l'ha per guida, il più assoluto potere, perchè non gli lascia il minimo arbitrio alle sue azioni; eppure essa soltanto

[1] Cicerone, *Delle leggi*, Lib. 1, cap. 7.

lo rende libero , emancipandolo dalla schiavitù delle passioni, e da quella del pregiudizio e dell' errore. Nè le sole forme governative valgono a donare la libertà ad alcun popolo; e se sopra di esso ha il predominio la forza brutale o l' errore, è certamente schiavo ancorchè sia retto colle più libere e democratiche forme. Il Vangelo, fonte della più sublime ed inimitabile filosofia morale, dice: « Conoscerete la verità, e la ve« rità vi farà liberi [1]. »

Chi però soggiace alla tirannide coronata è reputato un vile schiavo, non ostante che egli quasi sempre abbia contro di sè ostacoli co' quali sarebbe follia lottare; ed al certo è uno schiavo molto più spregevole ed abbietto chi volontariamente si rende soggetto alla tirannia del pregiudizio, imperocchè non gli costa alcuno sforzo , bastando solo la propria volontà per emanciparsene.

2. L' opinione pubblica, se ha per guida la ragione, è la legittima sovrana de' popoli civili, ma per lo contrario riesce loro perniciosissima se è poggiata sull' errore; ed in tal caso l' uomo saggio la disprezza e cerca di scuoterne il tirannico impero; nè l' umanità sarebbe progredita se i suoi grandi benefattori si fossero comportati in un modo diverso. Eglino, quasi sempre, si sono trovati a fronte d' interessi riluttanti co' loro principii, e di plebi fanatiche e pregiudicate, che hanno il più delle volte esecrato i loro benefattori, e si sono comportate nella stessa guisa del fanciullo il quale detesta la benefica mano del cerusico che lo salva dalle fauci della morte. Socrate fu condannato a bere la cicuta, e Cristo ad essere crocifisso, vilipesi ed esecrati entrambi

[1] S. Giovanni, Cap. 8, v. 32.

dagli egoisti e dagl' insensati d' allora, che essi cercavano di beneficare.

Gli uomini leggieri o gl' ignoranti reputano, non di rado, gloriose e sante quelle azioni che sono contrarie al giusto ed all' onesto; e colui, che è vanitoso o ambizioso, solletica anche contro le proprie convinzioni quelle erronee tendenze, e così ottiene stima, confidenza, popolarità presso gl' insensati. Chi al contrario, ispirandosi al solo fonte del vero, tiene un' opposta condotta, è bene spesso calunniato, maledetto, infamato! Quest' ultimo sacrifica sè stesso al bene del suo simile, poichè il vero presto o tardi ottiene un pieno trionfo; l' altro invece sacrifica la intiera umanità al suo egoistico interesse. La storia soltanto ed i tardi nepoti riparano sovente i torti degli avi.

3. Nell' isola di Amboine è circondato dalla pubblica stima l' abitante che ha reciso maggior numero di teste d' individui de' vicini paesi, ed in ragione degli omicidii gli si aumenta la pubblica considerazione [1]. L'uomo d' onore riterrà che l' omicidio sia contrario al gius naturale; e quindi, se dovrà dimorare in quell' isola, al certo preferirà di essere vituperato dalla coscienza pubblica, anzichè conservare o acquistare stima e considerazione, conculcando il giusto e l' onesto: riterrà inoltre di essere molto preferibile la buona riputazione presso i pochi saggi, che presso la moltitudine ignorante e schiava de' pregiudizii. Uguale raziocinio e conseguenza sta contro l' uso del duello.

Fabio Massimo, ventuno secoli or sono, fu tacciato di viltà da' suoi concittadini, per avere temporeggiato a dar battaglia ad Annibale: gli fu sminuito il potere,

[1] Gioia, *Filosofia della statistica*, Parte 7, cap. 3, § 5.

ma egli sopportò la maldicenza e l'ingiustizia con rara costanza e fortezza d'animo [1]. Nello scorso secolo, e per un consimile motivo, Washington fu chiamato codardo dagli Americani, ed egli del pari soffrì l'ingiuria con uguale costanza e coraggio civile [2]. Se quei due sommi capitani non avessero posposto la loro riputazione all'adempimento de' proprii doveri; se non avessero disprezzato l'ingiusto biasimo de' loro coetanei, Roma sarebbe soggiaciuta al dominio de' Cartaginesi, e l'America non si sarebbe emancipata dalla signoria britannica: e se entrambi non fossero riusciti a vincere i loro rispettivi nemici, con quasi certezza l'istessa storia avrebbe segnato di un marchio d'infamia le loro tombe.

4. Chi ricusa di battersi è vituperato dai duellisti, ed a carico di lui si forma un verbale per dichiararlo disonorato, divulgandolo co' giornali [3]. Ma se il duello è vietato dal dritto naturale e dal positivo (cap. 10, § 1 e 3), come può vituperarsi chi non li viola? Coloro, che dividono questa opinione, meritano compatimento perchè non arrivano a comprendere che la ragione, e non la spada, è la invincibile arma del civile e libero cittadino. De' loro applausi e della loro approvazione il saggio avrà l'istesso concetto che ne aveva il probo Focione, e come costui si comporterà in siffatti rincontri, domandando a' suoi amici: « Ho « forse detto qualche cosa cattiva senza essermene av- « veduto [4]? »

Che diremo del biasimo che dai duellisti s'infligge

[1] T. Livio, Lib. 22, cap. 25 o 26.
[2] Botta, *Storia d'America*, Lib. 8.
[3] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 11.
[4] Plutarco, *Vita di Focione*.

a chi non contravviene alle leggi penali, e della lode che ne riceve chi le viola col battersi? Diremo che col poco rispetto per l'impero delle leggi si rende abbietto e spregevole il cittadino. Dobbiamo tollerare che il vizio ed il delitto serpeggino cautamente fra le tenebre, poichè la terra è la loro stanza; ma però è inconcepibile che osino alzare la temeraria fronte alla luce del sole, e dettar precetti per confondere ogn' idea di giustizia e di morale; ed è più inconcepibile e maraviglioso che l' uomo sedicente educato e civile, per curvarsi innanzi ad un pregiudizio che discerne (cap. 11, § 1), segua i dettami del vizio e del delitto. L' educazione sarebbe il più funesto de' mali, e non già un bene, se potesse imporre all' uomo di essere più vendicativo di chi è incolto, e di esser prodigo, per ogni frivolo motivo, del sangue proprio e di quello degli altri, e, quel ch' è più, di conculcare le leggi positive e le naturali: noi però preferiamo le mille volte la rozzezza dell' uomo incolto ad una educazione di tal fatta.

Possiamo poi compatire e scusare colui che, spinto dall' impeto dell' ira, si vendica; ma che dai duellisti si voglia imporre all' uomo educato e civile come dovere la vendetta, ed a sangue freddo: che si voglia vituperare chi non soggiace a sì orribile ed esiziale vizio, questa è una delle opinioni fra le più inconcepibili ed immorali; e perciò ogni onesto cittadino ha il dovere di disprezzarla.

Chi si rende omicida, in omaggio alla opinione suddetta, destar dovrà nelle future generazioni un senso d' indicibile orrore, frammisto alla maraviglia; come nè più nè meno che orrore e maraviglia in noi produce l' abitante dell' isola di Amboine, il quale mostra le umane teste da lui recise a solo oggetto di

acquistar la pubblica considerazione, come abbiam visto di sopra. Anzi minor maraviglia ed orrore destar dovrà quest'ultimo pregiudizio, ove si ponga mente che esso non è in opposizione colle leggi di Amboine; e che quegli abitanti, perchè barbari, non possono comprendere il loro errore. Il duellista al contrario, per lo stato di civiltà, conosce il suo errore e lo confessa, e pur nondimeno vuol perpetrare un omicidio il quale è anche vietato dalle proprie leggi.

CAPITOLO XIII.

Il duello è illogico ed inescusabile in ragione della civiltà.

1. L'uomo, che guardasse gli usi ed i costumi delle passate generazioni dal punto di vista attuale, se ne formerebbe un concetto molto erroneo: per averne invece uno giusto ed esatto fa d'uopo che li guardi dal punto di vista de' rispettivi tempi, e che li metta anche in relazione co' principii allora vigenti. Con questa norma getteremo un rapidissimo sguardo sul duello delle diverse epoche.

2. Dagli antichi popoli civili il duello fu adoperato per uno scopo tutto pubblico ed umano (cap. 1, § 2, 3 e 4); il suo uso perciò lo rese logico, morale e vantaggioso. Il duello presso gli antichi popoli barbari servì per definire le loro private contese (cap. 1, § 6); e quindi costituì anche un progresso per l'umanità. Infatti agli agguati, alle pugne senza norma, colle quali si risolvevano le contese nello stato naturale, si surrogarono quelle con regole determinate, onde risolverle invece secondo l'esito del cimento; e perciò le stesse non si perpetuavano, e scorreva sempre meno sangue.

3. Nel medio evo l'omicidio si riscattava con una somma pecuniaria, stabilendosi l'apprezzo dell'ucciso (cap. 3, § 4); quindi la pubblica coscienza, tradotta nelle leggi, non riteneva l'uomo come persona, ma bensì come una cosa di maggiore o minor prezzo. Con questo principio il duello non era illogico, nè molto pernicioso, poichè la società e la famiglia non perdevano che un oggetto di un dato valore. La personalità è stata a poco a poco rivendicata all'uomo, ed ha ottenuto

il suo pieno trionfo nell'89. L'attuale secolo come potrà ritenere l'uso del duello che, colla vita umana, distrugge il più sacrosanto diritto su cui poggia l'odierna civiltà?

4. La mancanza di sicurezza personale, le leggi poco atte a garantire la vita e le sostanze de' cittadini, le immunità e gli asili, le guerre private, le rappresaglie, le fazioni guelfe e ghibelline, le compagnie assoldate, le orde degli assassini, la prepotenza de' rei e la corruzione de' giudici facevano rimanere l'uomo in uno stato quasi naturale nel medio evo, ed in parte anche ne' seguenti secoli (cap. 3, § 2 a 12). A tutto ciò arrogi che, colla redenzione de' peccati e colle indulgenze, s' incitavano i malfattori a commettere delitti, e lor si toglieva financo il rimorso (cap. 3, § 13, 14 e 15). In quei tempi adunque sorgeva quasi un dritto a favore dell' uomo di far appello all' impero della forza, per tutelare la esistenza e la proprietà.

Col duello altresì si evitavano o si troncavano anche le discordie e le guerre tra le intere famiglie (cap. 3, § 6); e perciò, al dir di Giannone, riusciva ben lieve, se non necessario, il danno che produceva [1]: anzi vantaggioso, secondo Montesquieu, poichè tramutava una querela generale in particolare, e rendeva così l'autorità a' giudici, facendo rientrare nello stato civile coloro che erano governati dal solo dritto delle genti [2]. Inoltre presso i popoli tra cui non vi ha legge, o la stessa ha poca forza, la vendetta privata subentra alla punizione legale; e quindi chi non si vendica da per sè stesso, a buon dritto è spregiato, perchè fa rimanere impuniti i delitti; e precisamente per ovviare a

[1] *Storia civile*, Lib. 5, cap. 5.
[2] *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 25.

tale inconveniente veniva propugnato il duello dagli scrittori cavallereschi (cap. 5, § 10). Siffatto principio, se era morale ne' tempi andati, per lo contrario è immoralissimo oggidì, perchè abbatte dalle fondamenta il patto sociale.

Oggi la mancanza di sicurezza personale è cessata, come del pari lo sono le cagioni che la sostenevano: sono rimosse le altre cause che facevano rimanere l'uomo in uno stato quasi naturale: è finita puranche la prepotenza de' malvagi e la loro impunità, perchè la spada della giustizia pende ugualmente sulle umili che sulle altissime teste. E se all'impero della legge non isfugge alcuno, con qual logica può ricorrersi alla vendetta privata mediante il duello?

5. L'impero della forza era il principio prevalente nel medio evo (cap. 4, § 1 e 2); e perciò l'uomo si abituava a ritenere che la forza fosse ad un punto sorgente, pruova e misura dei dritti. Le lettere avrebbero contribuito ad abbattere siffatto concetto, poichè avrebbero fatto discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto. Gli studii però erano sbanditi, anzi a' cultori di essi ridondavano vergogna e pericoli (cap. 4, § 2), quasichè l'Eterno avesse condannata l'umanità a subire l'impero della forza: principio che, se scomparve man mano, non è stato però annientato che soltanto dalla rivoluzione francese. Il duello era lo esplicamento di quel principio, perchè della forza costituiva un dritto ed un privilegio a favore di chi la possedeva. Nell'attuale secolo la società basa invece sulla forza del dritto e sull'uguaglianza civile, ed il duello è il capitale nemico di questi due principii.

6. Il coraggio nel medio evo era riputato come unica ed indispensabile virtù, e non coltivandosi lo spirito,

ma bensì le sole forze del corpo (cap. 4, § 2), a spese di quello gli uomini ottenevano quella maschia virilità che li rendeva superbi e degni delle più elevate pruove di coraggio. Oltre a ciò senza la prodezza l'uomo non poteva tutelare i proprii diritti, nè acquistar fama, giungendosi sin anche a riputare onorevole il lenocinio, sol perchè offriva pretesti ad esercitar atti di bravura (cap. 4, § 2, 3 e 4). Onde porre in rilievo l'ardimento si davano degli spettacoli molto pericolosi e barbari, ai quali concorrevano, come attori, nobili e plebei, ed avidamente vi assistevano non solo il basso volgo e gl' illustri personaggi, ma anche il sesso gentile (cap. 4, § 3). Tutto ciò ed il senso morale pervertito (cap. 3, § 17) render dovevano l'uomo feroce e sanguinario. D'altra parte da' cavalieri il coraggio e lo stesso duello venivano adoperati per uno scopo vantaggioso alla umanità (cap. 4, § 4).

Noi vogliamo oggidì imitare i nostri avi senza averne la maschia virilità, alla quale però abbiamo surrogato un' altra potenza che vale a frangere qualunque maglia di acciaro ed ogni spadone a due mani: la forza dell' intelligenza. Andiamone superbi, e sfidiamoci a tutta oltranza di primeggiare colla stessa, perchè non ci collochiamo, come nelle pruove di coraggio, su di un terreno fatale pel vinto, ma sibbene su quello vantaggioso ad entrambi ed al resto dell' umana famiglia. Su questo solo terreno oggidì vuol situarsi la umanità, imperocchè, essendosi ingentiliti i costumi, qualunque uomo abborre non solo i crudeli e barbari spettacoli del medio evo, ma anche ogni altro atto di ferocia e di sangue. Il duello d'altra parte non è più adoperato per uno scopo vantaggioso all' uomo; ed egli poi è tenuto in pregio per la dottrina e per le altre

virtù, fra le quali va annoverato anche il coraggio, purchè non sia disgiunto dal giusto e dall' onesto. I soli barbari possono avere un' opposta opinione.

7. L' opera de' feudatarii, come pure quella del clero, ne' passati secoli ha contribuito a sostenere l' uso del duello (cap. 4, § 5 e 6): eglino erano oltremodo potenti e venerati in quei tempi d' ignoranza, di superstizione e di prepotenza. La luce della civiltà ha fatto crollare l' enorme potere della chierisia, e la feudalità è stata abbattuta. Il duello inoltre, quando fu sbandito dal fôro, rimase specialmente in uso presso la nobiltà, la quale, sino alla rivoluzione francese, ha formato una casta privilegiata che si riteneva umiliata se avesse fatto appello alla giustizia punitrice. I nobili altresì ambivano anche di francarsi dal potere regio, e non potevano in miglior modo attuare e far pompa di questo loro divisamento, che vendicandosi delle offese senza ricorrere a' magistrati (cap. 4, § 5).

La vendetta ed il puntiglio costituivano per la nobiltà un obbligo cavalleresco (cap. 4, § 4); e se la cavalleria produceva questo danno, arrecava però il sommo bene d' ingentilire i costumi, poichè il cavaliere doveva guardarsi dal commettere qualunque vile o ingiusta azione (cap. 4, § 4). I nobili quindi, se ascritti nella cavalleria, dovevano astenersi dall' affidare le loro vendette al pugnale dello scherano; e l' avrebbero potuto impunemente (cap. 3, § 11), e l' un sangue ne avrebbe fatto scorrere dell' altro: le inimicizie si sarebbero perpetuate di generazione in generazione; e perciò non era pernicioso l' uso del duello, poichè l' esito dello stesso, acquetando le ire, impediva che nuovo sangue si versasse.

8. L' impero della forza si era nel medio evo asso-

ciato alla superstizione religiosa, ed insieme avevano soggiogato l'umanità (cap. 2, § 21). I più assurdi miracoli venivano divulgati, a' quali si prestava piena e cieca credenza in quei tempi di tenebre (cap. 2, § 4 e 13); e perciò l' uomo si abituava a non dubitare che la Divinità immutasse le leggi naturali continuamente e per ogni frivolo motivo: egli, con più ragione, ritener doveva che l' Eterno non ricuserebbe di manifestare la sua volontà per cause assai più gravi, quali erano la salvezza dell'innocente e la punizione del reo. Questa superstiziosa credenza valeva, tanto nel medio evo che ne' seguenti secoli, ad ispirar la fede che col duello si ottenesse un giudizio di Dio (cap. 2, § 4, e cap. 5, § 8 e 16). E quale giudizio potrebbe dirsi più giusto ed infallibile? Che se anche l' uomo vedeva che l'esito non rispondesse alla propria aspettazione, lo rettificava a norma di quello della Divinità, reputando fallaci i proprii sensi; o per lo meno, venerando il decreto dell' Eterno, lo addebitava a punizione di altre colpe, da cui nessuno va esente.

Le pratiche religiose, che si eseguivano prima del cimento (cap. 2, § 13, e cap. 5, § 16), dimostrano che, tanto nel medio evo quanto ne' seguenti secoli, con tutta la buona fede si riteneva il concetto del giudizio divino; e perciò contribuir doveva a preoccupare l'animo dell' ingiusto offensore, indebolendone così il braccio, e ad infondere invece forza in quello [illegible]
La superstizione se da un lato valeva ad [illegible]
una malvagia usanza, dall' altro riusciva [illegible]
per la giusta causa. Infatti Giovan Battista [illegible]
assicura che uomini valorosissimi, avendo [illegible]
per una causa ingiusta, furono vinti da quelli [illegible]
erano di gran lunga inferiori per forza [illegible]

gio [1]. Il duellista moderno propugni pure l'impero della forza associato alla superstizione religiosa, e, prestando fede a' frequenti miracoli, ritenga il concetto del giudizio divino; ma se respinge tutto ciò, scalza le più solide basi su cui ha poggiato il duello negli scorsi secoli, e si rende oltremodo illogico, inescusabile e colpevole.

9. Gli autori cavallereschi, che ne' passati tempi erano riputati arche di sapienza e specchi di onoratezza [2], propugnavano il duello come un culto reso all'onore (cap. 5, § 11 e 12). Le forme giuridiche ed i riti religiosi (cap. 5, § 4, 6, 16 e 17) lo rendevano augusto, e contribuivano vie più ad infiltrare il pregiudizio nella pubblica coscienza. Qualcheduno allora alzava una fievole voce contro siffatta usanza [3]: oggidì invece nessuno osa propugnarla colla stampa, ma si cerca scusarla soltanto. Allora non si discerneva il pregiudizio, e meritava scusa e compassione chi ne diveniva la vittima: adesso è inescusabile e biasimevole fuor di modo chi se ne rende volontario schiavo.

10. Dritti e doveri sono idee correlative, ed il dritto di un individuo costituisce un dovere per gli altri. Adunque se i governi liberi accordano più estesi dritti al cittadino, gli altri hanno maggiori obblighi verso di lui, e viceversa. Un principio opposto sarebbe il distruttore delle libertà, e costituirebbe il libertinaggio ossia la mancanza di qualunque libertà: eppure l'uomo, novello Issione, confonde questo con quelle, cioè la realtà coll' apparenza e col fantasma; e sconosce che la libertà alberga soltanto presso quel popolo che è schiavo della legge.

[1] Lib. 5.
[2] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 6.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.

Fra gli antichi popoli lo Spartano era il più amante di libertà [1], ma esso più d'ogni altro si reputava schiavo della legge [2]. Fra le moderne nazioni nessuna è più libera della inglese, ma del pari nessuna più di quella è schiava della legge. Un cittadino può trovare scusa nel violare le leggi di un governo assoluto, poichè niuna ingerenza ha avuto nella formazione di esse; ma non così ne' liberi governi, perchè le leggi sono state votate da' rappresentanti della nazione, i quali han potuto anche essere illuminati colla libera stampa. Che se il cittadino credesse ingiusta qualche legge, o poco atta a tutelare l'onore o altri dritti, invece di conculcarla la critichi, ne mostri i difetti, e la pubblica opinione contribuirà a farla riformare; e così la società sarà collocata su quella base cui aspira.

11. Chi passerà in esame, con accurata analisi, l'intero edificio sociale del medio evo, lo troverà di costruzione ciclopica, ma in armonia però in tutte le singole sue parti: vedrà che poteva sostenersi perchè poggiato sopra solide, quantunque rozze ed irregolari fondamenta; e che risaltava sol perchè era illuminato da una fioca lucerna, giacchè in quell'epoca, se alcuna volta ha brillato qualche astro, pure non ha cessato di esservi una continua e lunghissima notte.

L'edificio sociale moderno per lo contrario è della più fina, anzi perfezionata architettura greca e romana: in mezzo allo stesso come potremo far rimanere un solo de' pilastri ciclopici del medio evo, ed al quale si è anche totalmente scalzata la base? Ed inoltre avrebbe bisogno di una debolissima luce per risaltare, ed invece è irradiato da una luce infinita: quella della

[1] Plutarco, *Apoftegmi.*
[2] Senofonte, *Repubblica de' Lacedemoni*, Cap. 8.

moderna civiltà. Se vogliamo che rimanga e risalti il pregiudizio del duello, abbattiamo la odierna civiltà; ma se invece preferiamo questa, sbandiamo per sempre il duello che distrugge il dritto dei dritti: la inviolabilità della vita umana, senza di cui non può sussistere alcun dritto.

Senza tema di errare dobbiamo compiangere le generazioni del medio èvo, perchè vivevano in un' atmosfera di tenebre, che ad esse impediva di scernere il vero. Dobbiamo perciò non solo scusare l' uso del duello, ma anche ritenerlo non malvagio presso di loro, perchè era in perfetta armonia coll' edificio sociale di quei tempi. Questa opinione è pure quella di Montesquieu, il quale reputa che i giudizii divini abbiano prodotto minori ingiustizie di quanto lo comportasse la loro natura, e che gli effetti siano stati più innocui delle cause [1].

Dobbiamo pure scusare l' uso del duello sino all' 89, ed in ragione inversa de' lumi e del progresso civile. Dopo la gloriosa rivoluzione francese il duello è il più malvagio ed inescusabile pregiudizio, perchè abbatte precisamente le sue più utili e grandi conquiste, e cancella dalla sua bandiera le parole: LIBERTÀ, EGUAGLIANZA, FRATERNITÀ; ed è pure in perfetta contradizione con ogni altro principio che regola le odierne società. Ha poi smesso quei principii, concetto e forme che lo rendevano meno illogico e più scusabile ne' secoli passati, come abbiam visto nel capitolo sesto.

[1] *Spirito delle leggi*, Lib. 28, cap. 17.

CAPITOLO XIV.

Duelli de' militari.

1. Abbiamo esaminato i danni che produce il duello, fra' quali anche quello di abituare l'uomo ad essere inconsiderato, ed impedirgli di calcolare i pericoli (cap. 8, § 8). Che se la mancanza di prudenza del semplice soldato può riuscirgli solo fatale, l' inconsideratezza dell' uffiziale invece può cagionare danni incalcolabili col fare sinanco abortire una bellica impresa; e può compromettere inutilmente la vita di quelli che stanno sotto i suoi ordini, e, quel ch' è peggio, trarre lo sgomento fra l' esercito, quando esso si convinca che l' impresa non sia riuscita a bene per la mancanza di riflessione nel capo.

Il senno e la prudenza, non già l' inconsiderato ardimento, decidono sempre le imprese di guerra. Gli Spartani dividevano questa opinione, ed eglino, quantunque valorosissimi, pure preferivano la vittoria riportata coll' astuzia e colla prudenza a quella ottenuta col solo valore [1]. L' ardimento di Minucio ed i suoi passeggieri successi avrebbero mandato in rovina la repubblica romana; come del pari l' ardire inconsiderato di Terenzio Varrone produsse a quella repubblica la disfatta di Canne. Fabio Massimo, per lo contrario, soltanto colla prudenza e col senno potè ristorarne le sorti [2].

Per difetto di prudenza il lauro sulla stessa fronte del vincitore alle volte si è tramutato in ferale cipresso. I tre Curiazii, dopo di aver ucciso due degli Orazii, emettevano il grido della vittoria; ma eglino,

[1] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*
[2] Idem, *Vita di Fabio Massimo.*

perchè non combatterono uniti contro l'ultimo degli Orazii, furono da costui l' un dopo l'altro uccisi, e così Alba fu assoggettata a Roma [1]. I Greci, assoldati da Ciro il Giovine, nella battaglia di Cunaxa sbaragliarono e misero in fuga l'innumerevole esercito di Artaserse, ma i prudenti consigli furono disprezzati dal troppo ardito Ciro [2]; e perciò i Greci non solo non raccolsero i frutti della vittoria, ma dovettero eseguire eziandio la troppo difficile e memoranda ritirata dei Diecimila [3]. Lo svevo Corradino vinse l'angioino Carlo a Tagliacozzo, ma quell'ardimentoso e sventurato giovanetto, perchè troppo fidente nella superiorità del numero e nella vittoria riportata, fu in quella stessa giornata disfatto mercè il senno e la prudenza del canuto guerriero Alardo di Valéry; e così perdè la corona, lasciando la testa sul patibolo [4].

2. Abbiamo dimostrato che col duello non s'ispira coraggio all'individuo (cap. 8, § 7, 8, 9 e 10): e ciò trovasi anche avvalorato dalle autorità più competenti su tal materia. Il savio e valoroso duca di Guisa, durante la celebre ed eroica difesa di Metz, che nel 1552 sostenne contro l'imperatore Carlo V, fulminò la pena del taglio della destra contro i duellanti, i quali erano il disonore della milizia ed i primi a darsi in fuga ne' pericoli: eppure in quel tempo erano nella massima voga i duelli [5]. Nè diversamente opinava Napoleone I. Egli, nel 1813, destituì un uffiziale che si era comportato con inaudita viltà sul campo di battaglia, non

[1] T. Livio, Lib. 1, cap. 25.

[2] Senofonte, *Spedizione di Ciro*, Lib. 1, cap. 2 e 8.

[3] Idem, *Ivi*, Lib. 2 e seguenti.

[4] Giannone, *Storia civile*, Lib. 19, cap. 4, § 1 e 2.

[5] De Folard, *Commentario sopra Polibio, Trattato sulla difesa delle piazze*, Art. 18.

ostante che fosse un famigerato e provocante duellista: quel sommo capitano disse in quell' occasione: « Non ho giammai fatto assegnamento su di un duel« lista per una splendida azione. Latour-Maubourg, il « prode de' prodi, non si è mai battuto in duello [1]. »

3. La storia ugualmente dimostra che il duello non contribuisce punto a rendere valorose le nazioni e gli eserciti. I Greci non conobbero il duello moderno (cap. 1, § 3), e pure essi, e specialmente gli Spartani ed i Macedoni, erano popoli agguerriti ed i loro eserciti valorosissimi. I Romani del pari, senza il nostro duello (cap. 1, § 4), formarono una nazione guerriera, e le loro legioni conquistarono quasi tutta la terra. I Turchi non hanno mai conosciuto il duello [2], e nulladimeno essi han formato un popolo guerriero, ed i loro eserciti, sino al passato secolo, hanno incusso terrore alle nazioni fra le quali il medesimo era in uso.

Ora diamo un' occhiata all' esercito francese nell' epoca di Luigi XIV. Quel sovrano, appena salito sul trono, coll' Editto del 1651 proibì severamente i duelli, i quali diminuirono oltremodo, anzi cessarono quasi totalmente, in guisa che per molti anni non ve ne fu nemmeno un solo [3]. Non pertanto i soldati francesi nel 1668 guerreggiarono con fortuna contro la Spagna, allora potentissima nazione, e s' impadronirono della Fiandra e della Franca Contea; nel 1674 batterono gli Spagnuoli nel Rossiglione, e vinsero su' Tedeschi e sugli Olandesi la battaglia di Seneff; nel 1676 batterono le flotte degli Spagnuoli e degli Olandesi, comandate dal celebre ammiraglio Ruyter; sostennero la guerra

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 24.
[2] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 2, cap. 8.
[3] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 1, n. 43 e 46.

contro la Germania, la Spagna, l' Inghilterra e la Savoia, e contro di loro nel 1690 conseguirono le vittorie di Fleurus e di Staffarde, nel 1692 quella di Steinkerque, e nel 1693 le altre di Nerwinde e di Marsiglia. Quei soldati segnarono molte altre vittorie sulle loro bandiere, nè la Francia, sino alla gloriosa sua rivoluzione, ebbe eserciti più valorosi.

Le sfide erano vietate nell' esercito di Federico II, e veniva punito di morte l' omicidio in duello [1]. Nulladimeno i soldati di quel re hanno fondata la potenza militare della Prussia, e ne hanno anche ampliati i confini. Eglino, nel 1740, s' insignorirono della Slesia in danno degli Austriaci, e contro di essi, nel seguente anno, riportarono la vittoria di Molwitz. Col solo aiuto dell' Inghilterra, ed in numero di gran lunga inferiori, dal 1756 al 1762 sostennero la guerra, detta de' *sette anni*, contro la Francia, l' Austria, la Russia, la Svezia, la Polonia e la Sassonia; e contro di loro nel 1757 riportarono le vittorie di Praga e di Rosbac, nel 1758 quella di Zorndorf, e nel 1760 quelle di Liegnitz e di Torgau. Finalmente i Prussiani, dopo le vicende or fortunate, or avverse di quella lotta ineguale, poterono nel 1763 conchiudere la pace di Huberstburg senza cedere un palmo del loro territorio.

Nel 1845 è avvenuto in Inghilterra l' ultimo duello [2], e nulladimeno sì il popolo che l' esercito non han cessato di essere coraggiosi. L'esercito inglese, in unione del francese e del piemontese, ha guerreggiato in Crimea, ove ha dato pruove d' indomito valore: nel 1854 i soldati inglesi ad Inkerman si batterono da leo-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 34.
[2] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

ni, ed a Balaclava la carica della loro cavalleria non invidia la bravura spartana. Quei soldati hanno domata la tremenda insurrezione degl'Indiani, scoppiata nel 10 maggio 1857, e nel 20 settembre di quell'anno presero d'assalto la formidabile piazza di Delhi, combattendo accanitamente da corpo a corpo contro le sterminate schiere indiane: ed hanno sostenuta quella guerra con successi variati, avendo dovuto lottare con un nemico di gran lunga superiore per numero e reso molto più audace dal fanatismo, e soffrire le privazioni ed i raggi di un sole cocentissimo: eppure hanno spiegata tale e tanta perseverante bravura che, in poco più di un anno, quella gigantesca insurrezione è stata da loro domata.

4. Oltre a tutto ciò i duelli sono in uso soltanto tra una parte degl' individui educati e civili, e tra gli uffiziali; ed in conseguenza costoro solo, e non già i semplici soldati e le altre classi sociali, dovrebbero essere dotati di coraggio: lo che trovasi del tutto contradetto dal fatto; e quindi vie maggiormente è provato che il duello non contribuisce punto a rendere valorosi i popoli o gli eserciti. Ora ammettiamo per poco il contrario: ma se per tal motivo volessimo mantenere siffatta usanza, per esser conseguenti, dovremmo mettere in pratica anche gli altri mezzi che sono riusciti efficaci per siffatto scopo. Perciò dovremmo accettare senza ribrezzo le istituzioni degli Spartani, mercè le quali s'istigavano i ragazzi ad esercitarsi al furto, per avere così degli astuti combattenti: dovremmo molto più mettere in pratica l'altro uso del medesimo popolo, il quale, per formare coraggiosi e robusti guerrieri, batteva in ogni anno i suoi fanciulli nella festa di Diana Orthia; e rendeva sanguinante il

loro corpo, in guisa che delle volte perivano sotto i colpi della sferza, senza emettere neppure un gemito di dolore [1].

Coll'odierna civiltà sarebbero conciliabili le suddette istituzioni, per avere astuti, robusti e coraggiosi soldati? Certo che no, perchè sono immorali e barbare. Ed il duello, ancorchè potesse ispirare coraggio all'uomo, non è ugualmente, anzi molto più, immorale e barbaro? Del resto non si renderebbe valorosa la nazione, ma soltanto l'impercettibilissimo numero d'individui fra' quali esso è in uso: non l'esercito, ma una parte degli uffiziali solamente, i quali, più che combattere, debbono possedere la prudenza ed il sangue freddo indispensabili pel comando.

5. È un errore invalso fra' militari che il non vendicarsi da per sè stessi, e per ogni lievissima offesa, debba tradursi in mancanza di coraggio: per essi poi è ben ridicolo il voler acquistare l'opinione di coraggiosi co' duelli. Forse ad un soldato mancano occasioni di poter dare pruove di valore? Egli potrà darne luminosissime nel combattere contro gl'inimici esterni o gl'interni, e domandando di essere adibito nelle più pericolose fazioni: potrà dar pruove di coraggio negli incendii, ne' naufragi ed in altre occorrenze; e così metterà a repentaglio la propria vita, non per una vana e perniciosa ostentazione, ma per uno scopo patriottico od utile per l'umanità.

La spada è affidata al militare per la difesa della patria; e, quando egli non l'adopera per tal uso, si comporta come quel cassiere infedele che si appropria il danaro affidatogli. Nè diversamente opinava il cele-

[1] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*

bre maresciallo Turenne il quale, ricusando un duello, disse che il sangue de' soldati apparteneva alla patria; e che l' unica sfida tra di essi era quella di vedere chi meglio sapesse difendere il suo paese [1].

Il militare, invece d' impugnare le armi contro il suo compagno, potrebbe ripetere la nobile e patriottica sfida avvenuta venti secoli or sono. I due centurioni romani Lucio Vareno e Tito Pulsione si odiavano oltre ogni dire, ed avevano continue brighe tra loro. Un giorno, essendo stato assalito da' Galli il loro accampamento, Pulsione volgendosi al suo nemico gli disse: « Vareno, quale occasione aspetti per far pruova « del tuo valore? Questo, questo è il giorno che deci- « derà le nostre contese [2]. » Immantinenti entrambi si scagliarono tra gli aggressori, e facendo prodigi di valore uccisero molti nemici; e dopo di essersi scambievolmente soccorsi si ritrassero nelle loro trincee, senza potersi decidere chi si fosse comportato con maggiore prodezza [3].

Una sfida, non dissimile a quella dei due centurioni romani, si è rinnovata nella guerra dell' indipendenza greca. Due figli dell' eroica Sulì, che nel 1826 erano di guarnigione in Missolungi, vennero a briga tra loro, ed essendo intervenuta una sfida erano apparecchiati per battersi; ma il più giovane di essi, rivolgendosi all' altro, disse: « Se tu sei un prode non abbiamo « bisogno di batterci fra noi, e di esporci così a mori- « re ignominiosamente: marciamo invece contro l' ini- « mico, e là vedremo chi di noi sia più valoroso [4]. »

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 23.
[2] Cesare, *Guerra gallica*, Lib. 5. cap. 44.
[3] Idem, *Ivi*, Ivi.
[4] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 37.

L' altro accettò la sfida , ed amendue si slanciarono nel campo turco. Il Suliotto meno giovane , dopo di aver uccisi cinque nemici, cadde colpito da una palla; l'altro, avendo uccisi dieci Turchi, si caricò sulle spalle il compagno, e così rientrò nel proprio accampamento, ferito da un colpo di pistola durante la ritirata [1].

6. I duelli de' militari hanno luogo fra gli uffiziali, e quasi mai fra gl' individui della bassa forza; ed avvengono per trasgressioni alle regole del galateo o ad altri doveri sociali. Ma il militare, e specialmente l'uffiziale, per l' educazione ricevuta , deve essere tenacemente attaccato a' proprii doveri, e con severità punito quando li trasgredisce. Che se nella società si dichiara ineducato e villano chi contravviene alle regole del viver civile, non gli si può infliggere alcuna punizione materiale, come lo si può nella milizia. Così l' uffiziale che mancasse alle leggi del ben vivere, o trascorresse ad atti più gravi contro un compagno d' armi, o contro qualunque cittadino, si renderebbe meritevole di una punizione disciplinare , ed anche indegno del cingolo militare se l' offesa fosse molto grave; ed in presenza del reggimento dovrebbero strappargli̇si le spalline ch' egli ha macchiate col suo operato. Nel passato secolo molto più severamente si comportò l' imperatore Giuseppe II, il quale ad un uffiziale che aveva dato uno schiaffo ad un suo camerata, colla legge del taglione, fece dare nella piazza di Vienna una guanciata dal boia, mentre sopra di un balcone egli abbracciava l' offeso [2].

[1] Fougeroux de Campigneulles , *Storia dei duelli*, Cap. 37.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 34.

Il duello altresì non potrebbe giammai sdebitare il militare dalla taccia d'incivile o di colpevole, secondo la gravezza del fallo commesso. Ma il coraggio è una virtù indispensabile pel soldato, il quale crede di mostrarla col battersi: per questo falso ed erroneo concetto egli, prima di cimentarsi, difficilmente ripara il torto; ed anche quando una franca spiegazione potesse dileguare l'equivoco, egli non la dà per non mostrare di cedere innanzi ad una sfida. Nella milizia poi sono invalse delle massime oltremodo erronee: « Un gio-
« vane militare, per esempio, non può rifiutare una
« sfida da qualunque persona gli sia diretta, e qua-
« lunque ne sia la causa, senza attirarsi la riprova-
« zione di tutti i suoi compagni d'arme e de' suoi
« superiori [1]. »

Le idee pregiudicate sul duello, e la fama che il soldato acquista col battersi, valgono a non farlo emendare, ed a farlo persistere nel puntiglio e nell'inciviltà. Arrogi che il duello è oltre ogni dire biasimevole fra compagni d'armi, i quali siccome vivono in mezzo a travagli ed a pericoli comuni, così hanno l'obbligo di aiutarsi scambievolmente. Tutto ciò ispira nel cuore de' militari il sentimento di vicendevole e fraterno affetto, il quale dovrebbe formare una barriera insormontabile per le sfide; e se l'uso del duello non produce tutti i suoi cattivi effetti tra' militari, lo si deve al loro cuore così buono e generoso da resistere alle passioni ed a' vizii che destano le sfide.

7. Il valore individuale de' singoli soldati però è inefficace a procurare la vittoria, ove non lo possegga l'intero esercito. La storia, senza dilungarci, è là per at-

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 12.

testarlo, ed il generale Colletta, nella storia del reame di Napoli, si esprime in tal modo sul proposito:

« Il valore negl'individui è proprio, perchè ciascuno « ne può avere in sè le cagioni; forza, destrezza, cer- « ta religione, certa fatalità, sentimento di vincere « o necessità di combattere: il valore nelle società, « come negli eserciti, si parte da altre origini; da « fidanza ne' commilitoni e ne' capi. Il valore negl' in- « dividui viene dunque da natura; negli eserciti dalle « leggi: può quello esser pronto; questo chiede tem- « po, istituzioni ed esempi; e perciò non ogni popo- « lo è valoroso, ma ogni esercito può divenirlo. Dico « sentenze note a' dotti degli uomini e delle umane « società [1]. »

8. Dalla fidanza ne' commilitoni e ne' capi deriva il valore di un esercito; ma, per ispirare a' soldati la fidanza ne' superiori, fa d'uopo che si convincano di essere diretti da uffiziali di sperimentata prudenza: ed il duello precisamente riesce di gravissimo nocumento per tale scopo, perchè è un fomite d'inconsideratezza (cap. 8, § 8). La fidanza reciproca fra commilitoni può ottenersi sol quando ognuno di essi si persuada che tutti gli altri, senza esitazione, eseguano i comandi ricevuti, da formare l'intero esercito una gran macchina, per così dire, che si muova sotto l'impulso di capi intelligenti e prudenti. In siffatto modo ogni soldato, sicuro della cieca obbedienza degli altri, nella propria vedrà la salvezza sua e dell'esercito, e si convincerà che la vittoria coronerà gli sforzi comuni. Una milizia educata in questo modo sarà al certo valorosissima.

[1] Lib. 3, § 37.

Colla disciplina soltanto può formarsi questa gran macchina di migliaia e migliaia di uomini che agiscano come un solo. L'istesso slancio del soldato negli attacchi, per quanto è vantaggioso se è subordinato alla disciplina, altrettanto è nocivo allorchè se ne allontana. Oltre a ciò colla sola disciplina può rannodarsi un esercito al domani di una disfatta, in contrario irremissibilmente si sbanderà. « La disciplina non è me« rito de' soggetti, è virtù del capo; e ben dico virtù, « se costa sforzi magnanimi ad esercitarla, severità « di costumi, giustizia continua, inflessibilità [1]. »

I Romani ritenevano che solo colla disciplina potessero essere invitti. Manlio coll'aumentarne il rigore potè soltanto debellare i Latini, popoli molto agguerriti; e con questo scopo fece mozzare la testa al proprio figlio per aver combattuto, senza sua licenza, con Mezio condottiero di quelli, dal quale era stato provocato ad una pugna singolare [2]. Egli al figlio, lieto per la vittoria, diresse questa rampogna: « In onta al no« stro comandamento hai combattuto fuor degli ordi« ni contro il nemico, e, quanto a te, hai corrotta e « tolta via la disciplina militare, mediante la quale « solamente, insino a oggi, ha durato l'impero roma« no [3]. » Fra gli Spartani del pari la disciplina era tanto severa che il combattente, il quale stava per ferire l'inimico, doveva abbandonarlo se davasi il comando della ritirata [4].

9. Il duello conculca oltre ogni dire la disciplina nella milizia. Il Regolamento di disciplina militare lo

[1] Colletta, Lib. 7, § 61.
[2] T. Livio, Lib. 8, cap. 6, 7, 8 e 10.
[3] Idem, Lib. 8, cap. 7.
[4] Plutarco, *Apoftegmi.*

compruova luminosamente, imperocchè, a norma di esso, l'inferiore che provocasse a duello il superiore, o ne accettasse la sfida, commetterebbe un atto d'insubordinazione [1]: il superiore poi, che accettasse la sfida dell'inferiore, sarebbe reo di una grave mancanza alla disciplina; e colpevole di aver provocata l'insubordinazione se egli avesse spedito il guanto di sfida all'altro [2]. Ma quasi mai il superiore ricusa la sfida del suo subordinato, perchè ciò gli attirerebbe il dispregio: nè potrebbe avvenire diversamente, poichè, ritenendosi nella milizia come vile e disonorato chi ricusa di battersi, l'uffiziale cui s'infliggesse questa taccia non potrebbe rimanere in mezzo a' commilitoni da cui sarebbe vilipeso.

Contradizione sì flagrante, tra il Regolamento di disciplina militare e l'uso, deriva dal non cancellarsi nella coscienza della milizia il concetto del duello. Ciò potrebbesi ottenere facilmente coll'educazione militare, mettendosi in rilievo i danni che esso produce, e col punire, con ogni severità, quegli atti incivili che sogliono dar luogo alle sfide: colle stesse poi, divulgandosi la causa che le ha originate, comparisce l'uffiziale, agli occhi de' suoi subordinati, privo di quella severità di costumi tanto indispensabile per la disciplina militare.

10. L'uso delle sfide abitua il militare a ritenere come lettera morta il proprio Regolamento che come sopra le vieta; e con più ragione egli dovrà riguardare con ugual occhio le leggi comuni. Come non dovrà conculcarle il semplice cittadino se le vede vio-

[1] Art. 11, § 33.
[2] Ivi, § 34.

late da chi per disciplina, per educazione e per dovere è obbligato a difenderle? D'altra parte la milizia rappresenta ed esplica la forza, la quale si rende nobilissima ed augusta se ha per guida la ragione ed è schiava della legge; ma invece è spregevole oltre ogni dire quando serve per annullarle.

11. L'antica Roma educava tutti i suoi cittadini nell'arte militare, la quale era l'unica che poteva procurar loro le alte cariche e gli onori [1]. Quei soldati, tanto invitti, si educavano colle lunghe corse, col trasportare pesantissimi bagagli, col non poltrire giammai nell'ozio: col bagnarsi nel Tevere dopo gli esercizii militari, madidi di sudore e coverti di polvere: infine con tutti gli altri esercizii che tendono a fare sviluppare le forze fisiche ed indurire il corpo [2]. Tutti i cittadini di Sparta erano avvezzi a morire, ma non già a cedere. Eglino, fin da fanciulli, venivano educati con esercizii assai più penosi di quelli de' Romani: dovevano abituarsi a dormire sopra letti di canne, ed a tollerare le vigilie, il caldo, il freddo, la fame [3]: dovevano finanche avvezzarsi a soffrire le più aspre battiture, come abbiam visto di sopra.

Nessun soldato moderno potrà sorpassare gli antichi di Roma o quelli di Sparta; e se l'educazione militare di quelle due città non può adottarsi oggidì, potranno almeno praticarsi altri mezzi che tendano allo sviluppo delle forze fisiche. Giustamente un filosofo deplorava l'educazione moderna, la quale sin ora si è occupata del solo spirito, e non ha curato di fortificare

[1] Montesquieu, *Grandezza e decadenza de' Romani*, Cap. 10.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 2.
[3] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni;* Senofonte, *Repubblica de' Lacedemoni*, Cap. 2.

il corpo, mentre colla fiacchezza di questo si produce anche la debolezza di quello [1]. La scherma per quanto è utile e degna di lode, ove s'impari per questo scopo, altrettanto è perniciosa e biasimevole quando si adoperi per uso fratricida.

12. Colle armi moderne il coraggio individuale è ben poco vantaggioso nelle battaglie, poichè i combattimenti non si eseguono da corpo a corpo, e gli uomini si uccidono senza toccarsi: i pericoli sono distribuiti dal caso, e possono solo prevedersi, ma non già evitarsi; e perciò il forte è uguagliato al debole, il prode al vigliacco. Le posizioni, la tattica, la strategia ed il genio del capitano decidono la fortuna delle battaglie, e trionfano sul più indomito coraggio. Qual risultato si ottenne a Waterloo da' quadrati della Guardia, cittadelle animate ed incrollabili? Essa, non avendo mai conosciuto la disfatta, preferì di farsi distruggere anzichè rendersi prigioniera. Con eguale valore, e colle armi antiche, facilmente si sarebbe richiamata la vittoria presso l'aquila napoleonica; o almeno quei prodi avrebbero potuto aprirsi un varco in mezzo alle schiere nemiche, ed eseguire una ritirata simile a quella dei Diecimila: ma, coll'uso del cannone, la sovrumana prodezza della Guardia, non mai superata, non valse ad altro che a far registrare dalla storia le memorande parole del loro generale Cambronne: « La Guardia « muore, ma non si arrende [2]. »

[1] Leopardi, *Dialogo di Tristano.*
[2] Thiers, *Storia del consolato e dell' impero*, Lib. 60.

CAPITOLO XV.

Esame critico delle disposizioni penali sul duello, e voti per la riforma di esse.

1. « Il fine delle pene non è altro che d'impedire « al reo di far nuovi danni a' suoi cittadini, e di ri- « muovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dun- « que e quel metodo d' infliggerle deve essere prescel- « to, che, serbata la proporzione, farà una impres- « sione più efficace e più durevole su gli animi degli « uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo [1]. « Una pena che riuscisse inefficace al fine suo, che è « di frenare il delitto in petto a' malvagi, lungi dal- « l'essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo og- « getto che un puro NULLA. In pratica poi rimarrebbe « sola crudeltà, ferocia e tirannia, perchè recherebbe « un male privato, senza produrre un bene pubbli- « co [2]. » Passeremo brevemente in esame le nostre disposizioni penali sul duello, per vedere se rispondono a' principii suddetti.

2. Per l'omicidio in duello, quando l' uccisore sia colui il quale abbia provocato l' alterco che ha dato causa al combattimento, si fulmina la pena di due anni a cinque di carcere [3], al quale deve cumularsi la multa da cento a mille lire [4]. Il giudice però ha la facoltà di ammettere le circostanze attenuanti, e potrebbe scendere di due gradi dal *minimum* di detto carcere,

[1] Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 15.
[2] Romagnosi, *Genesi del dritto penale*, § 411.
[3] *Codice penale*, Art. 589, 56 e 592.
[4] *Idem*, Art. 591, 61 e 592.

e dalla multa all' ammenda [1]; ed in conseguenza potrebbe infliggere al reo, tanto nelle napoletane che nelle provincie subalpine, da tre a sei mesi di carcere [2]; commutabile anche col confine per la stessa durata [3], cumulandovi però l'ammenda da cinque a cinquanta lire [4].

La pena fulminata contro i duellanti, per altro, quasi mai viene applicata, ma, ancorchè essa lo fosse, perchè mitissima, non riuscirebbe al certo preventiva; e perciò non si raggiungerebbe un tale scopo, cui principalmente mirar deve il legislatore. D' altra banda non vi è la benchè minima proporzione tra la pena dell' omicidio in duello e quella del volontario; adunque se la prima fosse giusta, l' altra sarebbe ingiusta ed eccessivamente severa. Di fatti se due individui forniti di uguali armi venissero a briga, e nell' impeto dell' ira le imbrandissero, o anche senz' armi si battessero, e con ogni lealtà nello stesso modo come si pratica ne' duelli: e se uno di essi rimanesse ucciso, siccome non vi è stato cartello di sfida, nè i padrini hanno stabilito le condizioni del cimento, e designato il terreno; e mancano infine tutti gli altri estremi che costituiscono il duello, così tale reato sarebbe definito un omicidio volontario. Che se il reo fosse l' autore della rissa, egli soggiacerebbe a' lavori forzati a vita nelle provincie subalpine, e per la durata di vent' anni nelle napoletane [5]: ed ancorchè vi concorressero circostanze attenuanti in favore dell' omicida, egli nelle prime sarebbe condannato alla pena di quindici

[1] *Codice penale*, Art. 683, 83 e 35.
[2] *Idem*, Art. 56.
[3] *Idem*, Art. 590.
[4] *Idem*, Art. 63 e 592.
[5] *Idem*, Art. 534.

a vent' anni di lavori forzati, e di dieci a quindici nelle seconde [1].

Una così distinta sproporzione tra la pena dell'omicidio in duello e quella del volontario apparisce anche di più, ove si ponga mente che nell'un caso, cedendosi all'impeto dell'ira, senz'armi si è commesso l'omicidio; nell'altro caso invece, colle armi e con tutto il freddo calcolo, si è ucciso un uomo e non si è smesso il proponimento della vendetta neppure dopo tre o quattro giorni, quanti trascorrer sogliono tra la sfida ed il cimento. Negli omicidii, che derivano dai duelli a primo sangue, potrebbe dirsi almeno che le conseguenze abbiano ecceduto la intenzione dei combattenti; ma non potrà ritenersi altrettanto in quelli che avvengono ne' duelli ad ultimo sangue (cap. 9, § 1).

Il legislatore avrebbe potuto essere tanto benigno a pro dell'omicida in duello per evitare forse la selvaggia vendetta dell'offeso, e le altre soperchierie che avrebbero potuto derivarne: ma, a prescindere da qualunque altra osservazione, siffatti danni non si aumenterebbero coll'impedirsi i duelli (cap. 9, § 3). Se invece la mitezza del legislatore derivasse da rispetto verso di un pregiudizio, in tal caso egli avrebbe mancato ad un sacro obbligo, qual è quello di dover contribuire a sbarbicare le credenze erronee, e non già a secondarle. Se però voglia ritenersi un'opposta teorica in favore dei duellanti, con uguale occhio dovrebbero guardarsi i pregiudizii delle altre classi sociali. Per dirne qualcheduno, ci limitiamo a quello delle streghe, che è popolare fra'nostri campagnuoli; e perciò

[1] *Codice penale*, Art. 684, 82 e 53.

ugualmente con pena mite dovrebbe punirsi chi uccidesse una creduta strega, reputando che co' sortilegi gli facesse morire lentamente il figliuoletto. Il duellista ha ceduto al pregiudizio per tutelare la propria riputazione, il campagnuolo del pari per salvare la vita al bambino: pregiudizio è l' uno, come lo è l' altro; anzi il contadino meriterebbe maggiore indulgenza dal legislatore, sì per la sua ignoranza, sì pe' sentimenti che l' erronea credenza desta nel suo cuore paterno.

3. I padrini sono complici, e senza la loro cooperazione il duello non avrebbe potuto eseguirsi. Eglino si elevano a giudici dell' offesa, e determinano la estensione della vendetta: giudicano tutte le controversie che sorgono sul terreno, e fanno cessare o proseguire il combattimento; decidono quindi della vita o della morte dei duellanti: ma la loro complicità resta impunita, a meno che non fossero stati gl' istigatori del duello [1], e del pari rimane impunito qualunque altro complice. Questa teorica costituisce la più flagrante e manifesta contradizione con quella sulla complicità, ritenuta pure dalle nostre leggi [2], le quali, anche per questo verso, consacrano un' antinomia la più marcata.

4. Chi si batte in duello, ripudiando la ragione, fa appello al solo impero della forza, e mostra di farsi dominare non solo, ma di essere anche tenace nell' ira. I governi civili e liberi hanno a base principii diametralmente opposti, cioè la forza del dritto e l' esplicamento calmo della ragione; e perciò chi si batte in duello dà la più luminosa pruova di essere incapace

[1] *Codice penale*, Art. 593.
[2] *Idem*, Art. 103 e 104.

ad esercitare i diritti politici che emanano dalle libere istituzioni, poichè li userebbe in danno suo e degli altri cittadini; e molto meno sarebbe idoneo ad occupare pubblici uffizii.

È pure a riflettersi che tutti i delinquenti cercano di occultare la loro reità; il duellista invece mena vanto di essersi costituito in istato di aperta ribellione contro la società, e nel dichiarar cattivo l'ordinamento sociale, se n'emancipa; perciò, anche per questo motivo, sarebbe giusto che egli non profittasse almeno di una parte de' vantaggi sociali. Adunque alla pena pel duello dovrebbe cumularsi pure la sospensione o l'interdizione de'pubblici uffizii, secondo la gravezza e le conseguenze del cimento: pena che dovrebbe sancirsi nell'interesse sociale, ed anche per far posporre allo sfidato la riputazione presso i pochi duellisti, e preferire invece l'esercizio dei diritti politici e la considerazione che da essi realmente deriva.

Questa pena contribuirebbe potentemente a raddrizzare tanto l'opinione dei duellisti, resa schiava dal pregiudizio, quanto il senso morale pervertito in un modo sì incredibile e strano. Varii Stati dell'Unione americana, fra'quali la Virginia e la Luigiana, hanno adottato siffatto principio repressivo del duello; ed ivi, alle altre pene comminate per questo reato, vien cumulata la sospensione o la interdizione non solo dei dritti politici, ma anche di quelli civili [1].

Nella Virginia e nella Luigiana a'magistrati, agli agenti del pubblico ministero ed a'membri del Gran giurì vien imposto con giuramento, e come principale dovere, di curare la stretta esecuzione delle disposi-

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione.* V. Duello, Art. 2, n. 58 e 63.

zioni legislative sul duello. Inoltre ne' detti Stati gli impiegati civili, quei militari e tutti gli altri cittadini nominati a pubbliche funzioni debbono giurare di non accettare sfide, e di non essersi battuti dal dì della promulgazione della correlativa legge [1]. Siffatte disposizioni hanno prodotto i più salutari effetti, poichè i duelli, sì frequenti nella Virginia e nella Luigiana, sono ivi quasi totalmente scomparsi [2].

5. Fra l' ingiuria ed il duello evvi il più stretto legame, qual è quello che esiste tra la causa e l'effetto. Se le leggi debbono impedire le sfide, dovrebbero del pari accordare una riparazione a chi soffre l' ingiuria, ma tale da rendersi inutile qualunque privata vendetta. Con questo scopo nel Codice della Luigiana vengono contemplati gli attentati alla riputazione, e con mirabili particolarità; e si offrono poi tutte le possibili riparazioni agli offesi [3]. La nostra legislazione su tal materia dovrebbe migliorarsi, introducendovisi anche il principio di un'adequata riparazione a pro dell'offeso; e così la legge riuscirebbe oltremodo preventiva, scopo cui principalmente mirar dovrebbe il legislatore. Che se non merita scusa chi viola la legge sol perchè non tutela alcuni diritti, essa però dovrebbe essere modificata collo scopo di garantirli ed assicurarli.

È del pari desiderabile che le disposizioni legislative sulle ingiurie fossero poste in accordo cogli altri principii che informano le nostre leggi: in contrario si consacra un'ingiustizia ed un' antinomia, e ciò si avvera nelle vigenti disposizioni penali sulle ingiurie. Infatti

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 58 e 65.
[2] Idem, *Ivi*. Ivi, Art. 2, n. 58 e 63.
[3] Idem, *Ivi*. Ivi, Art. 2, n. 59, 60, 61 e 62.

negli omicidii vi è diminuzione di pena quando avvengono in seguito di provocazione, la quale è grave se parte da *atroci ingiurie* [1]: e nel calcolarle si deve aver riguardo « all' indole de' fatti ed alle qualità delle per« sone provocanti e provocate [2]. » Quindi una ugual norma dovrebbe ritenersi dal nostro Codice nel punire le ingiurie. Le nostre leggi poi dànno tale e tanto peso alle ingiurie atroci che, nelle scuse dell' omicidio, vengono equiparate alle percosse [3]; e perciò questi due reati o dovrebbero menare a diverse conseguenze, come scuse dell' omicidio, o dovrebbero punirsi con identiche pene. Ammesso quest' ultimo logico principio, le pene per le ingiurie atroci dovrebbero essere ben gravi, cioè quelle che dal Codice penale sono fulminate per le percosse.

[1] *Codice penale*, Art. 562.
[2] *Idem*, Ivi.
[3] *Idem*, Ivi.

CAPITOLO XVI.

Mezzi per impedire i duelli.

1. La pace è il pane morale dell'uomo, e senza di essa il cammino della vita è seminato di triboli e spine. Tra gli Stati, non essendovi un magistrato a cui rivolgersi nelle loro contese, si rende una dura necessità il definirle coll'impero della forza: eppure essi, sin dalla più remota antichità, alcune volte sono ricorsi all'arbitrato di qualche Potenza, per evitare i mali della guerra. Ma leggi ed autorità costituite vi sono per tutelare i dritti de' privati, i quali se ricorrono all'impero della forza, invece di rivolgersi a quello delle leggi, commettono un enorme reato e si abbassano anche al livello del bruto. Secondo l'Arpinate due sono i modi di contendere, l'uno per disputa, l'altro per violenza: quello è proprio dell'uomo, questo delle bestie [1].

Per una inconcepibile inversione del senso morale continueremo a ritenere, coll'uso del duello, che in taluni casi l'omicidio o il suicidio fosse un dovere sociale per le persone educate e civili! A' mali inerenti alla natura umana, per sola pregiudicata credenza, vi aggiungeremo il più grave, qual è la guerra fratricida tra individuo ed individuo! Questo male si rende oggidì immorale oltre ogni credere, se pongasi mente che viviamo in un secolo il quale, coll'elettricismo e col vapore, ha fatto sparire le distanze, ha appianato i monti e colmate le valli, ed ha abbattuto qualunque altra barriera che divideva le nazioni; e cerca di af-

[1] *Gli ufficii*, Lib. 1, cap. 12.

fratellarle, considerando come una sola la intiera umana famiglia, ed eliminando le guerre fratricide: aspirazione assai più antica di quello che si crede, sentita eminentemente da un cuore nobile e generoso che non palpitò giammai per codardia: dal cuore di Enrico IV trafitto dal pugnale affilato dal fanatismo religioso.

Il concetto del monarca francese, unito agli sforzi degli altri filantropi e della presente generazione, resterà infruttuoso? Noi crediamo di no, e facciamo i più fervidi voti affinchè si affrettasse il tempo in cui le armi saranno collocate ne' musei, come oggetti di curiosità, e senza avere più l' efficacia d'insanguinare la terra. Nè questa opinione è senza alcun fondamento, poichè si comincia ad abbattere il preteso dritto di conquista, che con tanto sangue e lagrime ha inaffiata la terra, e comincia ad attuarsi invece il più sacrosanto dei diritti: quello che i popoli possano, colla libera votazione, decidere le proprie sorti. Quando questo principio, sorretto dalla pubblica morale, otterrà il suo completo trionfo, il tempio di Giano verrà chiuso per sempre.

Ma, per accelerare questo grandioso trionfo della ragione sulla forza brutale, affinchè colla guida della prima un Areopago decida le contese tra popoli e popoli, fa d' uopo che i singoli individui, e specialmente gli educati e civili, ne diano l' esempio; e che essi sbandiscano l' esplicamento della forza ne' loro privati litigi, rimettendosi invece all' augusto impero della legge. A qual più nobile ed umano cómpito può consacrarsi l' uomo oltre a quello di sminuire, se non può spegnere, la razza di Caino? Quale maggiore delitto è sulla terra se non quello d'insozzarla col sangue uma-

no? e quale maggiore cecità se non quella di chi, per curvarsi innanzi ad un pregiudizio, che anche riconosce, mette a repentaglio i proprii giorni? Cerchiamo in tutti i modi di abbattere siffatto pernicioso errore, e vediamo quali mezzi sono stati adoperati con maggiore efficacia per impedire le sfide.

2. Luigi XIV è stato il sovrano che, con più ferrea e perseverante volontà, assunse l'impegno di prevenire i duelli. Egli, appena salì sul trono, promulgò l'Editto del 1651, col quale punì severamente la semplice sfida e l'accettazione [1]; e, quando si traduceva in atto, v'inflisse la pena di morte unitamente alla confisca de' beni., ancorchè niuno rimanesse ucciso o ferito [2]. Se però fu tanto severo, congegnò in tal modo le disposizioni di quell'Editto da rendere inutile qualunque privata vendetta. Ordinò che in ogni provincia i governatori, i luogotenenti-generali ed i marescialli di Francia esercitassero le funzioni di *giudici del punto d'onore*, funzioni che i marescialli, in ogni baliaggio, potevano delegare ad uno o più gentiluomini di senno e di esperienza [3]. Quei giudici, appena avuta notizia di qualche briga, dovevano chiamare le parti alla loro presenza [4]: e contro chi era sordo alla chiamata si fulminava il carcere o la confisca delle sue rendite [5]. All'offeso poi doveva darsi tale riparazione da rimanerne soddisfatto [6]; alla quale però non aveva più dritto se fosse ricorso ad una sfida [7].

[1] *Editto di Luigi XIV*, Art. 10.
[2] *Ivi*, Art. 13.
[3] *Ivi*, Art. 2.
[4] *Ivi*, Art. 2 e 4.
[5] *Ivi*, Art. 8.
[6] *Ivi*, Art. 5.
[7] *Ivi*, Art. 10.

Quell'istesso sovrano, nel 1653, ordinò a' marescialli di Francia di formare un Regolamento per la esecuzione dell' Editto in parola [1]. Eglino in effetti lo pubblicarono nell' agosto di quell' anno, e classificarono le diverse ingiurie determinandone le pene, le quali consistevano nel carcere, cumulandovisi alle volte vistose ammende [2]: pene che potevano esasperarsi per quelle ingiurie più gravi che non fossero state previste [3]. In ogni caso poi l'offensore, colla norma del taglione, era tenuto a dare la riparazione all'offeso, al quale chieder doveva anche perdono a voce, ed alle volte in iscritto, dichiarando di essersi comportato brutalmente e da villano [4].

Quel monarca, non contento di tutto ciò, promosse anche un' associazione i cui membri avevano l' obbligo di non battersi [5]; ed eglino, nelle brighe con individui estranei a quella società, erano riputati gli aggrediti, sino a che non constava il contrario con pruove più che evidenti [6]: vantaggio che contribuir doveva a far aumentare il numero de' componenti quel sodalizio.

Siffatte misure e la morale pubblica migliorata coronarono gli sforzi di Luigi XIV. I duelli, così frequenti nella Francia, diminuirono oltre ogni dire, in guisa tale che per molti anni non ve ne fu neppure un solo [7]. Tali disposizioni rimaste ineseguite sotto la Reggenza, e la morale pubblica peggiorata, fecero nel

[1] *Dichiarazione di Luigi XIV.*
[2] *Regolamento de' marescialli*, Art. 7, 8, 9 e 10.
[3] *Ivi*, Art. 19.
[4] *Ivi*, Art. 7, 8, 9 e 10.
[5] *Ivi*, Art. 3.
[6] *Ivi*, Art. 4.
[7] Dalloz, *Repertorio di legislazione.* V. Duello, Art. 1, n. 43 e 46.

dècimottavo secolo rivivere l'uso del duello, il quale fu ascritto a pregio dal libertinaggio di quei tempi [1]. È quindi una incontrastabile verità istorica, e di diverse epoche, che al duello dà vita ed alimento la corruzione sociale (cap. 5, § 20); e che l'impero della forza, ora sotto una forma ed ora sotto un'altra, risorge sempre quando i principii morali sono depressi.

3. Un' associazione contro l'uso del duello, sebbene microscopica, pure, colla fondazione dell' Ordine di S. Gennaro, fu stabilita nel reame di Napoli nel 3 luglio 1738. Quei cavalieri avevano l'obbligo di non accettare sfide, e di rimettere al gran maestro, che era il re, la punizione di qualunque offesa; e dovevano, con ogni cura, impedire i duelli anche fra gli altri cittadini [2]. I cavalieri di S. Ferdinando avevano uguali obblighi [3]: quest' Ordine nel 1° aprile 1800 fu istituito nel regno di Napoli.

4. In Inghilterra nel 1843 si è costituita un' associazione antiduellaria, della quale fanno parte i più ragguardevoli personaggi dell' ordine civile e di quello militare. Il mezzo, ch' è stato messo in pratica per raggiungere lo scopo, si è quello di un *Giurì d'onore* che determinar deve la soddisfazione da darsi all' offeso; i membri dell' associazione debbono poi sommettere le loro contese all' arbitrato del predetto Giurì [4]. Da quell' anno in poi un solo duello ha avuto luogo sopra il suolo britannico, e precisamente nel 1845 [5]. Eppure quel pregiudizio era radicato oltre ogni dire fra

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 1, n. 46.
[2] *Statuti dell' Ordine di S. Gennaro*, Art. 7, § 7.
[3] *Statuti dell' Ordine di S. Ferdinando*, Art. 7 e 18.
[4] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 56.
[5] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

gl' Inglesi, e l'averlo i medesimi smesso quasi per incanto, dimostra quanto quel popolo sia adulto e saggio.

5. L' organizzazione militare della Prussia è la più estesa di quella di qualunque altro Stato: esercito permanente, landwehr di differenti categorie, organizzata militarmente, fanno sì che ogni cittadino sia soldato. Fra' militari, coll' Ordinanza del 20 luglio 1843, si sono stabiliti i mezzi preventivi del duello. Una *Corte d'onore* ha giurisdizione sugli uffiziali dell' esercito attivo e della landwehr, su quelli in riserva, in disponibilità o in ritiro, sia con soldo, sia col semplice onore dell' uniforme [1].

Quella Corte, stabilita in ciascun reggimento, giudica tra gli uffiziali le offese non punibili per loro stesse, ma che costituiscono non pertanto una lesione al sentimento d' onore o alle convenienze dell' uffiziale: a buon conto tutte quelle offese che, tra militari, sogliono dar luogo alle sfide. Le pene sono proporzionate alle offese, ed incominciano dalla semplice ammonizione ed arrivano sino alla destituzione colla incapacità di essere riabilitato. È determinata pure la correlativa procedura, e sono anche stabiliti i mezzi per rappaciare gli uffiziali e per fare svanire gli equivoci [2].

6. Abbiamo sin ora esaminato l' illogicità del duello, e crediamo di aver dimostrato che esso produce gravissimi danni e nessun vantaggio: ma le teorie resterebbero sterili e senza alcun risultato; perciò fa d' uopo scendere sul terreno pratico, ed esaminare quali mezzi siano più efficaci per abbattere siffatto pregiudizio. Ne accenniamo soltanto il concetto in embrione, il quale meriterebbe che fosse sviluppato molto più ampiamente.

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 77.
[2] Idem, *Ivi*. Ivi, Art. 2, n. 77 e 78.

7. Dovrebbe sradicarsi dalla coscienza del soldato il concetto del duello, mettendosi al nudo il niun vantaggio che ne deriva, ed il danno che ne consegue: coll' educazione si potrebbe raggiungere nella milizia questo scopo, e senza gravi sforzi. Ma, nel vietarsi i duelli, dovrebbero punirsi severamente quelle offese che tra commilitoni sogliono originare le sfide, stabilendosi le Corti d'onore a somiglianza delle prussiane; alle cui disposizioni regolamentari si potrebbero introdurre quelle modificazioni che l'esperienza di ventisette anni ha riconosciute utili.

8. L' associazione è il più potente mezzo di educazione e di progresso sociale. Le forze individuali, divenendo collettive, valgono potentemente a raggiungere lo scopo. Esse operano a somiglianza de' rivoletti che se isolati sono assorbiti dalla terra dopo breve tratto, e senza alcun profitto per l'uomo; ma, se uniti, formano invece fiumi utilissimi per la navigazione, o come forza motrice per animare macchine. L' Inghilterra dallo spirito di associazione specialmente ripete la sua morale e materiale grandezza.

Un' associazione antiduellaria produrrebbe al certo i più vantaggiosi risultati, e dovrebbe quindi promuoversi con ogni attività e perseveranza. I socii potrebbero essere di due categorie; l' una de' vecchi e dei poco adatti all' esercizio delle armi accettar potrebbe i soli principii dell' associazione; e l' altra de' giovani dovrebbe anche offrirsi come guardia nazionale mobile, per combattere contro i nemici interni o esterni, e per soccorrere i cittadini negl' incendii, nel naufragio e negli altri pericoli. E siccome la principale causa, che determina i duellanti a battersi, è quella di non comparir codardi, così eglino, coll' ascriversi nella

predetta società, ne darebbero una dimostrazione in contrario; avrebbero così un largo campo su cui dare luminose pruove di coraggio, adoperandolo, non per uno scopo fratricida, ma bensì per uno nobile e vantaggioso. Che se il coraggio potesse riabilitare l'ingiusto offensore agli occhi dell' istesso offeso e degli altri cittadini, come reputa il duellista (cap. 8, § 2), al certo non potrebbe esservi una maggiore e più nobile riabilitazione.

La detta associazione dovrebbe promuoversi fra tutti i cittadini rivestiti d' impieghi o di pubbliche funzioni: anzi sarebbe utilissima se loro si ascrivesse ad obbligo, presso a poco in quello stesso modo come si pratica in taluni Stati dell' Unione americana (cap. 15, § 4). Un Giurì d'onore dovrebbe essere nominato in ciascuna provincia fra' socii di più specchiata probità e di maggior senno ed autorità. Esso determinar dovrebbe la soddisfazione da darsi all' offeso, e giudicare per qualunque ingiuria che avvenisse non solo fra' socii, ma anche tra gli estranei che invocassero il suo arbitrato, e senza distinzione di classi sociali. La reputazione è sacra per ognuno, ed a base dell' uguaglianza civile tanto l' ultimo, quanto il primo cittadino di uno Stato ha uguali dritti per vederla garantita.

Coloro che credono irresoluta ancora la quistione del duello, con molta lealtà, confessano che lo stesso sarebbe inutile quando si stabilissero i Giurì d'onore [1]. Perchè non appagare questo ragionevolissimo voto? perchè non attuare una istituzione la quale in Inghilterra ha prodotto vantaggi che hanno oltrepassato qualunque aspettativa?

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 1.

9. Ma quale pena infligger potrà il Giurì d' onore contro chi non volesse contentarsi del suo arbitrato, o per quelle ingiurie che non fossero riparabili? Una pena tutta morale, cioè dichiarare incivile e villano chi ha commesso un torto e non vuole ripararlo, e vizioso chi si è insozzato con qualche turpe azione; e, colle leggi del galateo, condannarlo a non essere ammesso presso i membri dell' associazione, che per le sole indispensabili relazioni sociali, e non mai con vincoli d' intimità ; e ciò a tempo o a vita secondo la gravezza dell' ingiuria commessa. L' istesso espediente dovrebbe adottarsi contro chiunque spedisse o accettasse guanti di sfida. Ne' passati secoli non si praticava in modo diverso, perchè chi era dichiarato vizioso, come disonorato, veniva messo in bando dal consorzio civile (cap. 6, § 7 e 10); ed al presente, in cui maggiore è la civiltà, può logicamente respingersi questo principio tanto educatore?

Una tal punizione sarebbe la più efficace per impedire le sfide. Il duellista si prefigge di non menomare la sua riputazione e di acquistar anche rinomanza, ed invece sarebbe condannato all' isolamento: espediente che vien messo in pratica nel Portogallo, e per tal modo il duello vi è quasi del tutto ignorato [1]: le persone incivili o viziose poi soffrirebbero il più giusto e meritato castigo. Per la imperfezione della natura umana non tutte le azioni, lesive degli altrui diritti, cader possono sotto la sanzione delle leggi penali: le stesse però non isfuggivano all' autorità de' censori nelle antiche repubbliche di Sparta, di Atene [2], di Ro-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 31.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi*, Lib. 5, cap. 7.

ma [1], ed in quella partenopea del 1799 [2]; e ciò dimostra che in tutti i tempi si è giudicato di non potersi attuare la libertà, se non poggia sulla pubblica morigeratezza.

Nel tempo presente se non esiste il censore, l' opinione pubblica ne ha assunte le veci, e nel galateo sono raccolte le leggi censorie. Questo codice, che è il compimento delle leggi penali, impera su qualunque persona veramente educata e civile; e lo stesso, nel dichiarar villano o vizioso chi contravviene alle sue regole, lo punisce col biasimo sociale che ne' singoli casi potrebbe applicarsi dal Giurì d' onore; i cui verdetti, perchè resi dopo maturo, ponderato ed imparziale esame che metterebbe in piena luce il vero, sarebbero più giusti di quelli della pubblica opinione, e non di rado varrebbero anche a raddrizzarla.

È pure a riflettersi che se l' uomo educato e civile avrà dimestichezza col villano, o col vizioso, scapiterà agli occhi degli altri, perchè si riterrà che ne divida i sentimenti; e, quel ch' è peggio, un giorno o l' altro soffrirà i modi villani o viziosi di lui. D' altra parte la società respinge con orrore il ladro, ed ogni uomo onesto schiva di avvicinarglisi. Non dovrebbe essere guardato con ugual occhio il ladro dell' altrui riputazione? Egli forse produce minor danno? Tutto al contrario, perchè ogni uomo onesto preferisce che gli siano menomate piuttosto le sostanze che la reputazione; e per conseguenza su chi ad essa attenta dovrebbe ricadere, se non maggiore, almeno vitupero uguale a quello che s' infligge a chi s' insozza col furto. Questi

[1] Adam, *Antichità romane*, Lib. 1, cap. 11.
[2] *Costituzione della repubblica partenopea*, Art. 307, 313 e 314.

altresì quasi sempre vi è spinto dalla necessità, che qualche volta è estrema, e non imputabile quindi a fronte dello stesso dritto di natura: quegli invece manca a' proprii doveri per sola perfidia di cuore.

È parimente a considerarsi che la pena in esame sarebbe del tutto educatrice e morale, e, più di qualunque altra materiale, riuscirebbe oltremodo efficace per migliorare il buon costume. I duelli d' altra parte si renderebbero inutili, poichè nè la spada nè qualunque altr' arma potrebbero cagionare ferite più gravi, nè colpire con uguale giustizia e discernimento: e così non vi sarebbe punizione più severa che, fra gentiluomini, potesse infliggersi per le ingiurie.

10. L'arma del ridicolo è potentissima per mettere al nudo i pregiudizii, gli errori, e per abbatterli; ed essa potrebbe adoperarsi per distruggere il duello. Per l' oggetto dovrebbero stabilirsi premii in favore di chi scrivesse il migliore romanzo o la migliore commedia, trattando col ridicolo le erronee massime dei duellisti: le produzioni teatrali con più efficacia raggiungerebbero lo scopo, perchè le loro rappresentazioni varrebbero potentemente a divulgare e rendere popolari le idee antiduellarie. Una volta cadute nel ridicolo le sfide, esse verrebbero per sempre sbandite dal civile consorzio.

11. In ultimo dovrebbero migliorarsi le disposizioni legislative sul duello, e specialmente sulle ingiurie, statuendosi anche un' adequata riparazione a pro dell' offeso. Nell' antecedente capitolo ne abbiamo soltanto cennate le principali riforme, il cui esame è riserbato a' profondi giureconsulti, de' quali non è penuria nel nostro paese. Opiniamo però che alle pene da sancirsi contro i duellanti dovrebbe cumularsi sempre la

sospensione o la interdizione dei dritti politici: pena stabilita da governi repubblicani, e che è riuscita efficacissima ad impedire i duelli (cap. 15, § 4).

12. Ma qualunque pena volesse fulminarsi pel reato del duello, essa dovrebbe avere la sua applicazione. Eppure i giornali narrano quasi tutti i duelli, e ne precisano le particolarità, mercè le quali, a nostro credere, si potrebbero iniziare e portare a termine le correlative processure, sol che si adottassero, come in ogni altro reato, i mezzi legali contro i testimoni falsi od occultatori del vero. Tuttavia gli agenti del pubblico ministero non curano d'iniziare le istruzioni; nè essi possono addurre la scusa d'ignorare quei fatti, poichè la lettura de' giornali è loro imposta dalla legge sulla stampa.

Preghiamo il guardasigilli di curare che la legge fosse attuata, facendo cessare il più grande degli scandali, qual è quello di far continuamente rimaner velata la statua della giustizia; o almeno egli disponga che si cancellasse dal piedistallo di essa la derisoria iscrizione: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI. Lo scandalo si aumenta fuor di ogni misura per la pubblicità che, col parlare dei duelli, è solita a darvi il giornalismo ed i pubblici e privati ritrovi: scandalo che al certo finirebbe ove s'istruissero le analoghe processure; ed i duellanti vedrebbero coverti col silenzio quei fatti che essi, quasi sempre, amano render palesi e divulgati; e non raggiungendo lo scopo di far parlare di sè, si rimuoverebbe almeno una delle principali cause che sostengono la mania dei duelli.

Abbiam per certo di non dirigere senza frutto questa preghiera al guardasigilli, poichè egli ben comprende che il governo rendesi fuor di modo sprege-

vole quando tollera che le leggi vengano impunemente conculcate. Si produrrebbe un gravissimo nocumento se il duello venisse cassato dal novero de' reati, ma di certo assai minore di quello che al presente deriva dalla continua inapplicazione della legge.

È pure a desiderarsi che a' pubblici funzionarii s' imponesse, come speciale obbligo, di vegliare all' attuazione delle disposizioni legislative sul duello, nello stesso modo come si pratica in taluni Stati dell' Unione americana (cap. 15, § 4); e che eglino, e specialmente gli agenti del pubblico ministero, fossero con severità puniti quando non adempissero a questo sacrosanto dovere.

13. Oggidì tutti consentono che sia illogica l' usanza del duello; ma, fra quelli che ne propugnano l'abolizione, taluni opinano che per raggiungere lo scopo i mezzi di transazione sarebbero più efficaci di quelli che tendono ad estirparlo. Costoro giudicano poco pratico e poco attuabile il nostro progetto: e noi, rispettando altamente siffatta opinione, stimiamo invece, e col più profondo convincimento, che i duelli non potrebbero autorizzarsi in nessun caso, ancorchè fossero accompagnati da tutte quelle formalità che valessero a diminuirli; e di fatti, per un eguale scopo, non potrebbero autorizzarsi gli altri delitti. Le vendette private, per esempio, diminuirebbero tra la gente incolta ove si stabilisse di doversi, in antecedenza, domandare l' autorizzazione a taluni designati individui, i quali, discussi i motivi e secondo la loro gravezza, in linea eccezionale autorizzassero l' omicidio, la ferita, la scarica di un' arma da fuoco; cioè autorizzassero nè più nè meno di quanto suole avvenire ne' duelli. Eppure qual uomo onesto e ragionevole potrebbe approvare un' associazione che si costituisse su queste basi?

Che se l' uomo educato e civile, invocando un pregiudizio, potesse essere autorizzato a vendicarsi con un mezzo immorale, qual è il duello, il villano ed incolto in identiche circostanze goder dovrebbe un eguale vantaggio. Egli non potrebbe ricorrere alla sfida, perchè è in uso fra soli gentiluomini; e quindi dovrebbe essere autorizzato a vendicarsi con altri mezzi, specialmente in quei paesi dove la vendetta costituisce un punto d' onore. La vendetta compiuta in siffatto modo sarebbe meno strana ed immorale dell' istesso duello, poichè l' offensore ingiusto ha doveri da compiere e non già dritti da esercitare; perciò, moralmente e logicamente, non dovrebbe esser messo nella posizione di suggellare la ingiustizia col sangue dell' avversario. Questa teorica venne messa in pratica da lord Winchelsea nel famoso duello alla pistola che, nel 1829, egli ebbe col duca di Wellington. Quegli, avendo a torto insultato quest' ultimo, al segnale del fuoco offrì il petto all' arma dell' avversario, e ne rimase illeso; ma senza scaricare la propria pistola si ritrattò, dicendo agli astanti: « Io l' ho troppo gravemente « offeso per potermi dispensare di ricevere il suo fuo« co [1]! » Utilissimo duello, di cui la umanità ebbe a gioire, perchè contribuì oltremodo a sbarbicare quel pregiudizio dal suolo inglese [2].

14. Se al Giurì d' onore si concedesse la facoltà legale di esaminare le singole sfide, esso dovrebbe portare il suo giudizio sulle cause che le hanno originate; decidere in conseguenza da qual lato stia la ragione o il torto, e definire anche il fatto, il quale potrebbe

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello*, Lib. 1, § 21.
[2] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

costituire una contravvenzione al galateo o alle leggi, Dopo di ciò il Giurì d'onore come potrebbe ordinare all' offensore di mettersi in istato di ricevere la ferita, lo storpio, la morte? pene che non sono fulminate nè dalle leggi nè dal galateo. Con qual logica poi esporrebbe l' offeso al rischio di subire egli, dopo l' ingiuria, siffatta punizione? Oltre a ciò se i duelli potessero autorizzarsi in taluni casi soltanto, le nostre leggi dovrebbero essere riformate; e quindi bisognerebbe che venisse sancita l' impunità pe' duelli autorizzati, ed una pena per quelli che non lo fossero, e che per l' addietro denominavansi alla macchia. Il potere legislativo però non è che il mandatario della nazione; ora la gran maggioranza di essa vuole legalizzato l' uso del duello? Certo che no; adunque il legislatore dovrebbe stabilire la più orribile tirannia, qual è quella di appagare non già i desiderii della maggioranza, bensì quelli delle minoranze!

I Giurì d'onore dovrebbero essere composti de' più autorevoli e rispettabili cittadini, e di siffatte qualità riceverebbero l' impronta i loro verdetti; per conseguenza l'autorizzazione di qualche duello non solo rialzerebbe il prestigio ad un pregiudizio, già condannato dalla pubblica coscienza, ma ne prolungherebbe anche l'esistenza: contribuirebbe altresì a dar valore e credito al più assurdo ed immorale concetto su cui basa l'odierno duello, cioè che possa supplirsi a tutti i doveri sociali mercè il coraggio; e che le macchie alla riputazione si lavano col sangue, mentre questo imbratta sempre e non lava mai. Se poi quei cimenti si eseguissero in pubblico, ed alla presenza del Giurì d'onore, il duello, che da secoli si nasconde nelle tenebre, si mostrerebbe di nuovo e con maggiore auda-

cia alla luce del sole, ricevendo anche l'impronta della legalità, e così i danni e lo scandalo si aumenterebbero fuor di ogni misura. Nè pertanto cesserebbero i duelli alla macchia, perchè essi avverrebbero e fra coloro, che volessero battersi ad ogni costo, e fra quelli che volessero tener occulti i motivi del cimento.

Speriamo che i duellisti italiani vorranno imitare quelli inglesi, che in un solo anno si sono emancipati dal pregiudizio. Ma se anche questo scopo non potesse raggiungersi in sì breve tempo, ed avvenir dovesse qualche duello ne' primi anni, sol perchè non si fossero adottati espedienti di transazione, questo vantaggio sarebbe al certo annullato dalla più lunga durata che avrebbe l'uso dei duelli; e perciò, senza tema di errare, stimiamo che il numero di essi, sommato insieme, sarebbe di gran lunga maggiore di quelli che avverrebbero se si adoperassero mezzi che valgano a sradicarlo. Se poi vorrà tenersi conto di tutti gli altri danni e vantaggi che produrrebbe l'uno o l'altro mezzo, non vi sarebbe un istante da esitare per l'accettazione di espedienti efficaci ad estirpare siffatto pregiudizio. Oltre a tutto ciò gli stessi duellisti confessano la irragionevolezza del duello; ma siccome chi secondasse un pazzo nelle cose a lui nocive sarebbe condannabile, così lo sarebbe molto più chi, sebbene raramente, favorisse il duellista, il quale confessa anche la sua pazzia, ma pur non vuole abbandonarla.

15. Crediamo, col più profondo convincimento, che per abbattere il pregiudizio del duello debbano adottarsi espedienti i quali non importino alcuna transazione, e che sono riusciti efficaci in Inghilterra; e senza esser teneri del nostro progetto, appena cennato, ne accetteremo qualunque altro che meglio risponda allo

scopo. Crediamo del pari che il nostro progetto si renderebbe popolare, sol che lo accettassero e lo propugnassero anche pochi uomini autorevoli, il cui coraggio non potesse rivocarsi in dubbio; ed in un paese come il nostro, ove la fantasia non va disgiunta dalla riflessione, alla moda perniciosa, insensata ed immorale del duello sarebbe surrogata, in breve tempo, quella saggia, educatrice e patriottica dell' associazione antiduellaria. La moda precisamente è stata una delle principali cause che, in questi ultimi anni, ha contribuito ad aumentare la smania dei duelli.

Abbiam per certo che si stringeranno in falange serrata gli uomini probi e ragionevoli, ed accetteranno espedienti efficaci per estirpare il pregiudizio del duello; e se ciò non ostante qualcheduno vorrà battersi, peggio per lui, lo compiangeremo soltanto, poichè egli dovrà sottostare a tutte le perniciose conseguenze che ne deriveranno. Il duello oggidì non ha altra potenza ed armi tranne quelle che gli suppone l'erronea e paurosa opinione dei duellisti; basta perciò intimargli la resa per averla a discrezione: nociva ed immorale sarebbe qualsivoglia capitolazione.

CAPITOLO XVII.

Conchiusione.

Nell'antecedente capitolo abbiamo esaminatò i mezzi per impedire i duelli, e crediamo che il più efficace sia quello di un' associazione antiduellaria. Rivolgiamo perciò la più calda preghiera a tutti i filantropi dell' universo, affinchè costituiscano tali sodalizii, dirigendoci particolarmente a tutte quelle associazioni che si propongono uno scopo di moralità o di beneficenza. Esse non potranno al certo in miglior modo esercitare queste virtù, che contribuendo a ricollocare la ragione sull' augusto suo trono, usurpato da un pregiudizio che costituisce la più spregevole idolatria della forza bruta, ed è tanto esiziale alla umana famiglia; e lo potranno senza gravi sforzi, anzi con molta facilità, se a' loro principii di filantropia aggiungeranno quelli cennati nell'antecedente capitolo. Abbiamo per fermo che questa preghiera non resterà infruttuosa, e che tutti i filantropi dell' universo si renderanno degni di centinaia e centinaia di premii più ambiti ed onorevoli: di civiche corone, con le quali la Città de' sette colli ornava la fronte di chi aveva la fortuna di salvare la vita ad un cittadino.

Tali associazioni, nel combattere e distruggere le cause dei duelli, coopereranno a sbandire l' impero della forza sotto qualunque altra forma; e così raggiungeranno anche un altro scopo, molto più utile e grandioso per l' umanità, quello di migliorarne la morale, adoperando un mezzo del tutto educatore, qual è lo isolare il vizioso e l' incivile: ed il miglioramento

del buon costume forma senza dubbio oggigiorno il precipuo ed indispensabile bisogno.

Chi volge attento lo sguardo sopra la presente generazione, ravvisa che questa ha percorso velocemente uno sterminato cammino nella via scientifica ed industriale, ma in quella della moralità non ha corso con pari veloci e giganteschi passi; i quali sono stati principalmente rattenuti da' passati governi dispotici che, con ogni arte, hanno messo ostacolo al miglioramento del buon costume, ed hanno seminato a larga mano la corruzione, da cui soltanto traeva vita ed alimento il loro nefando potere.

Non è nostro cómpito scendere a' particolari dello stato d'oggidì: ma non potrà al certo rivocarsi in dubbio che, al dì d'oggi, evvi maggiore distanza di prima tra le condizioni scientifiche e industriali e quelle morali, resa anche più smisurata per effetto de' vizii inerenti alla natura della stessa civiltà. In compruova basterà considerare che l'uomo, qual novello Prometeo, impossessandosi del fuoco celeste, colla sola scienza ha aumentato i benefizii della luce, donandole il più esatto ed inimitabile pennello, al cui confronto impallidiscono quelli di Zeusi e di Parrasio, dell' Urbinate e del Buonarroti; ed egli ha potuto sin anche tramutare l'elettricismo, da potentissimo e nocivo inimico, nel più obbediente ed utile schiavo. Se l'uomo avesse con uguali passi camminato nella via della moralità, avrebbe al certo potuto accrescere i benefizii della virtù, ed incatenare la maggior parte de' vizii, suoi nemici ben deboli in confronto della sterminata potenza elettrica.

L' uomo però col solo progresso nelle industrie e nello scibile ha creduto di poter raggiungere la feli-

cità, ed invece ha resi più intensi i suoi dolori e più abbondanti le sue lagrime. Nè poteva avvenire in modo diverso, perchè egli, avendo allargata la sfera delle sue cognizioni e de' suoi agi, risentir dovea lo stimolo degli aumentati bisogni e desiderii che ne sono conseguiti; e per tal modo è divenuto anche più misero di prima. Che se per l'addietro minore era la morale dell' uomo, lo erano in proporzione i bisogni e i desiderii suoi: ed avendo aumentato questi, e non proporzionatamente quella che valeva ad infrenarli, così vuole appagarli ad ogni costo; e perciò molti non rifuggono dal ricorrere a' mezzi più immorali, e dal sostituire il privato al pubblico interesse, avendo però sempre l'ultimo sul labbro. Nè sono scevri di tali colpe anche molti di coloro che dirigono i governi retti a libere forme. Eglino anzi sono assai più censurabili, perchè avendo a loro disposizione le forze direttive della società, non le adoperano, com' è loro sacro dovere, a migliorare il buon costume; ed essendo al culmine sociale, la loro condotta non può rimanere ignota fra i governati, a' quali serve anche di specchio.

Dalla morale, non migliorata in proporzione delle condizioni scientifiche e industriali, deriva quella lotta senza tregua fra governati e governanti, in cui la malvagità, l'egoismo e l'insipienza attizzano il fuoco della discordia; e mancando il vicendevole aiuto, tanto indispensabile pel bene di entrambi, così di giorno in giorno si rendono peggiori le loro condizioni. Dalla medesima fonte scaturisce quel disagio che risentono le civili comunanze, senza saperne o volerne indagare la vera causa e praticarne gli efficaci rimedii. Ma dopo una serie di vicendevoli torti ed errori, inutili o nocivi sperimenti, illusioni e disinganni, presto e di pro-

pria volontà, o tardi ed in virtù di leggi provvidenziali, le civili comunanze dovranno ricorrere al principio morale che può soltanto menomare i dolori e le lagrime a cui l'uomo è condannato per propria natura. Nè il pubblico costume ha solo questa efficacia, ma esso, secondo che è buono o tristo, vale pur anche ad annullare la maggior parte de' vantaggi o dei danni che scaturir potrebbero dalle buone o dalle cattive forme di governo.

Guai all' uomo se non si convinca presto che evvi nell' atmosfera sociale tanta pochezza di moralità, in rapporto alle condizioni scientifiche e industriali, da farne derivare un disquilibrio, non serbando fra loro le debite proporzioni; e, dove si aumentasse, cagionerebbe fenomeni morali non dissimili da' fisici, quando i diversi elementi disquilibrati son costretti a rientrare violentemente nello stato normale. Vi meditino popoli e governanti, e con raddoppiati e vicendevoli sforzi cerchino di migliorare il buon costume, dappoichè così soltanto potranno evitare i turbini sanguinosi, fatali ad entrambi, di cui qualche segno foriero già apparisce sull' orizzonte sociale. Possa Iddio sperdere sì tristo presagio, o illuminare l' uomo su' mezzi atti a scongiurarlo.

Molti e svariati mezzi vi sono per rendere migliore la morale, ed a noi non lice particolareggiarli. Ma qualsivoglia cura o somma si spendesse per migliorare il buon costume, non potrebbe giammai dirsi soverchia, perchè si crea così il più fruttifero capitale che aver possano i popoli. A nostro credere, il più adatto mezzo, che valga a raggiungere un tale scopo santissimo, è quello dell' educazione resa generale fra ogni classe della società, e mettendo a profitto tutti quelli

svariati ed efficaci mezzi che essa offre. L'educazione poi, anche da sola, vale ad infrenare le tendenze viziose dell' uomo, e a renderlo così virtuoso e libero, al che non ha una eguale efficacia la sola istruzione. Roma, senza le lettere e colla sola morale, educò i Cincinnati ed i Fabrizii; ma, quando questa si corruppe e quelle fiorirono, allevò invece i Seiani ed i Verri. Il rozzo coltello di Virginio finì la tirannide insediata nel Campidoglio, e valse a ricondurvi la libertà romana sol quando l'atmosfera de' sette colli era pura; ma, allorchè essa diventò viziata, il forbito pugnale di Bruto non ebbe uguale potenza.

L' istruzione, se non ha a compagno il buon costume, riesce non di rado perniciosa alle civili comunanze, perchè, aumentando i bisogni e i desiderii dell' uomo, gli procaccia anche quell' attitudine al mal fare di cui è privo l' ignorante. D' altra banda qualunque uomo può educarsi, ma non ogni mente nè tutte le classi sociali possono ricevere altra istruzione tranne la superficiale: « e la cieca ignoranza è meno fatale che « il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiun- « ge a' mali della prima quelli dell' errore, inevitabile « da chi ha una vista ristretta al di qua de' confini « del vero [1]. »

Facciamo i più fervidi voti affinchè l'umana famiglia presto raggiunga un progresso morale al livello dello scientifico e dello industriale, e che essi nel loro futuro corso non vadano mai più scompagnati. Allora soltanto tra governati e governanti vi sarà un aiuto scambievole, come del pari vicendevole sarà il compatimento degli errori inerenti all'umana natura; e si

[1] Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 41.

otterrà così l'apice della giustizia e della libertà, limitate ed imperfette però a somiglianza dell' uomo che deve attuarle. La libertà e la giustizia non potranno allora essere più manomesse, poichè al dispotismo ed al sopruso opporrà una barriera insormontabile la morale: ed a fronte di essa non tuonerà più il cannone seminando la morte, si spunterà la baionetta, cesserà l'onnipotenza dell'oro, e non altro che una storica memoria diverrà l' impero del sopruso e della forza.

FINE.

INDICE

Al lettore. . . . . Pag. 1
CAP. I. Duello degli antichi 5
» II. Duello del medio evo 10
» III. Stato sociale del medio evo e de' seguenti secoli, che maggiormente ha contribuito a sostenere il duello. 30
» IV. Usi, costumi ed altre principali cause che hanno sostenuto il duello nel medio evo e ne'seguenti secoli. 53
» V. Duello del decimoquinto secolo 68
» VI. Differenza tra il duello del decimoquinto e quello del presente secolo 80
» VII. Col duello non si ripara nè l'onore, nè la riputazione, e si aggrava l'ingiuria 91
» VIII. Col duello non si dà sempre pruova di coraggio, nè esso può ispirarlo 98
» IX. Col duello si tenta di ottenere una vendetta non proporzionata all' offesa 111
» X. Col duello si conculca il dritto di natura, le libertà che emanano dall' ordinamento sociale, ed il patriottismo 121
» XI. Il duello è un pregiudizio. 128
» XII. L' opinione pubblica deve dispregiarsi quando è erronea. 133
» XIII. Il duello è illogico ed inescusabile in ragione della civiltà 139
» XIV. Duelli de' militari. 148
» XV. Esame critico delle disposizioni penali sul duello, e voti per la riforma di esse 162
» XVI. Mezzi per impedire i duelli 169
» XVII. Conchiusione. 186

SI VENDE PRESSO

Detken e Rocholl, Piazza del Plebiscito.

Marghieri Giuseppe, Strada Monteoliveto, n. 37, e Strada Toledo, n. 346.

Morano Antonio, Strada Toledo, n. 103.

Morano Domenico, Strada Quercia, n. 14.

Rondinella Gabriele, Strada S. Anna de' Lombardi, n. 8.

Al prezzo di Lire 3.